

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME XIII

PREVIDENZA SOCIALE

CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

Relatore: On. LEOPOLDO RUBINACCI

SECRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLXIV

IL PARLAMENTO ITALIANO, nel corso della II Legislatura (1953-1958) — in base all'articolo 82 della Costituzione ed agli articoli 135-137 e 115-116 dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica — ha approvato la proposta dei deputati *Alessandro Buttè* ed *Ettore Calvi* per una **Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.**

La realizzazione della Inchiesta è stata demandata ad una **Commissione parlamentare** con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, in ordine alla applicazione della legislazione sociale e dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai rapporti umani nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

* * *

La **Commissione parlamentare**, costituita con deliberazioni della Camera dei Deputati del 28 gennaio 1955 e del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 (*Gazz. Uff.* 27 aprile 1955, n. 96), è stata così composta (*):

PRESIDENTE: *on. LEOPOLDO RUBINACCI.*
VICE PRESIDENTI: *sen. Cristoforo Pezzini, on. Oreste Lizzadri.*
SECRETARI: *sen. Stefano Perrier, on. Massimo Caprara, sen. Francesco Zane.*

deputati: *Mario Bettoli, Corrado Bonfantini, Alessandro Buttè, Ettore Calvi, Nunzio Caroleo, Francesco Colitto, Michele del Vescovo, Erisia Gennai Tonietti, Riccardo Lombardi, Agostino Novella, Giuseppe Rapelli, Giovanni Roberti, Vincenzo Sangalli, Vito Scalia, Alberto Simonini, Carlo Eugenio Venegoni.*

senatori: *Pietro Amigoni, Cesare Angelini, Alfonso Artico, Filippo Asaro, Giuseppe Bardellini, Carlo Braitenberg, Antonio Bussi, Arturo Colombi, Francesco De Bosio, Michele Mancino, Francesco Mariani, Nicola Nacucchi, Celeste Negarville, Luigi Russo, Giuseppe Salari, Alessandro Schiavi, Emilio Sereni, Lorenzo Spalino, Leopoldo Zagami, Vincenzo Zucca.*

(*) La Commissione, in base all'art. 2 della deliberazione istitutiva, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori, oltre il presidente. L'elenco comprende tutti gli onorevoli deputati e senatori che hanno fatto parte della Commissione stessa, anche se successivamente sostituiti.

La COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA è stata coadiuvata da due Segreterie:

— **Segreteria tecnica:**

composta degli esperti prof. *Giorgio Cannella*, prof. *Mario Figà-Talamanca*, dr. *Emanuele Levi*, dr. *Ugo Piazza*, dr. *Lamberto Siniscalchi*, ing. *Ferdinando Vasetti*.

— **Segreteria parlamentare:**

diretta dal dr. *Paolo Ferri*, Vice Direttore della Camera dei Deputati.

I risultati della Inchiesta sono stati pubblicati, a cura dei *Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*, avv. CORALDO PIERMANI e dott. NICOLA PICELLA, in due Collane, contenenti:

**LE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI**

- Vol. I. — DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA.
Vol. II. — LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Compendio delle norme protettive del lavoro.*
Vol. III. — LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
Vol. IV. — LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro.*
Vol. V. — CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
Vol. VI. — COMMISSIONI INTERNE.
Vol. VII. — INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Retribuzione - Orario di lavoro - Qualifica e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
Vol. VIII. — RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratti a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
Vol. IX. — CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.
Vol. X. — RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO.
Vol. XI. — PREVIDENZA SOCIALE: *Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti ed enti gestori.*
Vol. XII. — PREVIDENZA SOCIALE: *Concessione e godimento delle prestazioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Contenzioso - Conclusioni della Commissione.*
Vol. XIII. — PREVIDENZA SOCIALE: *Casse mutue private sostitutive.*
Vol. XIV. — RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTEGRATIVE.
Vol. XV. — CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati dell'indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali.*
Vol. XVI. — CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati delle indagini particolari sugli aspetti extraziendali.*

* * *

**I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI**

Ciascun Volume di tale Collana corrisponde, non numericamente, ma nella materia, ai Volumi della Collana delle *Relazioni* per i quali la documentazione è stata reperita.

CRITERI PER LA CONSULTAZIONE DELLE RELAZIONI

1. — Impostazione della pubblicazione.

In applicazione del « Piano generale di pubblicazione » dei risultati della Inchiesta, predisposto dal Presidente On. Leopoldo Rubinacci, il coordinamento generale — effettuato a cura dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica — per l'impostazione della Collana delle « Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia », è stato ispirato al criterio specifico di presentare una pubblicazione che, pur conservando intatta la natura precipua e l'interesse particolare, inerenti ad una esposizione dettagliata dei risultati di una Inchiesta parlamentare a carattere nazionale, offrisse in ciascun volume una costruttività sistematica, aderente per quanto possibile all'ampiezza e rilevanza degli istituti e che, soprattutto, potesse assolvere compiutamente alla finalità e funzionalità che debbono caratterizzare ogni atto parlamentare: quelle, cioè, di una agevole e concreta consultazione e di una facile ed immediata acquisizione di dati ed esperienze.

In attuazione di tale indirizzo, il coordinamento generale — dopo una accurata revisione tecnica e formale del testo — è stato realizzato in quattro fasi di lavoro corrispondenti alla strutturazione in parti, capitoli, sezioni e paragrafi; all'inserimento in note dei richiami legislativi; all'aggiornamento, egualmente in note, del testo e dei richiami; all'armonizzazione e stesura definitiva delle tabelle.

a) *La prima fase di strutturazione ha inteso assolvere alle esigenze di un ampio ridimensionamento dei testi presentati, onde conferire ai volumi degli Atti caratteristiche similari, adeguate ed indispensabili a trasformare le singole relazioni e le corrispondenti documentazioni in compiute ed esaurienti trattazioni dei singoli istituti e dei particolari argomenti.*

b) *La seconda fase di lavoro è stata improntata ai più moderni e funzionali sistemi di impostazione editoriale, nella considerazione precipua di permettere l'accennata completa e rapida consultabilità degli Atti, ovviando alle note carenze, generalmente presenti nelle pubblicazioni a carattere scientifico, ove i richiami a norme giuridiche o a testi legislativi vengono redatti con indicazioni scarsissime, tali da renderli spesso di difficile intendimento o da impegnare il consultatore in ricerche non lievi di biblioteca e di archivio.*

c) *La terza fase del coordinamento è stata indirizzata ad evitare inconvenienti a volte affiorati nella pubblicazione degli Atti delle precedenti Inchieste parlamentari; quelli, cioè, che essi, per l'edizione ritardata in parte, se non in tutto, venissero, poi, considerati inattuali perché scaduti nel tempo, tali da costituire unicamente un'opera storica o letteraria, e non più attendibile o consultabile, inconvenienti questi che, però, è facilmente comprensibile si verificano — dato il lungo periodo di lavoro necessario per la effettuazione della Inchiesta, dipendente dalla ponderosità del compito e dall'ampiezza delle indagini — nelle more tra la compilazione dei testi ed il momento successivo della definitiva pubblicazione.*

Riferendosi, però, l'Inchiesta ad un determinato periodo sociale, economico e storico del Paese è altrettanto evidente ed imprescindibile che le risultanze della stessa debbano essere chiaramente riferibili al periodo medesimo, cristallizzandosi nel tempo considerato, onde permettere un'ampia visuale di esame e la costru-

zione di quel quadro ben definito, la cui individuazione è indispensabile per l'acquisizione di esperienze e per lo studio degli strumenti adeguati a risolvere i problemi specifici e le carenze lamentate.

Provvedendo a tutti gli aggiornamenti possibili dei testi sino all'atto della pubblicazione, e a condensarli in note corrispondenti ai singoli argomenti, il problema della attendibilità dei testi stessi è risolto, contemperando, così, i due criteri di dare un quadro del materiale all'atto del termine della Inchiesta, e di evitare che i volumi possano essere considerati, nel momento stesso nel quale vengono distribuiti, di non più attendibile ed utile consultazione.

d) La quarta ed ultima fase ha avuto per finalità l'armonizzazione delle tabelle, comprensive di dati statistici, di riepiloghi di norme e testi legislativi e di prospetti di modalità; tutte intese a volere offrire una base di ulteriore comprensibilità dei testi, indipendentemente dalla documentazione riportata nei volumi corrispondenti.

2. — Distribuzione della materia.

La Collana delle **Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia**, comprende 16 volumi.

Ciascun volume è diviso in parti, capitoli e paragrafi. Per taluni capitoli è prevista anche una ulteriore suddivisione in sezioni.

Ogni volume, nel contenuto, è separato dall'altro, trattando argomenti specifici diversi. Pertanto, in ciascuno, la numerazione in parti, capitoli, paragrafi, note e tabelle è a sé stante e ricomincia nel volume successivo.

Per gli argomenti non esauriti in un volume, la trattazione è stata continuata nel volume successivo (ad esempio: volumi XI e XII - Previdenza sociale). In essi, comprensibilmente, concernendo materia unica, la numerazione suddetta continua sino ad esaurimento dell'oggetto.

Nei volumi che comprendono argomenti diversi, raccolti, però, in una unica trattazione, anche se i singoli oggetti sono diversi uno dall'altro, tuttavia, per la identica strutturazione del volume, la numerazione stessa continua sino al termine del volume medesimo.

Le parti corrispondono alla più ampia suddivisione del materiale ed hanno titolo corrispondente alla trattazione relativa.

I capitoli — ugualmente con titolo indicativo — rappresentano la ripartizione organica della materia.

In fase di coordinamento generale, pur cercando di mantenere identica l'impostazione delle indagini e l'iter di svolgimento delle stesse, si è cercato di armonizzare il complesso del materiale, a volte diversissimo ed eterogeneo perché concernente argomenti molteplici e perché redatto con l'ausilio di numerosi esperti, in una uniforme suddivisione in capitoli dei singoli volumi, onde la Collana potesse costituire un tutto unico di più facile consultazione.

I capitoli di più ampio contenuto sono stati suddivisi in sezioni, numerate ugualmente con numero romano ed ugualmente indicate con titolo corrispondente.

La suddivisione in paragrafi ha, poi, costituito una delle fasi di lavoro di più attenta esecuzione e di più considerevole portata.

La finalità precipua è stata quella — a costo anche di esagerare in ampiezza — di predisporre un sommario di paragrafi di notevole capillarità, in quanto

esso — come è noto — permette al consultatore di rendersi più facilmente edotto del contenuto dei testi e conferisce maggiore facilità e concreta rapidità nell'individuazione degli argomenti ricercati.

In tale impostazione e con i cennati limiti, deve, pertanto, considerarsi la suddivisione in paragrafi della materia, strettamente legata alla funzionalità di atto parlamentare che deve caratterizzare la Collana delle Relazioni; senza, con ciò, ritenersi inadeguato allo scopo prefisso un troppo diffuso spezzettamento del testo che, in un'opera a carattere esclusivamente sistematico, sarebbe stato evitato.

3. — Note.

L'inserimento delle note si è voluto considerare come il più adeguato completamento alla trattazione della materia, da acquisire a ciascun volume ed alla intera Collana.

Nei criteri adottati a base della fase di lavoro del coordinamento generale, si è inteso dare un precipuo rilievo all'inserimento delle note, la cui finalità si può individuare nella seguente ripartizione:

a) Note legislative, l'inserimento delle quali ha costituito il compito più ponderoso delle relative fasi di lavoro.

Ciascun richiamo a norma legislativa, contenuto nel testo, ha, pertanto, una nota corrispondente che indica il titolo esatto della legge — o comunque dell'atto legislativo — contenente la norma stessa, la data, il numero della legge od atto stesso, l'indicazione della data e del numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione e quelli di altre Gazzette Ufficiali, ove siano stati pubblicati eventuali errata corrige.

Nel caso di citazione di un articolo di codice, di legge o di decreto, la nota contiene anche il testo dell'articolo richiamato.

Si tenga presente che, per motivi di comprensibile riduzione del numero delle note, qualora in un volume siano più volte citati leggi od articoli di leggi, i testi integrali degli stessi sono stati riportati nella nota relativa al primo riferimento. Le note successive corrispondenti contengono, non la ripetizione della citazione, ma il rinvio alla nota precedente con l'indicazione anche della pagina ove la nota stessa è inserita; il che facilita l'immediata ricerca.

b) Note di richiamo, contenenti i riferimenti più ampi ad altre parti del testo, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla bibliografia, alle tabelle allegate al volume, ecc.

Tali note hanno costituito un particolare impegno di compilazione, in quanto sono conseguentemente indispensabili per favorire quella armonizzazione della materia che è stato indirizzo precipuo del coordinamento finale della Collana.

Particolare cura è stata, poi, dedicata alla individuazione delle note relative alla giurisprudenza con l'indicazione delle sentenze della Corte di Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture, complete di date e riferimenti bibliografici.

c) Note di aggiornamento, la cui stesura ha costituito la terza e più complessa fase di lavoro inerente alla compilazione delle note.

In esse, si è cercato, per quanto attuabile, di inserire tutti gli aggiornamenti della legislazione, sino all'atto di pubblicazione di ciascun volume, onde permettere al consultatore di avere il quadro più aggiornato possibile della materia trattata. La numerazione delle note è autonoma, a pagina, in numeri arabi progressivi.

4. — Tabelle.

Ciascun volume è corredato di tabelle, inserite nel testo se in numero limitato, allegate in fondo al volume se in numero considerevole o di particolare ampiezza.

Il contenuto delle stesse può essere di triplice materia:

a) tabelle statistiche, contenenti dati statistici ed elaborazione degli stessi;

b) tabelle contenenti norme legislative e contrattuali, quando, per una più esatta acquisizione degli argomenti, si sia considerata necessaria la pubblicazione, con maggior rilievo, dei testi integrali di leggi, decreti, accordi interconfederali, contratti collettivi di lavoro, ecc.;

c) prospetti di disposizioni, modalità, ecc., adeguati a rendere possibile al consultatore un riepilogo ed un riassunto di norme legislative o regolamentari.

La numerazione delle tabelle è in numeri arabi, sia se contenute nel testo e sia se raccolte in appendice di ciascun volume. Il numero arabo delle tabelle è, inoltre, indicato nel testo e nelle note, nelle citazioni corrispondenti.

A finalità puramente ordinative, nel testo i grafici sono stati incorporati nell'elenco delle tabelle. Ciò consentirà al consultatore una più agevole ed immediata facilità di ricerca.

5. — Abbreviazioni.

Per norma generale, si sono volute evitare nel testo tutte le abbreviazioni di qualsiasi dizione, onde rendere la lettura di più facile acquisizione. Nei richiami legislativi e nelle note si è, invece, fatto ampio uso di abbreviazioni, secondo le accezioni tradizionali ed i seguenti significati:

D.C.G.	= Decreto del Capo del Governo.
D.L.C.P.S.	= Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
D.L.	= Decreto legge.
D.L.L.	= Decreto legislativo luogotenenziale.
D.M.	= Decreto ministeriale.
D.P.R.	= Decreto del Presidente della Repubblica.
L.	= Legge.
L.R.	= Legge regionale.
R.D.	= Regio decreto.
R.D.L.	= Regio decreto legge.
T.U.	= Testo unico.
C.C.	= Codice civile.
C. Com.	= Codice di commercio.
C.N.	= Codice di navigazione.
Cost.	= Costituzione.
C.P.	= Codice penale.
C.P.C.	= Codice procedura civile.
C.P.P.	= Codice procedura penale.
acc. intcf.	= Accordo interconfederale.
c.c.l.	= Contratto collettivo di lavoro.

Sono state, inoltre, adottate le seguenti abbreviazioni generali:

<i>App.</i>	=	Corte d'Appello.
<i>art.</i>	=	articolo.
<i>c.</i>	=	comma.
<i>cap.</i>	=	capitolo.
<i>Cass.</i>	=	Corte di Cassazione.
<i>c.i.</i>	=	commissione interna.
<i>Cort. cost.</i>	=	Corte costituzionale.
<i>Gazz. Uff.</i>	=	Gazzetta Ufficiale.
<i>Min.</i>	=	Ministero.
<i>par.</i>	=	paragrafo.
<i>Pret.</i>	=	Pretura.
<i>pubbl.</i>	=	pubblicato.
<i>Reg.</i>	=	regolamento.
<i>sent.</i>	=	sentenza.
<i>sez.</i>	=	sezione.
<i>Trib.</i>	=	Tribunale.

Nel testo, gli enti pubblici e privati sono stati spesso indicati con sigle, delle quali, essendo ben noto il significato, non si predispone un particolare elenco alfabetico.

Alla stesura della Relazione sulle *Casse mutue private sostitutive*, redatta dall'on. **LEOPOLDO RUBINACCI**, hanno dato la loro collaborazione il dott. Ugo Piazzi e la dr.ssa Rita Salomone.

*

Il materiale statistico riguardante le Casse mutue private sostitutive dell'I.N.A.M. è stato elaborato presso il Centro meccanografico dell'Istituto di Statistica della Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali dell'Università degli Studi di Roma, a cura della dr.ssa Rita Salomone, assistente presso il suddetto Istituto.

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

PREVIDENZA SOCIALE

CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

Relatore: On. LEOPOLDO RUBINACCI

VOLUME XIII — PREVIDENZA SOCIALE

CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

INDICE

Capitolo I. — Le Casse mutue private sostitutive.

1. - <i>L'indagine sulle Casse mutue private sostitutive</i>	Pag.	19
2. - <i>La raccolta dei dati sulle Casse mutue aziendali sostitutive</i>	»	21
3. - <i>Origine e natura delle Casse mutue</i>	»	22
4. - <i>Lo sviluppo delle « società di mutuo soccorso » in Italia</i>	»	22
5. - <i>La mutualità sindacale</i>	»	24
6. - <i>Le Casse mutue aziendali nel periodo corporativo</i>	»	26
7. - <i>La disciplina contrattuale del trattamento mutualistico degli operai dell'industria del 1939</i>	»	28
8. - <i>La costituzione dell'Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori</i>	»	29
9. - <i>La fusione nell'I.N.A.M. degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove province</i>	»	32
10. - <i>Pronunciamento della Corte di Cassazione circa l'autonomia delle mutue aziendali</i>	»	35

Capitolo II. — L'elaborazione statistica dei dati raccolti sulle Casse mutue private sostitutive.

11. - <i>Premessa</i>	»	39
12. - <i>Distinzione delle Casse mutue secondo il tipo di azienda e la categoria di lavoratori assistiti</i>	»	48
13. - <i>Mutue e aziende secondo il numero degli assistiti</i>	»	56
14. - <i>Distribuzione territoriale delle Casse mutue</i>	»	57
15. - <i>Le attrezzature</i>	»	64
16. - <i>Le prestazioni sanitarie</i>	»	72
17. - <i>Le prestazioni integrative</i>	»	78
18. - <i>Le prestazioni economiche</i>	»	79
19. - <i>Forme di finanziamento</i>	»	81

20. - <i>Finanziamenti ed altre caratteristiche della Cassa</i>	Pag.	82
21. - <i>Le entrate</i>	»	84
22. - <i>Vari tipi di entrate</i>	»	90
23. - <i>Le uscite</i>	»	91
24. - <i>Considerazioni finali sulle prestazioni e sull'assistenza in generale</i>	»	98
25. - <i>Considerazioni finali sui bilanci ed i finanziamenti</i>	»	102
26. - <i>Rapporti azienda-mutua, Particolari gruppi di Casse mutue</i>	»	103
27. - <i>Conclusioni</i>	»	104

Capitolo III. — Orientamenti della Commissione d'inchiesta sulle Casse mutue private sostitutive

28. - <i>Orientamenti della Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alle Casse mutue private sostitutive</i>	»	109
29. - <i>Successivi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulle Casse mutue aziendali</i>	»	111
30. - <i>L'atteggiamento del Ministero del lavoro circa l'assorbimento nell'I.N.A.M. delle Casse mutue aziendali</i>	»	113
31. - <i>L'azione dell'I.N.A.M.</i>	»	114
32. - <i>I riflessi sugli ambienti interessati</i>	»	115
33. - <i>Una nuova sentenza della Cassazione</i>	»	117

Appendice:

<i>Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, a sezioni riunite, n. 2457 del 14 agosto 1950</i>	»	123
<i>Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite civili, n. 2028 del 27 giugno 1959</i>	»	126
<i>Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite civili, n. 3153 del 27 ottobre 1959</i>	»	131
<i>Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, II sezione civile, n. 972 del 12 maggio 1962</i>	»	134

CAPITOLO I

LE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

CAPITOLO I

LE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

Sommario: 1. - *L'indagine sulle Casse mutue private sostitutive.* 2 - *La raccolta dei dati sulle Casse mutue aziendali sostitutive.* 3. - *Origine e natura delle Casse mutue.* 4. - *Lo sviluppo delle « società di mutuo soccorso » in Italia.* 5. - *La mutualità sindacale.* 6. - *Le Casse mutue aziendali nel periodo corporativo.* 7. - *La disciplina contrattuale del trattamento mutualistico degli operai dell'industria del 1939.* 8. - *La costituzione dell'Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.* 9. - *La fusione nell'I.N.A.M. degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove province.* 10. - *Pronunciamento della Corte di Cassazione circa l'autonomia delle mutue aziendali.*

1. - L'indagine sulle Casse mutue private sostitutive.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, nel quadro delle sue indagini in ordine alla tutela previdenziale dei lavoratori, ha preso in esame anche il problema delle Casse mutue private sostitutive. Nel presente volume vengono riportati i risultati dell'apposita rilevazione esperita sull'argomento.

Com'è noto, la *legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77)*, concernente la costituzione dell'Ente Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori — mirava, fra l'altro, a conferire una struttura unitaria alle molteplici e varie istituzioni che erano sorte, soprattutto per effetto della contrattazione collettiva. Fra l'altro la legge stabiliva l'obbligo di iscrizione all'Ente dei lavoratori di ogni ramo di attività rappresentati dalle rispettive associazioni sindacali, e disponeva la fusione nell'Ente della quasi totalità degli organismi cui era allora affidata la gestione dell'assicurazione contro le malattie.

Non si può non rilevare al riguardo che, mentre con la *legge 11 gennaio 1943, n. 138*, all'art. 38 fu previsto l'assorbimento da parte dell'I.N.A.M. anche delle Casse mutue aziendali, con lo stesso articolo era però espressamente stabilito che occorresse un decreto reale — su proposta del Ministro delle corporazioni — perché si effettuasse in concreto la fusione degli Enti. Vero è che un *decreto reale* fu emanato il 6 maggio 1943 col n. 400, ma esso non assume le Casse mutue aziendali fra gli Enti da assorbire nell'I.N.A.M. entro la data dal decreto stesso stabilita. In tale decreto, infatti, sono sì indicati una serie di Istituti e di Enti ed infine si dice: « ... *nonché gli Enti che fanno parte o aderiscono a quelli contemplati nel presente articolo...* » e fra i quali ultimi, è indicata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia; ma le Casse mutue aziendali a quell'epoca non facevano parte né aderivano a detta Federazione. E questa « non appartenenza » risulta espressa chiaramente dal contratto collettivo del 3 gennaio 1939 — con il quale fu costituita la Federazione delle C.M.M. — dove all'art. 3 è detto: « ... *Le Casse mutue aziendali sono mantenute presso quelle aziende ove già funzionano all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto e sempre quando abbiano un numero di iscritti non inferiore a 700 e giurisdizione nell'ambito di una sola provincia* ».

Da quanto precede risulta che, pur essendo prevista dalla *legge n. 138 dell'11 gennaio 1943* la fusione delle Casse mutue aziendali nell'I.N.A.M., questa fusione non venne dipoi esecutivamente disposta, non essendovi per essa specifica menzione nel *decreto reale* del 6 maggio 1943 né in decreti successivi, del resto mai emanati. Se il Pubblico Potere avesse ritenuto di includere le mutue aziendali fra gli Enti per cui era esecutivamente disposta la fusione, avrebbe adottato la stessa terminologia con cui le Casse mutue aziendali sono indicate nella *legge n. 138*. È chiaro che ciò fu espressamente voluto, limitandone la portata a quegli Enti per cui la fusione era di più urgente attuazione (fra i quali la Federazione delle mutue con la sua organizzazione periferica) riservando ad un successivo provvedimento la questione delle mutue aziendali.

Tant'è che la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, pur compresa nel citato art. 38 fra gli Enti sottoposti all'assorbimento, ne è poi rimasta esclusa in quanto — come le mutue aziendali — non contemplata dal *R.D. del 6 maggio 1943*, né in decreti successivi.

Così questa fusione che avrebbe dovuto avere effetto, per ciascuno degli enti, alla data che sarebbe stata fissata con apposito decreto,

subì varie deroghe da quella concernente la Cassa nazionale assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, a quella delle Casse di *Trento e Bolzano*, fino alle centinaia di Casse mutue aziendali ed interaziendali, alcune delle quali di dimensioni notevoli, perché costituite in seno ad importanti complessi industriali. Queste Casse aziendali ed interaziendali rimasero sottratte alla fusione e, all'epoca della inchiesta, conservavano ancora, quali organismi di fatto, la gestione dell'assicurazione.

Allo scopo di approfondire l'indagine su questo importante aspetto della tutela previdenziale, la Commissione parlamentare d'inchiesta predisponendo una raccolta di dati concernenti appunto le Casse mutue private. Venivano in proposito richiesti alle aziende, i cui dipendenti fossero tutelati contro le malattie attraverso una Cassa aziendale, alcuni dati utili a fornire elementi di giudizio su questo importante problema.

2. - La raccolta dei dati sulle Casse mutue aziendali sostitutive.

A ciascuna azienda interessata veniva richiesto di fornire anzitutto statuti e regolamenti della Cassa relativi alla disciplina normativa in vigore, per la tutela contro le malattie, nonché i bilanci della Cassa aziendale, relativi agli anni 1952-53-54-55 e 1956. Si chiedevano inoltre notizie in ordine alle attrezzature strumentali della Cassa, alla loro distribuzione e funzionamento e alle convenzioni con terzi, ai fini della erogazione delle prestazioni. Veniva richiesta infine una relazione esplicativa in merito all'attività della Cassa, con particolare riguardo, per ciascuno degli ultimi tre anni (1954-1955-1956), al numero degli iscritti (distintamente per operai ed impiegati ed in ciascuna qualifica per sesso) e al numero dei rispettivi familiari, alle prestazioni di vario tipo erogate, distintamente per iscritti e per loro familiari, ai casi e giornate di malattia, ai casi e giornate di ricovero, al sistema di finanziamento della Cassa, all'importo dei contributi riscossi, all'importo delle spese sostenute per singola voce di uscita, nonché ogni altra notizia utile alla valutazione comparativa dell'attività della Cassa mutua di malattia esistente presso ciascuna azienda.

I dati forniti dalle aziende sono stati elaborati, traendone, per quanto possibile, considerate talune reticenze e lacune riscontrate nel materiale informativo inviato dalle aziende, tutte le notizie utili ad una migliore valutazione della situazione esistente in questo particolare settore.

Prima peraltro dell'esposizione dei dati raccolti sarà opportuno richiamare alcune notizie essenziali, utili ad una migliore comprensione del problema delle Casse mutue private sostitutive.

3. - Origine e natura delle Casse mutue.

Le origini della mutualità di malattia vanno ricercate in tempi lontani, nelle prime forme associative spontanee, dirette prevalentemente ad assicurare agli aderenti un sussidio per il caso di eventi dannosi (malattia e mancanza di lavoro) e alle famiglie un aiuto in caso di decesso del socio.

La forma tipica di associazione mutualistica sorta con le corporazioni nel Medio Evo e che ha occupato un posto di primaria importanza nelle alterne vicende sociali susseguitesi nella storia, si è affermata poi nelle società o Casse di mutuo soccorso, sorte numerosissime da iniziative locali. Amministrate dagli stessi soci, le Casse di mutuo soccorso provvedevano tempestivamente all'erogazione del sussidio di malattia e godevano di grande fiducia dato il carattere familiare col quale si svolgeva, alla portata di tutti, la loro gestione.

Le Casse di mutuo soccorso sono organizzazioni mutualistiche volontarie, sorte dall'esigenza di sostituire, in caso di evento dannoso, alla difesa individuale una difesa associata, con la costituzione di un fondo comune alimentato dalle contribuzioni dei soci e capace di assicurare un tempestivo, anche se limitato, intervento sanitario ed economico a favore dei soci e delle loro famiglie al verificarsi dell'evento stesso.

Dopo il 1848 esse si svilupparono sia tra gli artigiani e i contadini sia tra gli operai, malgrado la diffidenza delle pubbliche autorità. Numerosi mestieri ebbero il loro sodalizio mutualistico. Nel 1869 esistevano già in Italia oltre cinquecento mutue.

Queste Casse hanno, nel risorto Stato italiano, la loro prima regolamentazione nel 1886 con la *legge 15 aprile, n. 3818 (Gazz. Uff. 29 aprile 1886, n. 100)*.

4. - Lo sviluppo delle « società di mutuo soccorso » in Italia.

Questa legge, pur essendo rivolta a favorire e tutelare le Casse di mutuo soccorso, in effetti, attraverso i predisposti controlli amministrativi e le limitazioni e condizioni che ne vincolavano l'attività, si era risolta piuttosto in un freno al libero sviluppo di esse. È tut-

tavia interessante notare l'enorme diffusione di tali organismi, quale si rileva dalla pubblicazione statistica *Le società di mutuo soccorso al 12 dicembre 1904*, edita dal Ministero agricoltura, industria e commercio.

Si apprende da essa che a quella data si contavano 6.535 società del genere, delle quali 1.548 giuridicamente riconosciute ai sensi della legge del 1886 e 4.987 esistenti solo di fatto.

I soci erano 926.027, comprese 76.608 donne, con una consistenza numerica media di essi, per società, non superiore a 146.

Inoltre è da notare che l'80% delle società contava da 100 a 199 soci, mentre solo il 20% ne aveva da 200 a 500 e più.

In particolare si rileva che il periodo di maggiore sviluppo delle Casse di mutuo soccorso fu il trentennio 1873-1904, durante il quale da 1.146 Casse si passa, nel 1885, a 4.772 Casse, e, nel 1904, a 6.535 Casse.

Il successivo periodo 1905-1916 registra un aumento di 194 unità. In seguito un'indagine statistica ministeriale del 1924 presenta una diminuzione nel numero delle Casse (5.710) e nel numero dei soci (885.393).

Il maggior numero di tali organismi era costituito dalle Casse mutue operaie, sorte ad iniziativa di associazioni di lavoratori, specie di alcune categorie dell'industria. Più modeste proporzioni numeriche avevano le Casse mutue non operaie.

Trattavasi in sostanza di un numero pleorico di piccoli organismi mutualistici, privi in gran parte di un'adeguata efficienza finanziaria e tali perciò da non poter garantire, il più delle volte, la necessaria stabilità funzionale.

Va rilevato in proposito che l'attività delle Casse di mutuo soccorso, anche se assume aspetti assicurativi, non può certamente essere assimilata a quella di enti assicuratori, in quanto in esse talvolta prevalgono caratteri assistenziali, cooperativistici, ecc. La libera mutualità ha, comunque, rappresentato un notevole progresso in materia previdenziale perché ha favorito tra i lavoratori il sorgere di iniziative di risparmio volontario che si sono in seguito positivamente sviluppate nella mutualità sindacale.

Le Casse di mutuo soccorso, fino a che non intervenne una disciplina generale obbligatoria per l'assistenza di malattia, assolsero alla loro funzione sociale di assistenza economica e di educazione solidaristica con risultati positivi. Esse meritavano, perciò, nella generale considerazione, di essere sostenute e rafforzate mediante intervento

dello Stato, come del resto era avvenuto o stava avvenendo in molti Stati esteri.

Così nel 1915 il Consiglio superiore per l'assistenza e la pubblica beneficenza emise il voto per un'assicurazione di malattia e nel 1917 fu nominata un'apposita Commissione ministeriale per lo studio della questione e per l'elaborazione al riguardo di un progetto di legge.

Questo progetto, predisposto sul principio dell'assicurazione obbligatoria, fu ultimato nel 1919; ma, nonostante che alla sua elaborazione avessero partecipato insigni cultori della materia e autorevoli rappresentanti delle associazioni interessate, non ebbe seguito.

Il principio insito nel progetto di non affidare la gestione della nuova assicurazione alle Casse di mutuo soccorso, non ritenute idonee, e la necessità di ridurre l'eccessivo numero di esse, fu senza dubbio uno dei più forti motivi polemici che arrestarono il corso del progetto medesimo.

Alle mutue di soccorso esistenti si aggiunsero poi, immediatamente dopo la guerra 1915-18, le mutue cosiddette « sanitarie » che, in confronto alle altre, si presentavano meglio caratterizzate, quanto alle prestazioni concesse, quali organismi assistenziali di malattia. Esse assolvevano ad una funzione analoga all'assistenza sanitaria gratuita, concessa dai Comuni agli ammalati iscritti negli elenchi dei poveri, ed accoglievano perciò come soci coloro i quali, esclusi dagli elenchi medesimi e non potendo d'altra parte sopportare agevolmente da soli le spese mediche per sé e per la propria famiglia, volevano assicurarsi, per il caso di malattia, le prestazioni sanitarie, versando alla mutua un determinato contributo.

5. - La mutualità sindacale.

Peraltro, una svolta importante nella mutualità di malattia si ebbe con l'avvento della mutualità sindacale, che nell'intervallo tra le due guerre mondiali venne promossa e realizzata, in base ad un indirizzo generale obbligatorio, ad iniziativa delle associazioni sindacali, mediante l'istituzione delle Casse mutue di malattia per i lavoratori subordinati, amministrate da organi dotati di rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori ed ai cui oneri si faceva fronte con contributi degli uni e degli altri.

La mutualità sindacale, a mezzo dei contratti collettivi, estese la tutela per le malattie a grandi masse di prestatori d'opera e loro fami-

liari e preparò così l'assicurazione generale obbligatoria contro le malattie.

Le tappe dell'evoluzione della mutualità sindacale in Italia possono essere così sinteticamente delineate.

Va anzitutto premesso che il R.D. 6 maggio 1928, n. 1251 (*Gazz. Uff.* 15 giugno 1928, n. 139), contenente norme per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, prescriveva che nessun contratto collettivo di lavoro potesse essere pubblicato ove non contenesse, tra le altre, norme precise sul trattamento al lavoratore in caso di malattia, salvo che il regolamento di tale materia risultasse già contemplato nelle leggi vigenti o non fosse richiesto dalla speciale natura del rapporto, o che il contratto collettivo medesimo contenesse l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione con successivi patti da stipularsi entro un prefissato periodo di tempo.

Nel settore dell'*agricoltura* nel 1929, a seguito di convenzione intervenuta tra le due Confederazioni dell'agricoltura, venne costituita la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli, che provvedevano all'assistenza malattia con contributi paritetici ed estendevano il loro intervento anche ai mezzadri e ai coloni.

Erano complessivamente iscritti sette milioni e mezzo circa tra assicurati e familiari. Con successivo accordo del 1936 venne creata la Cassa nazionale malattia per gli impiegati agricoli e forestali.

Nel settore dell'*industria* nel 1930 venne istituita, per contratto collettivo tra le Confederazioni interessate, la Federazione nazionale delle Casse mutue dell'industria, che provvedevano all'assistenza mediante contributi paritetici ed estendevano l'assistenza malattia ai lavoratori manuali della categoria. Gli assistibili, tra lavoratori e familiari, erano sette milioni e mezzo circa. Per gli impiegati vennero create Casse mutue provinciali che assistevano i dipendenti delle aziende industriali, artigiane e cooperative.

Nel settore dei *trasporti* sempre nel 1930, a seguito di altro contratto collettivo, fu istituito l'Ente nazionale di assistenza per gli addetti ai trasporti terrestri e alla navigazione interna.

Nel settore del *commercio*, in seguito ad accordi confederali, il R.D. 24 ottobre 1929, n. 2608 (*Gazz. Uff.* 19 novembre 1929, n. 269), riconobbe la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio. Gli iscritti, tra lavoratori e familiari, erano circa quattrocentomila. Nel 1940 venne riconosciuto l'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

Nel settore del *credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari* con contratto collettivo del 1938 venne attuata l'assistenza malattia a duecentocinquantamila lavoratori. Venne, con decreto reale dello stesso anno, riconosciuto l'Istituto nazionale di assistenza per queste categorie.

Nel campo dei *lavoratori autonomi* vennero pure istituiti a fini assistenziali numerosi organismi.

Nell'ambito della mutualità sindacale, peraltro, l'ordinamento variava a seconda dei settori. Nell'industria si registravano Casse mutue aziendali per il personale di imprese con almeno cento operai, Casse mutue interprofessionali o miste, per operai occupati in aziende di diverso indirizzo produttivo, Casse mutue professionali, per operai di una stessa categoria di mestiere e Casse mutue interaziendali, per lavoratori dipendenti da aziende consimili od esercenti attività affini.

Negli altri settori, invece, gli organismi mutualistici avevano carattere prevalentemente territoriale, e cioè provinciale, regionale o nazionale.

6. - Le Casse mutue aziendali nel periodo corporativo.

Il periodo che si considera fu decisivo per le Casse di mutuo soccorso, che si videro in gran parte assorbite o eliminate. Quelle che sopravvissero si riunirono in una organizzazione separata e distinta, la Federazione nazionale della mutualità volontaria.

Si ebbe in questo periodo una particolare fioritura delle Casse mutue di malattia aziendali ed interaziendali, per le quali tra l'altro si prescindeva dal criterio territoriale su cui si basava invece l'ordinamento mutualistico professionale del regime.

Ed infatti il 6 marzo 1930, in Roma, tra la Confederazione generale dell'industria e quella dei Sindacati dei lavoratori del settore, fu stipulato lo statuto tipo per le Casse mutue professionali, interaziendali o interne di assistenza per malattie. Per la costituzione di queste ultime, salvo diversi accordi stipulati dalle organizzazioni locali, il numero minimo di operai occorrenti era fissato in cento.

A differenza che per le mutue professionali, per le Casse interne aziendali lo statuto del 1930 prescriveva: « Il datore di lavoro è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione della mutua il locale ed il personale amministrativo necessario per il regolare funzionamento dell'Istituto, che però conserva piena autonomia amministrativa ».

Lo statuto del 1930 costituì in effetti il primo tentativo di coordinamento formale dell'organizzazione mutualistica di malattia e per-

tanto non poteva non rivelare, nella sua applicazione pratica, manchevolezze e difetti. Infatti la determinazione di 100 aderenti quale numero minimo di operai necessari per dare vita alle mutue aziendali ebbe ad appalesarsi del tutto errata. Ne derivò la costituzione di una pletera di mutue (oltre 2.000) delle quali una gran parte non aveva possibilità di agevole funzionamento. Evidentemente fu omesso allora di tener conto dell'esempio e dell'esperienza delle legislazioni estere in materia, che avevano posto su basi più razionali la valutazione del numero minimo di aderenti per l'istituzione delle Casse mutue e per realizzare le loro necessità funzionali.

In verità era mancata fino allora in quel sistema mutualistico una direttiva unitaria e superiore di controllo e di remora al pullulare delle numerosissime Casse. In specie, per quanto riguarda le Casse mutue aziendali, scarsamente conosciuta e tanto meno controllata era la loro posizione.

Tale stato di cose ed il progredire stesso della mutualità rendeva sempre più urgente la necessità di un organismo superiore di coordinamento sull'attività amministrativa ed assistenziale delle Casse mutue.

A ciò fu provveduto innanzi tutto nel settore industriale con il *R.D.L. 6 settembre 1934, n. 1619 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1934, n. 243)*, che istituiva la Federazione nazionale delle Casse mutue dell'industria, e con il *D.M. 1° giugno 1935*, che, ai sensi del citato decreto-legge, ne approvava lo statuto. Tra gli scopi della Federazione nazionale, della quale facevano parte tutte le mutue professionali ed aziendali, legalmente costituite od anche esistenti di fatto, l'art. 3 dello statuto prevedeva quello di prescrivere i criteri per la gestione tecnica ed amministrativa delle Casse e controllarne l'osservanza e quello di attuare il coordinamento dei servizi delle Casse mutue a mezzo di organi di collegamento e di gestione.

Nel campo di applicazione dei predetti provvedimenti le Casse mutue aziendali occupavano numericamente un posto di rilievo. Alla fine del 1935, infatti, su un totale di 1.981 Casse mutue esistenti, le Casse aziendali per operai, costituite nelle diverse categorie professionali, ammontavano al cospicuo numero di 1.593 con 785.927 iscritti, e perciò con un numero medio di 493 iscritti, mentre le Casse mutue professionali ed interprofessionali ascendevano a 388 con 1.300.045 iscritti e perciò con un numero medio di iscritti pari a 3.351.

Anche se l'organizzazione delle Casse mutue era, a quella data, in via di coordinamento e di sistemazione, non si può non constatare nei riguardi delle Casse mutue aziendali l'esigua proporzione del numero

degli iscritti in rapporto al numero degli enti mutualistici. I criteri organizzativi di eccessiva larghezza contenuti nello statuto tipo del 1930 facevano ancora sentire i loro riflessi, e giustificavano quindi il permanere di indirizzi rivolti a limitare e ridurre il numero di questi enti.

A tali indirizzi si ispira il già ricordato contratto collettivo nazionale 1° luglio 1936, stipulato per la costituzione delle Casse mutue di malattia per gli impiegati delle aziende industriali, artigiane e cooperative, il quale, dopo aver disposto al riguardo all'art. 1 la costituzione in ciascuna provincia di una Cassa mutua interprofessionale, dettava all'art. 4 speciali norme per la costituzione delle Casse mutue aziendali, ed in deroga alle norme generali di contratto, prevedeva all'uopo la formalità della presentazione di una domanda alle Unioni provinciali.

Queste ultime, prescriveva l'art. 4 citato, « esamineranno tali domande, tenendo presenti, per l'approvazione di esse, le circostanze che possono garantire sia tecnicamente che finanziariamente il funzionamento delle costituende Casse e, in caso di accettazione, ne concorderanno i relativi statuti, i quali saranno redatti attenendosi, in linea di massima, al presente contratto ».

Indubbiamente la nuova disciplina contrattuale si presentò organica e razionale. Essa, introducendo criteri di selezione e di valutazione preventiva della capacità funzionale delle costituende Casse mutue aziendali, operò, almeno nel settore impiegatizio, in senso fortemente limitativo e pose un freno al sorgere indiscriminato delle mutue stesse.

Così nel 1937 le Casse mutue aziendali per impiegati dell'industria erano 38 con 12.276 iscritti, e nel 1938 le Casse stesse ammontavano a 73 con 26.477 iscritti.

Peraltro, per quanto riguarda l'organizzazione delle mutue aziendali operai dell'industria, nel 1937 ne risultavano costituite 1.624 con 941.174 iscritti, di fronte a 395 Casse mutue professionali con 1.432.318 iscritti; e nel 1938 esse ammontavano a 1.527 con 955.879 iscritti, mentre le mutue professionali erano 394 con 1.660.834 iscritti.

7. - La disciplina contrattuale del trattamento mutualistico degli operai dell'industria del 1939.

Più appropriati criteri ebbe a seguire invece il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 sulla disciplina del trattamento mutualistico degli operai dell'industria.

Tale contratto contiene all'art. 3 norme particolari in materia di Casse mutue aziendali, disponendo che esse « sono mantenute presso

quelle aziende ove già funzionano all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto e sempre quando abbiano un numero di iscritti non inferiore a 700 e giurisdizione nell'ambito di una sola provincia ».

L'art. 3 citato, inoltre, prevede che, in casi particolari, concorrendo l'accordo delle competenti associazioni ed il parere favorevole della Federazione nazionale Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, il mantenimento e la costituzione di mutue aziendali potrà anche avvenire in deroga ai criteri di cui sopra, ma, in ogni caso, la costituzione di nuove mutue aziendali è limitata alle aziende di nuovo impianto.

Trattasi di norme ispirate ad evidente drasticità e dirette decisamente a ridurre il numero delle mutue aziendali già esistenti, con la eliminazione di quelle aventi un numero di iscritti inferiore a 700 ed a contenere il sorgere di nuove mutue, limitandone la costituzione soltanto presso aziende di nuovo impianto.

Senonché il frazionamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori nelle varie federazioni nazionali di settore e nei vari enti e Casse mutue che ne facevano parte o vi aderivano, determinò in seguito un movimento per la concentrazione di tutti i predetti organismi in un istituto unitario sul piano nazionale ed il movimento stesso trovò la sua conclusione formale nella *legge* già accennata *11 gennaio 1943, n. 138*, con la quale fu costituito l'« Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

Si vedrà più avanti il graduale manifestarsi del pensiero del legislatore, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, anche in relazione al fatto, pure rilevato dalla Corte stessa, che la *legge n. 138* si occupa essenzialmente della struttura e dell'organizzazione dell'I.N.A.M. (ossia di quello che fu poi l'I.N.A.M.) e non disciplina che in modo disorganico incompleto e non unitario la tutela previdenziale di malattia: essa costituisce, come è stato pure rilevato dalla Suprema Corte, un compromesso tra le strutture tradizionali del mutualismo e le formule dell'assicurazione obbligatoria.

8. - La costituzione dell'Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Tale Ente (ai sensi dell'art. 1 del *D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435 - Gazz. Uff. 14 giugno 1947, n. 133* - assumerà la denominazione di « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie »), diventava, quindi, l'organo mediante il quale le organizzazioni sinda-

cali dei datori di lavoro e dei lavoratori dovevano assolvere i loro compiti di assistenza dei lavoratori e dei loro familiari in caso di malattia.

La *legge 11 gennaio 1943, n. 138*, già citata, stabiliva, infatti (articolo 4) che: « sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione dei lavoratori del commercio, alla Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma ».

Nel successivo art. 38 si stabiliva: « la Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove province e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, *nonché quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia* deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fuse nell'Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà determinata la data dalla quale avrà effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti ».

In una fase molto critica della vita nazionale si pervenne così, senza adeguata preparazione, e limitatamente all'area del lavoro privato, alla fase dell'assicurazione obbligatoria stabilita per legge, dopo che la fase formativa ad ispirazione volontaristica e sindacale aveva pressoché generalizzato la tutela sanitaria ed economica in caso di malattia ai prestatori d'opera ed ai loro familiari, peraltro in una pluralità di organismi delle più diverse dimensioni e forme.

Mentre le difficoltà e l'instabilità della situazione politica e militare del tempo avrebbero forse dovuto suggerire un rinvio, o quanto meno una limitazione agli organismi di carattere nazionale, dell'unifi-

cazione degli enti di assistenza contro le malattie, si decise la fusione di tutti gli enti, compresi quelli periferici di cui si ignoravano le esatte caratteristiche e le possibilità. Non sembra sia stata infatti preventivamente attuata un'adeguata ricognizione della situazione, specie per quanto riguardava sfera di attività, consistenza patrimoniale, entità dei contributi, attrezzatura assistenziale, organici del personale.

Con l'istituzione dell'« Ente Mutualità » — avente personalità di diritto pubblico e delegato a svolgere la sua azione su tutto il territorio italiano — lo Stato attribuì al nuovo Ente la gestione del servizio sociale e di assistenza ai lavoratori per le malattie, ma non in regime di monopolio, bensì utilizzando, come già era avvenuto per altre forme di assicurazioni sociali, le esistenti istituzioni mutualistiche nate per iniziativa dei gruppi e delle categorie interessate, alcune delle quali avevano conseguito soddisfacenti risultati, mentre altre erano passive o quasi (1).

In tal modo dalla prima fase formativa estrinsecantesi attraverso i contratti di lavoro si pervenne alla fase dell'assicurazione obbligatoria stabilita per legge.

Scopo della riforma era creare un Istituto il quale, unitario e nazionale, potesse gestire e controllare l'assicurazione contro le malattie di determinati settori produttivi, ed è a tal fine che la *legge* del 1943 elencò, nel suo art. 38, gli Enti che avrebbero dovuto essere fusi nell'« Ente Mutualità », escludendo con ciò stesso il carattere monopolistico alle funzioni ed ai servizi affidati al detto Istituto.

Quanto alla data dalla quale avrebbe dovuto avere effetto la fusione di ciascuno degli Enti menzionati, essa, per il capoverso del citato art. 38, avrebbe dovuto essere determinata con decreto reale, su proposta dell'allora Ministro per le corporazioni.

Ed infatti, qualche mese dopo, fu provveduto con il *R.D. 6 mag-*

(1) Non bisogna dimenticare che la *legge* del 1943 è nata in periodo di guerra. Come è noto, a causa dei bombardamenti e distruzioni avvenute particolarmente in alcune province ed in special modo per alcuni complessi industriali, la mutualità aveva subito un forte contraccolpo per effetto del minor gettito derivante dai minori salari (molti operai sospesi, molti in Cassa di integrazione) mentre, di contro, le necessità sanitarie della popolazione esigevano continuità di assistenza.

L'allargamento in campo nazionale della mutualità era perciò provvedimento che s'imponeva per situazione bellica; furono pertanto lasciate in vita (attraverso il congegno legislativo di cui è parola nel testo) parecchie mutue aziendali che potevano far fronte alla situazione.

gio 1943, n. 400 (1), che determinava la data di fusione nell'« Ente Mutualità » degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove province e però, come si è visto più sopra, e come risulterà dall'indagine, non nell'integrale portata dell'art. 38 della *legge*, essendo rimaste escluse dall'assorbimento la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e le Casse mutue aziendali; né venne emanato il regolamento di esecuzione che pure era stato previsto nell'art. 2 per cui il nuovo Ente si trovò costretto ad operare sulla base delle norme elaborate dalla contrattazione intersindacale per quanto si riferiva all'erogazione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi.

Di conseguenza continuarono a sussistere e ad operare in notevole numero organismi aventi limitata giurisdizione ed assorbenti rilevanti masse di iscritti. E cioè le Casse non ancora incorporate dall'I.N.A.M. proseguirono la loro attività in modo del tutto autonomo.

9. - La fusione nell'I.N.A.M. degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove province.

Come si è detto, con *R.D. n. 400 del 1943*, venne stabilito che dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del Decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* aveva effetto la fusione nell'Ente Mutua-

(1) *R. D. 6 maggio 1943, n. 400. - Determinazione della data di fusione nell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove province.* (Gazz. Uff. 29 maggio 1943, n. 125).

Art. 1.

Dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ha effetto la fusione, nell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori », della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio; della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria; della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli; dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari; delle Casse provinciali e circondariali di malattia delle nuove province e degli enti autorizzati ad esercitare l'assicurazione di malattia ai sensi dell'art. 7 del *R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2146*, convertito nella *legge 24 maggio 1926, n. 893*, modificato dalla *legge 23 gennaio 1933, n. 117*, e dalla *legge 17 luglio 1942, n. 998*, nonché degli enti che fanno parte o aderiscono, a quelli contemplati nel presente articolo.

Art. 2.

Alla data indicata nell'art. 1 sono trasferiti all'« Ente Mutualità fascista » le attività e passività dei singoli Enti di cui nell'articolo stesso.

lità delle Casse ed Enti mutualistici, mentre dal 1° giugno 1943 erano trasferite all'Ente stesso le attività e passività dei singoli Enti come all'art. 2 del decreto medesimo era disposto.

L'Ente Mutualità, pertanto, dava comunicazione agli Enti interessati che l'unificazione dei servizi veniva effettuata subito al centro, mentre nelle province era temporaneamente limitata ai servizi sanitari, per essere poi proseguita per gradi e per tempi successivi nei confronti degli altri servizi.

Per le mutue provinciali ed aziendali dell'industria si stabiliva che i Consigli direttivi continuassero a restare in funzione, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Il nuovo Ente si proponeva quindi di subentrare gradatamente nelle funzioni assistenziali degli organismi interessati alla fusione, mentre intendeva privarli subito dell'autonomia nel campo dell'assicurazione di malattia, a seguito dei poteri conferiti dalla legge al nuovo Istituto. Non sappiamo quale sarebbe stata la reazione delle Casse mutue aziendali qualora il nuovo Ente avesse proceduto nell'azione di assorbimento, perché a causa degli eventi bellici e civili susseguitisi proprio a partire dal giugno 1943, accadde che il nuovo Istituto non poté né ebbe convenienza — specie nei confronti di grandi complessi industriali — a portare a compimento il concreto processo della totale incorporazione dei vari organismi attraverso atti formali di presa di possesso. Infatti, se fu facile attrarre nell'ambito della nuova e più vasta mutualità le due federazioni nazionali, rispettivamente dell'industria e dell'agricoltura, nonché i due enti nazionali, rispettivamente per il commercio e il credito, molto più difficile si presentò — anche per motivi economici — il compito di raccogliere l'eredità delle varie centinaia di iniziative sorte dalla matrice sindacale con le strutture più diverse sul territorio dello Stato. Quando poi l'Italia fu divisa in due dalle vicende belliche apparve opportuna la sopravvivenza di organismi che provvedessero, comunque, ad erogare le prestazioni.

Ma, cessato il conflitto, gran parte delle Casse mutue continuarono a comportarsi autonomamente anche perché la *legge 1943, n. 138*, non era stata loro estesa: in realtà era mancato nei loro riguardi il decreto di estensione dell'assorbimento, che avrebbe dovuto fissarne la data di decorrenza, così come era avvenuto per gli altri organismi mutualistici con il *R.D. 6 maggio 1943, n. 400*.

D'altra parte varî motivi avrebbero ostacolato l'azione dell'Ente Mutualità nei riguardi delle mutue aziendali.

Intanto occorre osservare, in linea generale, che una nuova situazione venne a costituirsi con il nuovo clima politico e sociale creatosi dopo la caduta del regime fascista e del relativo ordinamento corporativo.

Un primo ostacolo era costituito dall'opportunità di rispettare le più vantaggiose condizioni assistenziali e previdenziali conseguite dai lavoratori attraverso la contrattazione collettiva, condizioni che, comunque, in caso di fusione, non potevano essere sacrificate a beneficio di un allineamento generale ed uniforme delle prestazioni dell'Ente mutualistico unico nazionale.

Gli stessi lavoratori interessati erano contrari all'abbandono di vecchi sistemi, per lungo tempo proficuamente sperimentati.

Era d'altra parte impossibile separare negli enti gestori di tutele multiple la sola assistenza di malattia per trasferirla all'Ente unico mutualistico, senza turbare l'andamento delle rimanenti gestioni, a danno dei lavoratori.

Per questi ed altri motivi la fusione nell'Istituto unico dei numerosi enti mutualistici allora esistenti ha trovato in effetti un'applicazione soltanto parziale.

In questo quadro il fatto di maggior rilievo è costituito dalla mancata fusione nell'I.N.A.M. delle numerose Casse mutue aziendali ed interaziendali di malattia.

Dopo la cessazione delle ostilità, infatti, i tentativi degli organi periferici dell'Istituto di sviluppare l'azione per il controllo delle mutue aziendali furono vivamente osteggiati sia da parte operaia che da parte padronale e la questione fu anche portata all'esame del Ministero del lavoro dalla Confederazione generale del lavoro, con la proposta di rinviare *sine die* l'applicazione della *legge 11 gennaio 1943, n. 138*, nei confronti delle mutue stesse.

Il Ministero del lavoro, per motivi di pratica opportunità, ritenne di non modificare la situazione di fatto esistente, consentendo che si soprassedesse all'attuazione della fusione nell'Istituto delle mutue aziendali. Né venne emanato il decreto previsto dalla legge per la determinazione della data della effettiva fusione.

L'indirizzo costantemente seguito dal Ministero del lavoro fu, tuttavia, quello di vigilare affinché la situazione delle mutue aziendali non potesse in alcun modo essere variata e di impedire quindi sia la costituzione di nuove mutue sia l'ampliamento o comunque la modifica della sfera di azione di quelle esistenti. Il Ministero evitò qualsiasi determinazione che potesse condurre ad un riconoscimento for-

male, anche implicito, delle mutue aziendali quali enti operanti in funzione sostitutiva dell'I.N.A.M. Per esempio esso respinse categoricamente, in occasione della *legge 26 agosto 1950, n. 860* (*Gazz. Uff.* 3 novembre 1950, n. 253) sulla tutela delle lavoratrici madri (1) e della *legge 4 agosto 1955, n. 692* (*Gazz. Uff.* 18 agosto 1955, n. 189) sull'assistenza sanitaria ai pensionati della previdenza sociale, le richieste di mutue singole o di gruppi di mutue di essere abilitate alla gestione delle tutele a favore dei lavoratori facenti parte dei rispettivi complessi aziendali (2). E tuttavia si deve constatare che alcune Casse mutue furono in via amministrativa e mediante convenzione con l'I.N.A.M. autorizzate a conservare l'assistenza ai propri iscritti passati alla quiescenza.

Si determinò così una situazione di acquiescenza al mantenimento dell'autonomia da parte di quelle mutue che offrivano una sufficiente garanzia economica e funzionale, in attesa che la questione delle mutue aziendali potesse essere adeguatamente affrontata per una soluzione definitiva, conforme all'art. 38 della *legge 11 gennaio 1943, n. 138*.

Nel frattempo intervenne sulla questione, nel 1950, un importante pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione.

10. - Pronunciamento della Corte di Cassazione circa l'autonomia delle mutue aziendali.

La Corte di Cassazione a sezioni riunite, con sentenza n. 2457 del 14 agosto 1950 (3) e successivamente nn. 1117, 1619 e n. 3265 del 1952, 15 aprile 1953 e n. 2585 del 13 settembre 1955, ebbe ad affermare e poi a sostenere che la successione tra le predette Casse ed Enti e l'I.N.A.M. non era ancora avvenuta, per mancanza degli adempimenti

(1) Per quanto, poi, attiene alla *Legge 26 agosto 1950, n. 860*, l'interpretazione datane dalla Cassazione con sentenza del 1962 (n. 972) ha ricondotto — come si vedrà più avanti — l'assicurazione di maternità nella sfera giuridica dell'assicurazione di malattia, riconoscendo che le prestazioni come i diritti contributivi inerenti alla maternità sono di competenza dell'ente che effettua l'assistenza di malattia. Perciò anche alle Casse mutue aziendali.

(2) Va al riguardo rilevata la formula usata dal Legislatore del 1955 che, nell'escludere la competenza delle mutue aziendali nei confronti dei loro iscritti passati al pensionamento, riconosce l'esistenza delle mutue stesse « comunque costituite e di fatto non ancora assorbite nell'Istituto », il che praticamente è un riconoscimento di legge di una situazione di fatto avente efficacia giuridica.

(3) Nell'Appendice viene riportato un ampio estratto di questa e delle successive sentenze

amministrativi all'uopo necessari e che quindi gli Enti predetti non potevasi ricondurre a carico dell'I.N.A.M. alcun rapporto obbligatorio o responsabilità di atti compiuti dalle predette Casse, sicché a queste facevano capo tutti i rapporti giuridici e tutte le attività e passività patrimoniali.

L'ottemperanza alle disposizioni legislative aveva trovato quindi un limite invalicabile nell'obbiettiva situazione determinata dalla guerra e dagli avvenimenti politici postbellici, che anzi, la Suprema Corte, pur raccomandando la fusione all'I.N.A.M. di questi organismi aziendali autonomi, dava un contenuto giuridico alla loro autonomia di fatto, nel senso che essa ne determinava l'indipendenza dall'Istituto fino a quando tale indipendenza non fosse venuta a cessare per effetto dell'attuazione di quelle operazioni amministrative di trapasso delle gestioni volute dalla legge.

Questa, in breve, la situazione delle Casse mutue private sostitutive nel momento in cui la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia ne ha preso in esame i problemi relativi.

Considerata la scarsità e la incompletezza dei dati esistenti in ordine alla effettiva consistenza numerica e qualitativa delle Casse mutue suddette, la Commissione decideva, come si è detto, di procedere alla raccolta delle informazioni necessarie ad una più esatta conoscenza della materia (1).

(1) I dati raccolti sono stati affidati per l'elaborazione alla dott. Rita Salomone, la cui esposizione è contenuta nel capitolo II. Si deve tuttavia far presente che fra la raccolta dei dati disposta dalla Commissione e la loro elaborazione la situazione della mutualità privata ha subito notevoli variazioni: sia per la scomparsa di alcune Casse mutue, sia per l'assorbimento di altre nell'I.N.A.M. ma funzionanti tuttavia come organi delegati dell'Istituto, mentre per quelle che hanno conservato l'autonomia è da rilevare il graduale incremento delle attrezzature e lo sviluppo delle prestazioni, particolarmente per l'assistenza ai familiari.

CAPITOLO II

L'ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI RACCOLTI
SULLE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

CAPITOLO II

L'ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI RACCOLTI
SULLE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

Sommario: 11. - *Premessa.* 12. - *Distinzione delle Casse mutue secondo il tipo di azienda e la categoria di lavoratori assistiti.* 13. - *Mutue e aziende secondo il numero degli assistiti.* 14. - *Distribuzione territoriale delle Casse mutue.* 15. - *Le attrezzature.* 16. - *Le prestazioni sanitarie.* 17. - *Le prestazioni integrative.* 18. - *Le prestazioni economiche.* 19. - *Forme di finanziamento.* 20. - *Finanziamenti ed altre caratteristiche della Cassa.* 21. - *Le entrate.* 22. - *Vari tipi di entrate.* 23. - *Le uscite.* 24. - *Considerazioni finali sulle prestazioni e sull'assistenza in generale.* 25. - *Considerazioni finali sui bilanci ed i finanziamenti.* 26. - *Rapporti azienda-mutua. Particolari gruppi di Casse mutue.* 27. - *Conclusioni.*

11. - Premessa.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, allo scopo di avere elementi sulla situazione mutualistica privata esistente in Italia, ha predisposto la rilevazione di un certo numero di dati concernenti vari aspetti dell'attività mutualistica svolta dagli Enti privati.

Pertanto, alle Casse mutue private sostitutive dell'I.N.A.M. è stata inviata una lettera circolare mediante la quale ci si proponeva di ottenere i dati che presentiamo, dopo averli elaborati.

Hanno collaborato a quest'indagine le seguenti Casse mutue:

- 1 Cassa mutua aziendale della società Elettrica della Sicilia, s.p.a. - Palermo.
- 2 Cassa mutua malattia operai società Esercizi telefonici per azioni - Napoli.
- 3 Cassa mutua aziendale unione cementi Marchino e C., s.p.a. - Casale Monferrato.
- 4 Cassa mutua interna malattie per gli impiegati ditta Borsalino Giuseppe e fratello, s.p.a. - Alessandria.

- 5 Cassa mutua operai servizi idroelettrici acciaierie e ferriere lombarde Falck s.p.a. - Milano - Corso Matteotti 6.
- 6 Cassa mutua aziendale acciaierie e ferriere lombarde, s.p.a. Vobarno - Milano - Corso Matteotti 6.
- 7 Cassa mutua malattie impiegati acciaierie e ferriere lombarde Falck s.p.a. - Milano - Corso Matteotti 6.
- 8 Cassa mutua aziendale paritetica operai acciaierie e ferriere lombarde Falck s.p.a. - Stabilimento Sesto S. Giovanni e Arcore - Milano - Corso Matteotti 6.
- 9 Cassa mutua aziendale operai acciaierie e ferriere lombarde Falck s.p.a. - Stabilimento di Porta Romana - Milano - Corso Matteotti 6.
- 10 Cassa mutua aziendale operai acciaierie e ferriere lombarde Falck s.p.a. Stabilimento di Dongo - Milano - Corso Matteotti 6.
- 11 Cassa mutua malattie operai Società telefonica interregionale Piemontese e Lombarda - Stipel s.p.a. - Sede sociale Torino.
- 12 Cassa mutua malattie per impiegati della sede di Torino e sezioni distaccate in tutti gli esercizi del Piemonte - Stipel s.p.a. - Sede sociale Torino.
- 13 Cassa mutua malattie per impiegati della sede di Milano e sezioni staccate in tutti gli esercizi della Lombardia - Stipel s.p.a. - Sede sociale Torino.
- 14 Cassa mutua malattie per impiegati ed operai della Società italiana per imprese elettriche « Dinamo » s.p.a. - Novara.
- 15 Cassa assistenza malattie per i lavoratori della Società unione esercizi elettrici - Roma.
- 16 Cassa mutua malattie operai telefoni Italia media orientale « TIMO » - Bologna.
- 17 Cassa mutua aziendale « ILVA » s.p.a. stabilimento di S. Giovanni Valdarno.
- 18 Cassa mutua malattia per i lavoratori dipendenti dalla Società generale pugliese di elettricità - Napoli.
- 19 Cassa mutua azienda elettrica Crespi e C. - Bergamo.
- 20 Cassa mutua aziendale Consorzio idroelettrico del Dezzo. Costituito dalla ditta Gioacchino Zoppi di Ramica e società Italcementi di Bergamo.
- 21 Cassa mutua aziendale malattie operai s.p.a. « Dalmine » - Bergamo
- 22 Cassa mutua aziendale altiforni e acciaierie d'Italia « ILVA » s.p.a. stabilimento di Lovere (Bergamo).
- 23 Cassa mutua malattie impiegati cotonificio « Legler » s.p.a. - Ponte S. Pietro (Bergamo).
- 24 Cassa mutua aziendale malattie operai cotonificio « Legler » - Ponte San Pietro (Bergamo).
- 25 Cassa mutua aziendale malattie società generale per l'industria mineraria e chimica « Montecatini » e consociate - Via Moscova 3 - Milano.
- 26 Cassa mutua aziendale malattie società generale per l'industria mineraria e chimica « Montecatini » e consociate per gli operai addetti agli stabilimenti della provincia di Pescara - Via Moscova 3 - Milano.
- 27 Cassa mutua aziendale malattie società generale per l'industria chimica e mineraria « Montecatini » e consociate per gli operai addetti allo stabilimento di Cabernardi (Ancona) - Via Moscova 3 - Milano.
- 28 Cassa mutua aziendale malattie a favore degli operai della società « Montecatini » stabilimento di Carmignano - Laboratorio ricerche di Signa.

- 29 Cassa mutua aziendale malattie a favore degli operai società « Montecatini » - stabilimento di Castellanza (Varese).
- 30 Cassa mutua aziendale malattie a favore degli operai società « Montecatini » - stabilimento A.C.N.A. di Cengio (Savona).
- 31 Cassa mutua aziendale malattie a favore degli operai società « Montecatini » - sede di Perticara (Pesaro).
- 32 Cassa mutua aziendale malattie a favore degli operai società « Montecatini » - stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria).
- 33 Cassa mutua aziendale Lanificio di Gavardo (Brescia) s.p.a. - Bostone.
- 34 Cassa mutua aziendale Gaetano Marzotto e figli - Manerbio - s.p.a. - Sede sociale Valdagno.
- 35 Cassa mutua malattie per impiegati ed operai della Società elettrica bresciana, s.p.a. - Brescia.
- 36 Cassa mutua aziendale cartiere Beniamino Donzelli - Toscolano (Brescia).
- 37 Cassa mutua aziendale « O M » - Stabilimento di Brescia.
- 38 Cassa mutua aziendale società Breda meccanica bresciana, s.p.a. - Brescia.
- 39 Cassa mutua aziendale Giuseppe e fratello Redaelli, acciaierie e ferriere - Stabilimento di Gardone, s.p.a. - Sede Milano.
- 40 Cassa mutua aziendale Fabbrica nazionale d'armi, s.p.a. - Brescia.
- 41 Cassa mutua aziendale metallurgica bresciana già Tempini - Brescia.
- 42 Cassa mutua aziendale acciaieria e tubificio, s.p.a. - Brescia.
- 43 Cassa mutua aziendale malattie operai prima fabbrica italiana d'armi P. Berretta - Gardone V. T. (Brescia).
- 44 Cassa mutua aziendale malattie impiegati prima fabbrica italiana d'armi P. Berretta - Gardone V. T. (Brescia).
- 45 Cassa mutua aziendale operai trafile e laminatoi di metalli - Stabilimento di Villa Carcina (Brescia).
- 46 Cassa mutua aziendale fratelli Marzoli e C., macchine e accessori per industrie tessili, s.p.a. - Palazzolo sull'Oglio (Brescia).
- 47 Cassa mutua aziendale s.p.a. Guido Glisenti fu Francesco - Carcina (Brescia).
- 48 Cassa mutua aziendale alti forni e acciaierie d'Italia « ILVA » - Stabilimento di Darfo (Brescia).
- 49 Cassa mutua malattie operai servizi municipalizzati del comune di Brescia.
- 50 Cassa mutua malattie impiegati servizi municipalizzati del comune di Brescia.
- 51 Cassa mutua aziendale operai, s.p.a. - Stabilimento di Sant'Eustachio - Brescia.
- 52 Cassa mutua aziendale impiegati, s.p.a. - Stabilimento di Sant'Eustachio - Brescia.
- 53 Cassa mutua aziendale « Minerali metallici italiani » di Iglesias (Cagliari) - Sede sociale Roma.
- 54 Cassa mutua Società mineraria e metallurgica di Pertusola - Miniera di San Giovanni - Iglesias (Cagliari) - Sede sociale in Genova.
- 55 Cassa aziendale malattie società di Monteponi (Cagliari) s.p.a. - Sede sociale in Torino.
- 56 Fondo malattia e soccorso dipendenti ente siciliano di elettricità E.S.E. - Catania.
- 57 Cassa mutua aziendale a favore dei dipendenti della Società elettrica delle Calabrie - Catanzaro.

- 58 Cassa mutua aziendale della società per l'industria della tintoria « Colora », s.p.a. - Como.
- 59 Cassa mutua aziendale industria comense per tintoria, stamperia e finissaggio tessile « Ticoso », s.p.a. - Milano.
- 60 Cassa mutua paritetica aziendale Società anonima acciaieria e ferriera del Galeotto - Lecco.
- 61 Cassa mutua aziendale S. A. Moto Guzzi - Mandello del Lario (Como).
- 62 Cassa mutua aziendale Antonio Badoni, s.p.a. - Lecco (Como).
- 63 Cassa mutua malattie della S. A. Orobia - Milano.
- 64 Cassa mutua aziendale malattie lavoratori Vizzola - s.p.a. Lombarda per distribuzione di energia elettrica - Pescarenico di Lecco - Sede Milano.
- 65 Cassa mutua malattie per impiegati ed operai della Società idroelettrica subalpina, s.p.a. - Como.
- 66 Cassa mutua aziendale delle acciaierie e ferriere P. Stramersi e C., s.p.a. - Crema (Cremona).
- 67 Cassa assistenza malattie interaziendale per i dipendenti delle società elettriche Selt, Valdarno e Marenmana, s.p.a. Valdarno - Sede Firenze.
- 68 Cassa mutua aziendale malattie per lavoratori della società telefonica tirrena « TETI » - Roma.
- 69 Cassa mutua malattie Società romana di elettricità, s.p.a. - Roma.
- 70 Cassa malattie aziendale Società officine elettriche genovesi - Genova.
- 71 Cassa aziendale malattie per i dipendenti della compagnia imprese elettriche liguri « CIELI » - Genova.
- 72 Cassa mutua aziendale impiegati cantieri del Tirreno - Riva Trigoso (Genova).
- 73 Cassa mutua aziendale operai cantieri del Tirreno - Riva Trigoso (Genova).
- 74 Cassa mutua aziendale malattie impiegati Sebastiano Bocciardo e C., s.p.a. - Genova.
- 75 Cassa mutua acciaieria e ferriera, s.p.a. - Bolzaneto (Genova).
- 76 Cassa mutua aziendale malattie Mobil Oil Italiana, s.p.a. - Genova.
- 77 Cassa mutua malattie Ansaldo Coke, s.p.a. - Genova Cornigliano.
- 78 Cassa mutua aziendale Ansaldo, s.p.a. Cantiere di Muggiano - La Spezia.
- 79 Cassa mutua interaziendale Solvay, s. in a.s. - Rosignano Solvay (Livorno).
- 80 Cassa mutua malattie impiegati Chatillon e consociate, s.p.a. - Milano.
- 81 Servizio assistenziale interno di azienda, s.p.a. Pirelli - Milano.
- 82 Cassa mutua aziendale impiegati acciaierie e ferriere « Giuseppe e fratello Redaelli », stabilimento e sede di Rogoredo - Milano.
- 83 Cassa mutua malattie cotonificio Cantoni, s.p.a. Stabilimenti di Legnano e Busto Arsizio (Legnano) - Sede in Milano.
- 84 Cassa mutua aziendale malattie « Snia Viscosa » - Dirigenti ed impiegati - s.p.a. Società nazionale industria applicazioni Viscosa - Milano.
- 85 Cassa mutua aziendale malattie « Snia Viscosa » - Dirigenti ed impiegati provincia di Torino - s.p.a. Società nazionale industria applicazioni Viscosa - Milano.
- 86 Cassa mutua malattie operai « Snia Viscosa » s.p.a. Società nazionale industria applicazioni Viscosa - Varedo - Sede in Milano.
- 87 Cassa mutua malattie operai « Snia Viscosa », s.p.a. - Stabilimento di Cesano Maderno - Sede in Milano.

- 88 Cassa mutua autonoma impiegati Carlo Erba, s.p.a. - Milano.
- 89 Mutua aziendale Egidio e Pio Gavazzi, s.p.a. - Desio - Sede in Milano.
- 90 Cassa mutua malattie per operai ed impiegati delle società « Edisonvolta » ed Edison, s.p.a. - Milano.
- 91 Cassa mutua ed aziendale operai mollificio Angelo Cognola, s.p.a. - Lissone - sede in Milano.
- 92 Cassa mutua aziendale « Stigler-Otis », s.p.a. - Milano.
- 93 Cassa mutua aziendale operai « A. Tonolli e C. » - Milano.
- 94 Cassa mutua aziendale industria gomma e Hutchinson, s.p.a. - Milano.
- 95 Cassa mutua aziendale ing. V. Iachini, Rho, s.p.a. (Milano).
- 96 Cassa mutua aziendale officine meccaniche « Ceruti », s.p.a. - Stabilimento Bollate - Direzione Milano.
- 97 Cassa mutua aziendale Fabbriche Formenti, s.p.a. - Carate Brianza - Direzione amministrativa Milano.
- 98 Cassa mutua aziendale operai ed impiegati della società di esportazione « Polenghi Lombardo », s.p.a. - Lodi (Milano).
- 99 Cassa mutua aziendale « O M », s.p.a. Stabilimento di Milano.
- 100 Cassa mutua A.P.I. « Gallieni, Viganò e Marazza », s.p.a. - Milano.
- 101 Cassa mutua aziendale operai, s.p.a. « ADDA », officine elettrotecniche e meccaniche - Lodi (Milano).
- 102 Cassa mutua aziendale « Emilio Bozzi », s.p.a. - Legnano - Sede Milano.
- 103 Cassa mutua aziendale fratelli Borletti, s.p.a., fabbriche macchine da cucire - Milano.
- 104 Cassa mutua aziendale Società trafile e corderie italiane, s.p.a. - Milano.
- 105 Cassa mutua aziendale costruzioni meccaniche « Riva », s.p.a. - Riva (Milano).
- 106 Cassa mutua aziendale ditta Pietro Crespi, s.p.a. - Milano.
- 107 Cassa mutua aziendale operai vetreria milanese « Lucchini Perego » stabilimento di via Tertulliano, s.p.a. - Milano.
- 108 Cassa mutua aziendale operai officine meccaniche ing. Giuseppe dell'Orto - Milano.
- 109 Cassa mutua aziendale operai Tecnomasio Brown Boveri, s.p.a. - Milano.
- 110 Cassa mutua aziendale società Federico dell'Orto, s.p.a. - Milano.
- 111 Cassa mutua aziendale malattie officine Gay - Lodi (Milano).
- 112 Cassa mutua aziendale malattie officine « Gierci » - s.p.a. - « Brusotti » - Milano.
- 113 Cassa mutua aziendale « Bergomi », s.p.a. - Milano.
- 114 Cassa mutua aziendale operai « s.p.a. Carlo Borzani » - Milano.
- 115 Cassa mutua aziendale impiegati della Compagnia generale di elettricità « C.G.E. », s.p.a. - Milano.
- 116 Cassa mutua aziendale operai della Compagnia generale di elettricità « C.G.E. », s.p.a. - Milano.
- 117 Cassa mutua aziendale della società ceramica Richard Ginori, s.p.a. - Stabilimento di S. Cristoforo - Milano.
- 118 Cassa mutua aziendale ditta industria chimica « dott. Seronio » - Melegnano (Milano).

- 119 Cassa mutua aziendale operai « Giorgio Negri e C. », s.p.a. - Cinisello - Milano.
- 120 Cassa mutua aziendale manifatture « Tosi » tessiture di Vittuone (Busto Arsizio) (Milano).
- 121 Cassa mutua aziendale « O.S.V.A. » officine di Sesto S. Giovanni, s.p.a. - Milano.
- 122 Cassa mutua aziendale operai società chimica lombarda « A. E. Bianchi e C. » Rho, s.p.a. (Milano).
- 123 Cassa mutua aziendale malattie impiegati « Cucirini Cantoni Coats », s.p.a. - Milano.
- 124 Cassa mutua aziendale manifattura italiana ricami e tulli « Miret » - Cernusco sul Naviglio (Milano).
- 125 Cassa mutua aziendale fabbriche accumulatori Henseberger, s.p.a. - Monza (Milano).
- 126 Cassa mutua aziendale « Smalterie Italiane », s.p.a. - Milano.
- 127 Cassa mutua aziendale « Ditta G. Tagliabue » - Milano.
- 128 Cassa mutua aziendale « R. Redaelli », s.p.a. - Milano.
- 129 Cassa mutua aziendale finanziaria « Ernesto Breda » - Milano.
- 130 Cassa mutua paritetica interna - s.p.a. stabilimenti Siry Chamon - Milano.
- 131 Cassa mutua aziendale società strumenti di misura « C.G.S. » - Monza.
- 132 Cassa mutua aziendale operai - s.p.a. « Ceretti e Tanfani » - Milano.
- 133 Cassa mutua aziendale - s.p.a. « Aquila » - Niguardo (Milano).
- 134 Cassa mutua aziendale operai vetreria milanese « Lucchini Perego », s.p.a. stabilimento di via Savona - Milano.
- 135 Cassa mutua aziendale s.p.a « Gerli » industria raion, stabilimento Cusano Milanino - Milano.
- 136 Cassa mutua aziendale operai società italiana munizioni « Leon Beaux » e C., s.p.a. - Milano.
- 137 Cassa mutua aziendale operai s.p.a. Motomeccanica - Milano.
- 138 Cassa mutua aziendale impiegati fabbrica italiana Magneti Marelli - Milano.
- 139 Cassa mutua aziendale s.p.a. pompe « Gabbioneta » - Milano.
- 140 Cassa mutua aziendale s.p.a. sezione operai « Alfa Romeo » - Milano.
- 141 Cassa mutua aziendale s.p.a. sezione impiegati « Alfa Romeo » - Milano.
- 142 Cassa mutua aziendale s.p.a. filotecnica Salmoiraghi - Milano.
- 143 Cassa mutua aziendale s.p.a. impiegati « Franco Iosi » - Legnano (Milano).
- 144 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai « Franco Iosi » - Legnano (Milano).
- 145 Cassa mutua aziendale s.p.a. impiegati « Egidio Galbani » - Melzo (Milano).
- 146 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai « Egidio Galbani » - Melzo (Milano).
- 147 Cassa mutua aziendale s.p.a. impiegati della ditta Dott. L. Zambelletti - Milano.
- 148 Cassa mutua malattie dipendenti Società Emiliana di esercizi elettrici s.p.a. - Parma.
- 149 Cassa mutua malattie lavoratori del servizio di elettricità dell'Azienda municipalizzata del comune di Modena.
- 150 Cassa mutua aziendale operai s.p.a. Navalmeccanica - Napoli.
- 151 Cassa mutua aziendale impiegati s.p.a. Navalmeccanica - Napoli.
- 152 Cassa mutua malattie operai ed impiegati s.p.a. Stabilimenti meccanici di Pozzuoli - Napoli.

- 153 Cassa mutua s.p.a. « ILVA » alti forni ed acciaierie d'Italia - Stabilimento di Torre Annunziata - Napoli.
- 154 Cassa mutua s.p.a. « ILVA » alti forni ed acciaierie d'Italia - Stabilimento di Bagnoli - Napoli.
- 155 Cassa mutua aziendale operai Industria meccanica napoletana (già silurificio) - Baia-Bacoli (Napoli).
- 156 Cassa mutua aziendale impiegati Industria meccanica napoletana (già silurificio) - Baia-Bacoli (Napoli).
- 157 Cassa mutua aziendale s.p.a. Cantieri metallurgici italiani - Castellammare di Stabia (Napoli).
- 158 Cassa mutua malattie operai s.p.a. società impianti elettrici e telefonici « SIELTE » - Napoli.
- 159 Cassa mutua malattie per i lavoratori dipendenti della Società meridionale di elettricità, s.p.a. - Napoli.
- 160 Cassa mutua malattie per i lavoratori dipendenti della società elettrica della Campania - Napoli.
- 161 Cassa mutua aziendale malattie del personale dipendente dell'Acquedotto di Napoli - Napoli.
- 162 Cassa mutua aziendale impiegati industrie meccaniche aeronautiche meridionali - Napoli.
- 163 Cassa mutua malattie aziendale per gli operai dipendenti della Cartiera di Carmignano (Padova).
- 164 Cassa mutua aziendale s.p.a. compagnia industriale per le produzioni Viscosa « CISA » - Padova - Sede Roma.
- 165 Cassa mutua aziendale malattie lavoratori s.p.a. società telefoniche delle Venezie « TELVE » - Venezia.
- 166 Cassa aziendale malattie per gli impiegati delle Terme demaniali di Salsomaggiore - Parma.
- 167 Cassa aziendale malattie per gli operai delle Terme demaniali di Salsomaggiore - Parma.
- 168 Cassa mutua aziendale s.p.a. società Terni miniere e cementerie di Spoleto - (Perugia) - Sede e direzione Roma.
- 169 Cassa mutua aziendale operai s.a. Fabbrica pisana di specchi e lastre colate di vetro, s.a. delle manifatture di specchi e prodotti chimici di Saint Gobain - Channy e Cirey - Stabilimento di Pisa - Pisa.
- 170 Cassa mutua aziendale « FIAT » s.p.a., officine di Marina di Pisa - Sede sociale Torino.
- 171 Cassa mutua aziendale « FIAT » s.p.a., dipendenti gruppo Fiat di Firenze - Sede sociale Torino.
- 172 Cassa mutua aziendale « FIAT » s.p.a., dipendenti gruppo Lavaston Fiat di Torino - Sede sociale Torino.
- 173 Cassa mutua aziendale s.p.a. Larderello - per l'assicurazione contro le malattie - Larderello (Pisa).
- 174 Cassa mutua malattie s.p.a. della società anonima industriale « S. Giorgio », officine meccaniche ferroviarie pistoiesi - Pistoia.
- 175 Cassa assistenza malattie aziendali per i dipendenti della s.p.a. forze idrauliche dell'Appennino centrale - Pistoia.

- 176 Cassa mutua aziendale s.p.a. stabilimento industriale toscano e cartiere « Cini » « STICA » - La Lima (Pistoia) - Direzione Firenze.
- 177 Cassa mutua aziendale s.p.a. fra i dipendenti della Società lucana per imprese idroelettriche - Potenza.
- 178 Cassa mutua malattie azienda comunale elettricità ed acque « ACEA » - Roma.
- 179 Cassa mutua aziendale operai s.p.a. fabbrica apparecchi telefonici e materiale elettrico « Brevetti Ericson » F.A.T.M.E. - Roma.
- 180 Cassa mutua aziendale impiegati s.p.a. fabbrica apparecchi telefonici e materiale elettrico « Brevetti Ericson » F.A.T.M.E. - Roma.
- 181 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai dei servizi elettrici della Terni - Roma.
- 182 Cassa mutua soccorso fra gli impiegati della società Interamna - Terni.
- 183 Cassa mutua interna di malattie per i dipendenti dell'Azienda elettrica municipale di Torino.
- 184 Cassa mutua malattie Azienda acquedotto municipale di Torino.
- 185 Cassa mutua aziendale operai s.p.a. manifattura di Pont. - Pont. Canavese (Torino).
- 186 Cassa mutua Officina elettrica marsalese - Marsala.
- 187 Cassa mutua aziendale contro le malattie impiegati della s.p.a. vinicola italiana Florio, Ingham, Witacher, Woodhouse e C. « S.A.V.I. » - Marsala.
- 188 Cassa mutua aziendale contro le malattie operai della s.p.a. vinicola italiana Florio, Ingham, Witacher, Woodhouse e C. « S.A.V.I. » - Marsala.
- 189 Cassa mutua aziendale s. a. Cotonificio Bustese - Busto Arsizio (Varese).
- 190 Cassa mutua aziendale s.p.a. manifattura Tosi - Busto Arsizio (Varese).
- 191 Cassa mutua aziendale s.p.a. Lanificio di Somma - Somma Lombardo (Varese).
- 192 Cassa mutua aziendale s. a. « Luigi Pomini » - Castellanza (Varese).
- 193 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai Cotonificio Cantoni - Castellanza (Varese).
- 194 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai « Ercole Comerio » - Busto Arsizio (Varese).
- 195 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai « lavorazione leghe leggere » - Porto Marghera (Venezia).
- 196 Cassa mutua interaziendale malattie lavoratori aziende elettriche regione Veneto-Adriatica (n. 12) - Venezia.
- 197 Cassa mutua aziendale officine Magliola e figli - Santhià (Vercelli).
- 198 Cassa mutua aziendale s.p.a. Pettinatura italiana di Vigliano Biellese (Vercelli).
- 199 Cassa mutua aziendale s.p.a. Cartiera italiana - Serravalle Sesia (Vercelli) - sede direzione Torino.
- 200 Cassa mutua malattie aziendale lavoratori Azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona.
- 201 Cassa mutua aziendale s.p.a. industrie elettromeccaniche « A.Pellazzani e figli » - Arzignano (Vicenza).
- 202 Cassa mutua aziendale s.p.a. operai Lane Rossi - Schio (Vicenza) - Direzione amministrativa Milano.
- 203 Cassa mutua aziendale s.p.a. impiegati Lane Rossi - Schio (Vicenza) - Direzione amministrativa Milano.

- 204 Cassa mutua aziendale s.p.a. De Pretto Escher Wyss - Schio (Vicenza).
- 205 Cassa mutua malattie s.p.a. Lanificio Pietro Cazzola - Schio (Vicenza).
- 206 Cassa mutua aziendale operai s.p.a. manifattura lane Gaetano Marzotto e figli - Valdagno (Vicenza).
- 207 Cassa mutua aziendale impiegati s.p.a. manifattura lane Gaetano Marzotto e figli - Valdagno (Vicenza).
- 208 Cassa mutua aziendale s.a.r.l. miniera Pulli, lavorazione marmi - Azienda elettrica ing. Dalle Ore - Valdagno (Vicenza).
- 209 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Acqui (Alessandria).
- 210 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Adria (Rovigo).
- 211 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Alessandria.
- 212 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Ascoli Piceno.
- 213 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Asti.
- 214 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Aversa.
- 215 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Bari.
- 216 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Bassano del Grappa (Vicenza).
- 217 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Carrara (Massa).
- 218 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Casale Monferrato (Alessandria).
- 219 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Castellammare di Stabia (Napoli).
- 220 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Catanzaro.
- 221 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Chiavari (Genova).
- 222 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Chieri (Torino).
- 223 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Civitavecchia (Roma).
- 224 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Cremona.
- 225 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Este (Padova).
- 226 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Faenza (Ravenna).
- 227 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Fano (Pesaro).
- 228 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Ferrara.
- 229 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Fiorenzuola d'Adda (Piacenza).
- 230 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Firenze.
- 231 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Legnago (Verona).
- 232 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Lendinara (Rovigo).
- 233 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Livorno.
- 234 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Lodi (Milano).
- 235 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Lucca.
- 236 Cassa mutua malattie Compagnia meridionale del gas - Direzione generale di Napoli.
- 237 Cassa mutua malattie Officina Gas - Messina.
- 238 Cassa mutua malattie dipendenti Officina Gas società Edison - Milano.
- 239 Cassa mutua malattie dipendenti Officina Gas società Edison - Mondovì (Cuneo).
- 240 Cassa mutua malattie dipendenti Officina Gas società Edison - Montecatini Terme (Pistoia).
- 241 Cassa mutua assistenza malattie Napoletana Gas - Officina di Napoli.
- 242 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Nizza Monferrato (Asti).
- 243 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Nocera Inferiore (Salerno).

- 244 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Novara.
- 245 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Ostiglia (Mantova).
- 246 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Pistoia.
- 247 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Prato (Firenze).
- 248 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Rapallo (Genova).
- 249 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Roma.
- 250 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Rovigo.
- 251 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - San Remò (Imperia).
- 252 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Savigliano (Cuneo).
- 253 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Savona.
- 254 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Terni.
- 255 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Torino.
- 256 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Tortona (Alessandria).
- 257 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Valenza (Alessandria).
- 258 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Venezia.
- 259 Cassa mutua assistenza malattie Officina Gas - Ventimiglia (Imperia).
- 260 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Ancona.
- 261 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas e acquedotto di Bologna.
- 262 Cassa mutua malattie Azienda municipale del gas di Catania.
- 263 Cassa mutua aziendale comunale del gas di Caserta.
- 264 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Cesena (Forlì).
- 265 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Foggia.
- 266 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Forlì.
- 267 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Gallarate (Varese).
- 268 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas e acqua di Genova.
- 269 Cassa mutua Azienda municipalizzata gas di Mantova.
- 270 Cassa mutua malattie Azienda comunale del gas - Padova.
- 271 Cassa mutua malattie Azienda municipale gas - Palermo.
- 272 Cassa mutua malattie Azienda municipalizzata gas - Pavia.
- 273 Cassa mutua malattie Azienda municipale del gas - Salerno.
- 274 Cassa mutua malattie Azienda municipale del gas - Trapani.
- 275 Cassa mutua malattie Officina comunale del gas - Udine.
- 276 Cassa mutua società Edison s.p.a. - Sezione accumulatori - Melzo (Milano).
- 277 Cassa mutua malattie impiegati s.p.a. Mobil Oil Italiana raffineria di Napoli.

12. - Distinzione delle Casse mutue secondo il tipo di azienda e la categoria di lavoratori assistiti.

Esaminiamo ora, in generale, quali sono le caratteristiche principali di queste Casse mutue in relazione soprattutto al tipo di azienda cui appartengono. È molto importante mettere in evidenza i rapporti che intercorrono tra mutua e azienda, in quanto è proprio il tipo di azienda che determina il corrispettivo tipo di assistenza e che condiziona quindi la struttura delle proprie mutue.

Notiamo innanzitutto che ogni Cassa mutua da noi presa in esame può dare la propria assistenza a più aziende, come può limitarsi a fornire le prestazioni assistenziali ad una sola azienda; e poiché le aziende possono essere formate a loro volta da un unico complesso o da più unità, le mutue possono comprendere solo una o più unità appartenenti o no alla stessa azienda.

Per avere una più chiara visione dell'insieme forniamo la seguente Tabella:

TABELLA 1.

AZIENDE	CASSE MUTUE CHE ASSISTONO				
	Una sola azienda, tutti i dipendenti	Una sola azienda, parte di dipendenti	Più aziende, tutti i dipendenti	Più aziende, parte di dipendenti	Totale
con 1 unità locale .	83	81	2	—	166
con più unità locali	36	70	4	—	110
con 1 o più unità locali	—	—	—	1	1
<i>Totale</i>	119	151	6	1	277

La maggioranza, anzi la quasi totalità delle Casse, assiste una sola azienda; e di queste più della metà (164) sono per l'unico complesso esistente dell'azienda, mentre le rimanenti (106) hanno un più vasto raggio d'azione, dovendo prestare la loro opera alle varie unità sparse in vari punti della città o della provincia o addirittura di tutta la penisola. Questo sarà visto in seguito approfondendo maggiormente l'aspetto dei rapporti azienda-mutua; per ora diciamo solo che non sempre c'è una corrispondenza tra mutua e azienda poiché spesso si verifica l'intervento di più mutue in una stessa azienda ed ancora più spesso gli stessi tipi di azienda ricorrono a mutue diverse, il che porta ad una disparità di assistenza sia nell'ambito di un unico ramo di attività sia all'interno della stessa azienda.

Nella Tabella precedente abbiamo diviso le Casse anche secondo un'altra importante caratteristica: la categoria di lavoratori assistiti. Infatti di 277 mutue più della metà (il 54,8%) riguarda solo una parte dei dipendenti; di questi, poi, alcuni godono dell'assistenza anche per i propri familiari ed altri invece sono esclusi da questo beneficio.

TABELLA 2. CASSE MUTUE TERRITORIALI SOSTITUTIVE, PEI
AZIENDE CUI LE MUTUE STESSE APPAI

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA ECONOMICA	CASSE CH							
	Tutti i dipendenti compresi i familiari			I soli dipendenti		Solo impiegati compresi i familiari		
	N.	Dip.	Fam.	N.	Dip.	N.	Imp.	Fam.
<i>Industrie estrattive</i>								
minerali metalliferi	2	3.270	9.550	—	—	—	—	—
minerali non metalliferi	1	1.760	(*)	—	—	—	—	—
<i>Industrie manifatturiere</i>								
alimentari e affini	—	—	—	1	920	2	400	340
pelli e cuoio	—	—	—	—	—	1	60	60
tessili	4	22.520	27.970	—	—	6	2.980	3.690
vestiario, abbigliamento, arredamento o affini	—	—	—	—	—	1	190	210
carta e cartotecnica	1	750	950	—	—	—	—	—
metallurgiche	4	5.380	12.160	—	—	4	3.230	4.660
meccaniche: fonderie	3	6.020	28.700	—	—	1	140	380
meccaniche: costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—
meccaniche: costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine	—	—	—	—	—	—	—	—
meccaniche: costruzione di macchine operatrici, di macchine per l'agricoltura, ecc.	1	2.060	4.130	—	—	—	—	—
meccaniche: costruzioni di carpenteria metallica, forni, ecc.	1	60	50	—	—	—	—	—
meccaniche: costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, ecc.	1	1.870	3.070	—	—	1	370	370
meccaniche: costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini	5	87.650	118.940	—	—	3	800	1.780
meccaniche di precisione: fabbricazione di medaglie, monete, oreficeria, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) La scheda n. 100 ha il numero dei familiari uguale a zero.

(**) Di queste Casse alcune non hanno fornito il numero dei dipendenti né quello dei familiari

AMO O CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DELLE
 ENGONO E LA SPECIE DEGLI ASSISTITI

SISTONO							Totale di tutte le Casse e di tutti i dipendenti e familiari		
I soli impiegati		Solo operai compresi i familiari			I soli operai		N.	Dip.	Fam.
N.	Imp.	N.	Oper.	Fam.	N.	Oper.			
-	-	1	580	1.590	-	-	3	3.850	11.140
-	-	-	-	-	-	-	1	1.760	(*)
-	-	2	1.030	1.130	-	-	5	2.350	1.470
-	-	-	-	-	-	-	1	60	60
2	480	13	28.460	(**) 25.490	4	5.150	29	59.590	57.150
-	-	-	-	-	-	-	1	190	210
-	-	3	1.750	1.690	-	-	4	2.500	2.640
-	-	10	17.710	36.300	6	14.210	24	40.530	53.120
-	-	2	910	3.020	2	500	8	7.570	32.100
-	-	-	-	-	1	430	1	430	-
-	-	-	-	-	1	280	1	280	-
-	-	3	1.190	1.320	4	2.980	8	6.230	5.450
-	-	-	-	-	-	-	1	60	50
1	920	2	3.210	5.700	3	2.550	8	8.920	9.140
1	1.580	7	10.210	23.520	2	7.370	18	107.610	144.240
-	-	-	-	-	3	4.330	3	4.330	-

(segue)

(segue TABELLA 2)

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	CASSE CH							
	Tutti i dipendenti compresi i familiari			I soli dipendenti		Solo impiegati compresi i familiari		
	N.	Dip.	Fam.	N.	Dip.	N.	Imp.	Fam.
meccaniche: fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati	3	1.910	3.740	—	—	1	160	220
industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	—	—	—	—	—	—	—	—
industrie chimiche e affini	3	12.950	17.790	1	750	3	1.890	2.570
industrie manifatturiere varie	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Produzione e distribuzione di energia elettrica e gas - distribuzione di acqua</i>								
trasporto e distribuzione di energia elettrica	22	39.850	81.260	—	—	1	50	90
distribuzione di gas illuminante	68	10.310	(**) 21.410	—	—	—	—	—
distribuzione di acqua	2	1.080	2.370	—	—	—	—	—
Comunicazioni	—	—	—	—	—	2	2.640	1.850
Pubblica amministrazione e istituzioni sociali varie	—	—	—	—	—	1	220	220
Attività molteplici	2	890	1.830	—	—	1	130	210
<i>Totale generale</i>	<i>123</i>	<i>198.330</i>	<i>333.920</i>	<i>2</i>	<i>1.670</i>	<i>28</i>	<i>13.260</i>	<i>16.650</i>

(**) Di queste Casse alcune non hanno fornito il numero dei dipendenti né quello dei familiari.

SSISTONO							Totale di tutte le Casse e di tutti i dipendenti e familiari		
I soli impiegati		Solo operai compresi i familiari			I soli operai		N.	Dip.	Fam.
N.	Imp.	N.	Oper.	Fam.	N.	Oper.			
1	920	4	8.690	(**) 3.540	15	4.900	24	16.580	7.500
-	-	3	2.420	4.910	3	940	6	3.360	4.910
1	130	7	6.040	11.320	2	1.330	17	23.090	31.680
-	-	-	-	-	1	200	1	200	-
-	-	4	2.400	6.160	-	-	27	42.300	87.510
-	-	-	-	-	-	-	68	10.310	21.410
-	-	-	-	-	-	-	2	1.080	2.370
-	-	6	14.850	20.530	-	-	8	17.490	22.380
-	-	1	1.100	2.290	-	-	2	1.320	2.510
-	-	3	1.860	4.910	-	-	6	2.880	6.950
6	4.030	71	102.410	153.420	47	45.170	277	364.870	503.990

Naturalmente il fattore che maggiormente influenza il sorgere di queste distinzioni è il tipo di azienda cui la mutua appartiene.

Prendiamo in esame la Tabella 2 (pagg. 50-53): in essa sono specificate le varie aziende secondo il ramo o la classe di attività economica.

La maggior parte, più del 57%, appartiene alle industrie manifatturiere, ma sono largamente rappresentate anche le industrie di distribuzione, in special modo quelle del gas illuminante (quasi il 35% sul totale e più del 70% delle sole industrie suddette). Appena 4 sono le Casse appartenenti a industrie estrattive ed il resto comprende attività varie.

Ci si rende subito conto che di tutto il gruppo di industrie manifatturiere la maggior parte è assistita da mutue per i soli operai; per fare un esempio, sulle 29 Casse per aziende tessili solo 4 sono per tutti i dipendenti mentre ben 17 sono per gli operai ed 8 per gli impiegati; e ciò è naturale poiché il personale addetto a questo tipo di industrie avrà per la maggior parte la qualifica di operaio. La stessa situazione si riscontra negli altri rami di attività sia pure in maniera più attenuata.

Da notare il gruppo delle aziende elettriche e del gas e dell'acqua: quasi tutte hanno mutue che assistono contemporaneamente impiegati ed operai; in particolare le aziende produttrici e distributrici del gas illuminante sono fornite ciascuna di una propria mutua che però è equiparata, come trattamento del personale, a tutte le altre mutue dello stesso ramo di attività.

Le Casse, poi, possono prestare la loro opera assistenziale ai familiari, e degli impiegati e degli operai; solo 2 Casse, tra quelle che assistono tutti i dipendenti, escludono i familiari; mentre una percentuale più alta di queste Casse (6 su 34) si trova tra quelle per i soli impiegati.

Diversa è la situazione tra le mutue per i soli operai: infatti su un totale di 118 ben 47 (40% circa) escludono i familiari; queste 47 mutue sono distribuite tra le varie classi del ramo manifatturiero e circoscritte solo a questo ramo, anzi è da mettere in evidenza che le mutue che assistono solo i dipendenti (siano essi operai o impiegati o di ambedue le categorie) appartengono esclusivamente alle aziende manifatturiere (Tabella 2, pagg. 50-53).

Questo fatto, apparentemente strano, trova la sua spiegazione nelle particolari condizioni di sviluppo del ramo delle industrie manifatturiere.

In confronto agli altri rami che non hanno tardato a darsi un'organizzazione assistenziale più adeguata, con iniziative di massa o esercitando pressioni attraverso organizzazioni sindacali, il settore manifatturiero ha seguito un'evoluzione più lenta, con sperequazioni notevoli tra le varie classi di attività. Come vedremo in seguito, sarà proprio questo settore, considerato mediamente nel suo complesso, ad essere il meno favorito.

Non tutte le mutue che assistono i familiari estendono questo beneficio alla totalità dei familiari a carico del lavoratore. Dalla Tabella 3 ricaviamo che la maggior parte comprende oltre al nucleo

TABELLA 3.

CASSE CHE ASSISTONO	n. Casse	n. Dipendenti	n. Familiari
coniuge, figli, genitori, ascendenti, fratelli . .	3	1.480	2.040
coniuge, figli, genitori, fratelli	208	293.340	477.100
coniuge, figli, genitori, ascendenti	4	7.430	7.750
coniuge, figli, genitori	1	50	90
<i>Totale</i> . . .	216	302.300	486.980
solo prestatori di lavoro	52	48.420	—
non indicate	9	14.150	17.010
<i>Totale generale</i> . . .	277	364.870	503.990

familiare vero e proprio (rappresentato da coniuge e figli) anche i genitori ed i fratelli; 3 mutue includono anche gli ascendenti e 4 ne escludono i fratelli; una sola mutua si limita ai coniugi, figli e genitori.

Nessuna Cassa pratica quindi distinzioni molto forti di assistenza riguardo al nucleo familiare del prestatore di lavoro ma, come vedremo in seguito, in alcuni casi vi è difformità di trattamento per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

13. - Mutue e aziende secondo il numero degli assistiti.

Raggruppando, nella Tabella 4, le Casse mutue a grandi linee secondo il tipo di azienda alla quale appartengono e calcolando le percentuali dei dipendenti e dei familiari, possiamo cogliere più agevolmente le differenze esistenti tra i vari rami.

Le mutue appartenenti alle aziende di tipo manifatturiero detengono il maggior numero di dipendenti, sia in valore assoluto (283.880 unità) sia in valore relativo (1.774), com'è del resto confermato dalla corrispondente media di cui alla colonna 7 della stessa Tabella 4.

TABELLA 4.

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA	Casse		Dipendenti		Familiari		n. medio dei dip. per ogni Cassa (col. 1/3)	n. medio dei fam. per ogni Cassa (col. 5/1)
	n.	%	n.	%	n.	%		
	1	2	3	4	5	6		
Industrie estrattive . .	4	1,5	5.610	1,5	11.140	2,2	1.402	2.785
Industrie manifatturiere	160	57,7	283.880	77,8	349.720	69,4	1.774	2.186
Prod. e distr. energia elettrica, gas, acqua	97	35,0	53.690	14,8	111.290	22,1	554	1.147
Varie (comunic., pubbl., amm., ecc.)	16	5,8	21.690	5,9	31.840	6,3	1.356	1.927
<i>Totale</i>	<i>277</i>	<i>100,0</i>	<i>364.870</i>	<i>100,0</i>	<i>503.990</i>	<i>100,0</i>	<i>1.321</i>	<i>1.819</i>

Diversa è la situazione delle mutue delle industrie produttrici e distributrici di energia elettrica, gas ed acqua: al 35% di mutue corrisponde solo il 15% circa di dipendenti con una media molto bassa: solo 554 dipendenti assistiti per Cassa. Per i familiari il discorso si fa più complesso in quanto nelle cifre delle colonne 5, 8 bisogna tener presente che non tutte le mutue assistono i familiari. Si noti che al 78% di dipendenti delle industrie manifatturiere corrisponde solo il 69% di familiari, mentre nelle industrie elettriche, del gas e dell'acqua a solo il 15% corrisponde il 22%. Un'uguale differenza si trova nei

valori medi come già visto al punto precedente, e ciò è dovuto alla preponderanza nel settore manifatturiero del sistema assistenziale per i soli dipendenti.

14. - Distribuzione territoriale delle Casse mutue.

Molto interessante è l'aspetto della distribuzione territoriale delle Casse mutue. Va detto innanzitutto che, trattandosi di mutue aziendali e quindi di mutue strettamente legate all'industria di cui assistono i dipendenti, il luogo di residenza della mutua è (o meglio ci si aspetta che sia) lo stesso dell'industria alla quale appartiene. Non si intende con questo che la Cassa mutua debba avere i suoi uffici o i suoi locali di assistenza all'interno dello stesso complesso industriale (benché, come vedremo, a volte si dispone di un'infermeria di fabbrica e di questa solamente); ma è ovvio che il complesso in cui viene effettuata l'opera assistenziale (sempre per il fatto che si tratta di mutue aziendali) si trova nello stesso centro o nel centro più vicino al luogo in cui lavorano gli assistiti. Ciò è esatto quando si prendono in esame le mutue che assistono una sola azienda con una sola unità locale.

Nel caso che l'azienda abbia più unità locali si possono presentare due alternative:

a) le unità sono sparse in tutta Italia ed allora ognuna di esse è vista come un'azienda a sé stante, con una propria mutua, riconducibile quindi al tipo sopracitato di Cassa che assiste una sola azienda con una sola unità locale.

Un esempio di questo stato di cose è dato dall'azienda delle Officine del gas; si tratta di una sola azienda con varie officine residenti a *Messina, Verona, Napoli, Milano*, ecc., ognuna delle quali ha una propria mutua che però nelle linee essenziali è uguale a tutte le altre della stessa azienda; ovviamente queste Casse avranno residenza rispettivamente a *Messina, Verona, Napoli, Milano*, ecc.;

b) le unità locali si trovano presumibilmente nel circondario di un comune o di una provincia. In questo caso purtroppo non possiamo dare delle precise indicazioni sull'effettiva residenza della mutua in quanto nel fornire i dati non tutte le Casse si sono preoccupate di specificare il luogo effettivo ove prestano l'opera assistenziale.

Stabilito quindi che la sede di ogni mutua non è effettivamente sempre quella indicata, passiamo all'esame della Tabella 5 (pagg. 58-63) relativa alla distribuzione territoriale delle stesse.

TABELLA 5. CASSE MUTUE PER CATEGORIE DI LAVORATORI

PROVINCIA E REGIONE	Casse che assistono tutti i dipendenti compresi i familiari			Casse che assi- stano tutti i dipendenti escluso i familiari		Casse che assistono solo impiegati compresi i familiari		
	N.	Dipend.	Famil.	N.	Dipend.	N.	Impieg.	Famil.
Asti	2	40	80	—	—	—	—	—
Alessandria	5	120	240	—	—	1	190	210
Cuneo	2	40	80	—	—	—	—	—
Novara	2	1.910	3.140	—	—	—	—	—
Torino	5	82.950	104.340	—	—	2	1.620	1.120
Vercelli	—	—	—	—	—	—	—	—
PIEMONTE	16	85.060	107.880	—	—	3	1.810	1.330
Genova	6	3.970	6.740	—	—	3	730	930
Imperia	2	80	160	—	—	—	—	—
La Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Savona	1	80	160	—	—	—	—	—
LIGURIA	9	4.130	7.060	—	—	3	730	930
Bergamo	—	—	—	—	—	—	—	—
Brescia	14	18.790	36.120	—	—	3	540	790
Como	4	2.970	4.240	—	—	—	—	—
Cremona	1	40	70	—	—	—	—	—
Mantova	2	100	260	—	—	—	—	—
Milano	7	37.540	52.210	2	1.670	9	7.080	8.150
Pavia	1	90	150	—	—	—	—	—
Varese	1	30	80	—	—	—	—	—
LOMBARDIA	30	59.560	93.130	2	1.670	12	7.620	8.940
Padova	2	220	510	—	—	—	—	—
Rovigo	3 (*)	20 (*)	70 (*)	—	—	—	—	—
Venezia	2	6.750	13.530	—	—	—	—	—
Verona	2	410	950	—	—	—	—	—
Vicenza	1	20	60	—	—	2	1.190	1.670
VENETO	10	7.420	15.120	—	—	2	1.190	1.670

(*) Una di queste Casse non ha fornito il numero né dei dipendenti né dei familiari.

ASSISTITI - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Casse che assistono solo impiegati escluso i familiari		Casse che assistono solo operai compresi i familiari			Casse che assistono solo operai escluso i familiari		Totale di tutte le Casse e di tutti i dipendenti e familiari		
N.	Impieg.	N.	Operai	Familiari	N.	Operai	N.	Dipendenti	Familiari
-	-	-	-	-	-	-	2	40	80
-	-	2	2.000	3.500	-	-	8	2.310	3.950
-	-	-	-	-	-	-	2	40	80
-	-	-	-	-	-	-	2	1.910	3.140
-	-	2	6.960	4.970	-	-	9	91.530	110.430
-	-	2	1.790	1.370	1	1.080	3	2.870	1.370
-	-	6	10.750	9.840	1	1.080	26	98.700	119.050
-	-	2	3.070	4.810	-	-	11	7.770	12.480
-	-	-	-	-	-	-	2	80	160
-	-	1	2.160	4.000	-	-	1	2.160	4.000
-	-	1	1.580	2.920	-	-	2	1.660	3.080
-	-	4	6.810	11.730	-	-	16	11.670	19.720
1	180	3	6.490	14.920	2	4.530	6	11.200	14.920
-	-	4	4.130	8.140	-	-	21	23.460	45.050
-	-	3	3.160	5.660	1	1.600	8	7.730	9.900
-	-	1	750	1.380	-	-	2	790	1.450
-	-	-	-	-	-	-	2	100	260
5	3.850	12	17.140	13.650	42	37.580	77	104.860	74.010
-	-	-	-	-	-	-	1	90	150
-	-	6	5.660	4.130	1	380	8	6.070	4.170
6	4.030	29	37.330	47.880	46	44.090	125	154.300	149.910
-	-	2	1.080	1.630	-	-	4	1.300	2.140
-	-	-	-	-	-	-	3	20	70
-	-	2	2.450	7.460	-	-	4	9.200	20.990
-	-	-	-	-	-	-	2	410	950
-	-	6	18.700	20.590	-	-	9	19.910	22.320
-	-	10	22.230	29.680	-	-	22	30.840	46.470

(segue)

(segue TAB. 5)

PROVINCIA E REGIONE	Casse che assistono tutti i dipendenti compresi i familiari			Casse che assi- stano tutti i dipendenti escluso i familiari		Casse che assistono solo impiegati compresi i familiari		
	N.	Dipend.	Famil.	N.	Dipend.	N.	Impieg.	Famil.
Udine	1	60	80	—	—	—	—	—
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1	60	80	—	—	—	—	—
Bologna	1	680	1.530	—	—	—	—	—
Ferrara	1	60	100	—	—	—	—	—
Forlì	2	120	280	—	—	—	—	—
Modena	1	490	910	—	—	—	—	—
Parma	1	1.280	2.390	—	—	1	220	220
Piacenza	1	10	10	—	—	—	—	—
Ravenna	1	20	30	—	—	—	—	—
EMILIA	8	2.660	5.250	—	—	1	220	220
Arezzo	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	4	4.440	8.810	—	—	—	—	—
Livorno	2	3.980	7.660	—	—	—	—	—
Lucca	1	50	100	—	—	—	—	—
Massa	1	30	100	—	—	—	—	—
Pisa	2	(*) 2.900	(*) 2.450	—	—	—	—	—
Pistoia	3	230	440	—	—	—	—	—
TOSCANA	13	11.630	19.560	—	—	—	—	—
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—
Terni	1	20	50	—	—	1	50	90
UMBRIA	1	20	50	—	—	1	50	90
Ancona	1	80	170	—	—	—	—	—
Ascoli Piceno	1	20	70	—	—	—	—	—
Pesaro	1	10	40	—	—	—	—	—
MARCHE	3	110	280	—	—	—	—	—

(*) Di una di queste Casse non è dato il numero dei familiari, perciò il numero di questi risulta

Casse che assistono solo impiegati escluso i familiari		Casse che assistono solo operai compresi i familiari			Casse che assistono solo operai escluso i familiari		Totale di tutte le Casse e di tutti i dipendenti e familiari		
N.	Impieg.	N.	Operai	Familiari	N.	Operai	N.	Dipendenti	Familiari
-	-	-	-	-	-	-	1	60	80
-	-	-	-	-	-	-	1	60	80
-	-	1	2.310	2.540	-	-	2	2.990	4.070
-	-	-	-	-	-	-	1	60	100
-	-	-	-	-	-	-	2	120	280
-	-	-	-	-	-	-	1	490	910
-	-	1	1.100	2.290	-	-	3	2.600	4.900
-	-	-	-	-	-	-	1	10	10
-	-	-	-	-	-	-	1	20	30
-	-	2	3.410	4.830	-	-	11	6.290	10.300
-	-	1	850	1.700	-	-	1	850	1.700
-	-	1	80	150	-	-	5	4.520	8.960
-	-	-	-	-	-	-	2	3.980	7.660
-	-	-	-	-	-	-	1	50	100
-	-	-	-	-	-	-	1	30	100
-	-	1	1.290	2.700	-	-	3	4.190	5.150
-	-	2	1.840	2.970	-	-	5	2.070	3.410
-	-	5	4.060	7.520	-	-	18	15.690	27.080
-	-	1	1.690	4.320	-	-	1	1.690	4.320
-	-	-	-	-	-	-	2	70	140
-	-	1	1.690	4.320	-	-	3	1.760	4.460
-	-	1	230	540	-	-	2	310	710
-	-	-	-	-	-	-	1	20	70
-	-	1	1.130	3.040	-	-	2	1.140	3.080
-	-	2	1.360	3.580	-	-	5	1.470	3.860

inferiore al numero dei dipendenti.

(segue)

(segue TAB. 5)

PROVINCIA E REGIONE	Casse che assistono tutti i dipendenti compresi i familiari			Casse che assi- stano tutti i dipendenti escluso i familiari		Casse che assistono solo impiegati compresi i familiari		
	N.	Dipend.	Famil.	N.	Dipend.	N.	Impieg.	Famil.
Roma	5	8.710	18.330	—	—	1	370	370
LAZIO	5	8.710	18.330	—	—	1	370	370
Pescara	—	—	—	—	—	—	—	—
ABRUZZO	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	2	40	170	—	—	—	—	—
Napoli	9	12.660	49.060	—	—	4	1.240	3.060
Salerno	2	40	130	—	—	—	—	—
CAMPANIA	13	12.740	49.360	—	—	4	1.240	3.060
Bari	2	1.240	3.300	—	—	—	—	—
Foggia	1	50	170	—	—	—	—	—
PUGLIA	3	1.290	3.470	—	—	—	—	—
Catanzaro	2	570	1.100	—	—	—	—	—
CALABRIA	2	570	1.100	—	—	—	—	—
Catania	2	320	780	—	—	—	—	—
Messina	1	40	120	—	—	—	—	—
Palermo	1	290	970	—	—	—	—	—
Trapani	2	80	180	—	—	1	30	40
SICILIA	6	730	2.050	—	—	1	30	40
Cagliari	2	3.270	9.550	—	—	—	—	—
SARDEGNA	2	3.270	9.550	—	—	—	—	—
Potenza	1	370	1.690	—	—	—	—	—
BASILICATA	1	370	1.690	—	—	—	—	—
<i>Totale</i>	123	198.330	333.920	2	1.670	28	13.260	16.650

Casse che assistono solo impiegati escluso i familiari		Casse che assistono solo operai compresi i familiari			Casse che assistono solo operai escluso i familiari		Totale di tutte le Casse e di tutti i dipendenti e familiari		
N.	Impieg.	N.	Operai	Familiari	N.	Operai	N.	Dipendenti	Familiari
-	-	3	5.520	7.950	-	-	9	14.600	26.650
-	-	3	5.520	7.950	-	-	9	14.600	26.650
-	-	1	960	2.180	-	-	1	960	2.180
-	-	1	960	2.180	-	-	1	960	2.180
-	-	-	-	-	-	-	2	40	170
-	-	5	6.120	18.030	-	-	18	20.020	70.150
-	-	-	-	-	-	-	2	40	130
-	-	5	6.120	18.030	-	-	22	20.100	70.450
-	-	-	-	-	-	-	2	1.240	3.300
-	-	-	-	-	-	-	1	50	170
-	-	-	-	-	-	-	3	1.290	3.470
-	-	-	-	-	-	-	2	570	1.100
-	-	-	-	-	-	-	2	570	1.100
-	-	-	-	-	-	-	2	320	780
-	-	-	-	-	-	-	1	40	120
-	-	1	1.540	4.170	-	-	2	1.830	5.140
-	-	1	50	120	-	-	4	160	340
-	-	2	1.590	4.290	-	-	9	2.350	6.380
-	-	1	580	1.590	-	-	3	3.850	11.140
-	-	1	580	1.590	-	-	3	3.850	11.140
-	-	-	-	-	-	-	1	370	1.690
-	-	-	-	-	-	-	1	370	1.690
6	4.030	71	102.410	153.420	47	4.517	277	364.870	503.990

La maggioranza è concentrata nel *Settentrione* con particolare riguardo alla *Lombardia* (45%), cui seguono a notevole distanza il *Piemonte*, il *Veneto*, la *Toscana* e la *Campania*, tutte sullo stesso piano (dal 10% al 6%). Le altre regioni contano un nucleo ristrettissimo di mutue, al di sotto del 4%, fino ad arrivare all'*Abruzzo* e alla *Basilicata* che sono presenti con una sola mutua. Riguardo alla divisione delle Casse secondo la categoria di lavoratori assistiti, non sembra che vi siano particolari differenze fra regioni e regioni o all'interno di ciascuna di esse. Il fatto che la maggioranza delle mutue che assistono solo operai sia concentrata in *Lombardia* e precisamente a *Milano*, non si può far dipendere dal luogo di residenza bensì, come abbiamo ripetutamente affermato, dal tipo di azienda (ramo manifatturiero, classe meccanica, ecc.) cui le mutue appartengono. Lo stesso si può affermare per il numero dei dipendenti e dei familiari assistiti: non si riscontrano differenze degne di rilievo nelle varie località in quanto a numero medio per ogni mutua.

Grosso modo la distribuzione delle Casse segue, quindi, la distribuzione delle industrie della penisola: concentrazione a Nord e rarefazione man mano che si va verso il Sud e le isole; ma naturalmente bisogna tenere presente che qui si parla solo delle industrie e dei complessi assistiti da Casse private, sostitutive dell'I.N.A.M., quindi di un numero assai ristretto e in ogni caso assolutamente non rappresentativo della vera distribuzione delle aziende in Italia. In ogni modo si tenga presente che in questa sede si parla della situazione dell'anno 1957, situazione che ovviamente nel periodo intercorso tra la rilevazione di questi dati e la loro elaborazione non ha mancato di subire notevoli modificazioni.

15. - Le attrezzature.

Prima di esaminare le prestazioni, sanitarie ed economiche, delle Casse mutue prese in esame, è bene vedere con quali tipi di attrezzature vengono effettuate dette prestazioni.

Per un primo esame a grandi linee, notiamo che si riscontrano tre tipi di attrezzature.

1°) *Le attrezzature « proprie »*: si intendono, con questa denominazione, tutti quei complessi ambulatoriali appartenenti strettamente alla Cassa mutua e quindi a disposizione solo dei suoi assistiti. In alcuni casi questi locali si trovano nello stesso complesso industriale; si ha allora la « infermeria di fabbrica » cui può anche

essere affiancato un ambulatorio od un poliambulatorio esistenti fuori dal complesso industriale.

2°) *La convenzione con l'I.N.A.M.*: in questo caso la mutua si appoggia, per le prestazioni sanitarie, ai locali ed al personale I.N.A.M.

3°) *Le convenzioni con terzi*: come nel caso precedente, la mutua si rivolge ad altre organizzazioni sanitarie per le prestazioni ai propri assistiti. Questo tipo di convenzione può riguardare un notevole numero di Enti o persone singole: medici o ordini di medici, farmacisti o ordini di farmacisti, ospedali, laboratori di analisi, gabinetti specialistici, fornitori diversi; ed a volte la convenzione esiste con tutti i sunnominati fornitori, a volte invece con uno solo o più di essi.

Ognuno dei tipi di attrezzature sopracitati, si può presentare da solo o accompagnato da uno degli altri tipi rimanenti; in pochissimi casi abbiamo la contemporanea presenza di tutti e tre i tipi.

Osserviamo la Tabella seguente:

TABELLA 6

ATTREZZATURE	n. Casse	Dipendenti	Familiari
1) solo attrezzature proprie	2	1.820	—
2) solo convenzioni con l'I.N.A.M.	44	27.650	15.660
3) solo convenzioni con terzi	99	46.930	71.020
4) attrezzature proprie e convenzioni con l'I.N.A.M.	13	14.930	21.700
5) attrezzature proprie e convenzioni con terzi	99	235.300	372.740
6) convenzioni con l'I.N.A.M. e con terzi	2	820	640
7) attrezzature proprie, convenzioni con l'I.N.A.M. e con terzi	4	14.870	20.030
8) non specificate	14	22.550	2.200
<i>Totale</i>	277	364.870	503.990

Si presentano ben 7 alternative ognuna con caratteristiche proprie.

Riprendendo ciò che già è stato detto al paragrafo 14 sul luogo effettivo di residenza delle mutue, non possiamo che confermare, in questa sede, le osservazioni già fatte: escluso il 1°, le Casse mutue

di tutti gli altri gruppi, o meglio i loro locali di assistenza non possono avere una residenza unitaria. Infatti, di volta in volta, gli assistiti dovranno recarsi nei locali della sede I.N.A.M. o in quelli dei vari fornitori cui è vincolata la loro mutua.

Le Casse che hanno le attrezzature del 4°, 5° e 7° gruppo, accanto all'I.N.A.M. o ai terzi dispongono anche di proprie forme di assistenza; in tutto sono 116 Casse, più del 42% sul totale; una buona percentuale ha esclusivamente contratti con terzi (36%) ed ancora il 18% si appoggia solo all'I.N.A.M. (2° gruppo); il resto delle Casse è diviso in percentuali piccolissime tra gli altri gruppi.

Vediamo adesso in particolare come sono organizzate queste attrezzature. Non possediamo dati molto dettagliati sul materiale a disposizione, inteso in senso stretto di apparecchiature sanitarie. Ma com'è facile immaginare, sarebbe stato estremamente difficoltoso andare a ricercarne un inventario in tutte le Casse. D'altronde quando si parla di ambulatorio o poliambulatorio o di convenzioni con laboratori di analisi, ci si può fare un'idea abbastanza chiara di ciò di cui dispone la mutua. Naturalmente nel caso delle convenzioni con la I.N.A.M. si sa già *a priori* di che cosa si tratta e non occorre scendere in particolari.

Esaminiamo ora ciascun gruppo.

1°) *Solo attrezzature proprie.*

Si tratta di sole 2 Casse che dispongono, l'una di infermeria di fabbrica e l'altra di un ambulatorio; non presentano altre particolari caratteristiche salvo il fatto che si tratta di mutue che non assistono familiari.

2°) *Solo convenzioni con l'I.N.A.M.*

Delle 44 Casse di questo gruppo più della metà appartengono a complessi industriali della provincia di *Milano*. Da notare che la maggioranza di queste Casse non hanno fornito dati sull'assistenza sanitaria. Ne dobbiamo dedurre quindi che il tipo di convenzione con l'I.N.A.M. è totale, intendendo per « totale » che lo stesso trattamento usato dall'I.N.A.M. per i propri assistiti, viene riservato per quelli delle mutue in questione e perciò non v'è bisogno di ulteriori specificazioni.

3°) *Solo convenzioni con terzi.*

Di questo notevole gruppo di Casse possiamo dare dettagliatamente un elenco dei fornitori:

TABELLA 7

SOLO CONVENZIONI CON TERZI	n. Casse	Dipendenti	Familiari
medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti, altri	79	27.410	54.520
medici, ospedali, laboratori, gabinetti, altri	4	1.710	3.840
medici, farmacisti, laboratori, gabinetti, altri	2	1.890	2.790
medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti	2	1.020	1.810
medici, ospedali, laboratori, gabinetti .	4	1.840	2.980
medici, ospedali, laboratori	2	2.440	4.310
ospedali, laboratori, gabinetti	2	760	680
ospedali	1	100	90
altri	3	9.760	—
<i>Totale</i>	99	46.930	71.020

Più della metà degli assistiti usufruisce di una vasta gamma di prestazioni; in quasi tutti i casi è assicurata la collaborazione dei medici, degli ospedali e dei laboratori di analisi; in 3 casi sono esclusi i medici, ma sussiste la convenzione con gli ospedali e perciò in un certo senso questi possono sostituire la prestazione medica. Ciò che sorprende è l'ultimo caso di 3 mutue che hanno la convenzione solo con altri fornitori. Non si può supporre che in questa denominazione rientrino anche medici ed ospedali, ecc., perché in questo caso, come in tutti gli altri, sarebbe stata specificata l'esistenza di tali prestazioni; non rimane che pensare quindi che queste 3 Casse abbiano convenzioni con gruppi di importanza minore. Ad esempio potrebbe trattarsi di convenzioni con istituti di cure balneo-termali, di riedu-

cazione degli arti; di cure convalescenziarie, con organizzazioni per le colonie, ecc. È una supposizione, si sottolinea, perché potrebbe anche trattarsi di imprecisione nella risposta.

4°) *Attrezzature proprie e convenzioni con I.N.A.M.*

TABELLA 8.

ATTREZZATURE PROPRIE E CONVENZIONI CON L'I.N.A.M.	n Casse	Dipendenti	Familiari
disponibilità di infermeria di fabbrica	7	2.450	2.050
disponibilità di ambulatorio	2	1.010	—
disponibilità di poliambulatorio . . .	2	8.540	18.860
disponibilità di infermeria ed altre at- trezzature proprie	2	2.930	790
<i>Totale . . .</i>	13	14.930	21.700

Queste Casse mutue, pur disponendo dell'assistenza I.N.A.M., quindi di una completa organizzazione, hanno anche delle attrezzature proprie che facilitano l'esplicazione dell'attività assistenziale. Nel caso dell'infermeria di fabbrica, per esempio, questa rappresenta un pronto soccorso nei casi più urgenti o di poco conto, da effettuarsi sul luogo stesso di lavoro, rimandando i casi più complessi all'organizzazione I.N.A.M.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda il 5° gruppo.

5°) *Attrezzature proprie e convenzioni con terzi.*

Tutte le mutue di questo gruppo offrono un trattamento abbastanza completo ai propri assistiti. Una sola eccezione è data dalla Cassa che dispone solo di un ambulatorio e di convenzioni con altre minori prestazioni. Tuttavia la presenza dell'ambulatorio può assicurare una certa assistenza medica ai 450 assistiti di questa Cassa. Per quanto riguarda il numero dei dipendenti e dei familiari, notiamo che si trova in questo 5° gruppo il 62% circa dei primi ed il 73% dei secondi; in confronto alle 99 Casse del 3° gruppo che detengono rispettivamente solo il 13% circa, e il 12%, queste mutue hanno un numero medio di assistiti assai maggiore.

TABELLA 9

ATTREZZATURE PROPRIE E CONVENZIONI CON TERZI		n. Casse	Dipendenti	Familiari
infermeria di fabbrica; convenzione con:	tutte le convenzioni con terzi	8	6.510	9.670
	medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti	2	1.430	1.970
	medici, ospedali, laboratori, gabinetti	1	880	1.640
ambulatorio; convenzione con:	tutte le convenzioni con terzi	21	27.690	43.760
	medici, ospedali, laboratori, gabinetti, altri	2	3.930	5.060
	medici, farmacisti, ospedali, gabinetti, altri	3	2.400	3.150
	medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti	4	3.860	8.680
	medici, ospedali, laboratori, gabinetti	6	5.980	10.510
	medici, farmacisti, ospedali	2	1.410	2.750
	medici, ospedali, laboratori	1	540	1.150
	medici, ospedali, gabinetti	2	2.120	5.760
	ospedali, laboratori, gabinetti	1	920	390
	altri fornitori	1	450	—
	poliambulatorio; convenzione con:	tutte le convenzioni con terzi	14	29.660
medici, ospedali, laboratori, gabinetti, altri		3	5.970	8.260
medici, farmacisti, ospedali, gabinetti		1	1.600	1.580
medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti		4	2.250	3.470
medici, ospedali, laboratori, gabinetti		1	1.310	9.600
medici, ospedali, laboratori		1	3.860	7.380
medici, ospedali, gabinetti		2	1.340	1.610

(segue)

(segue TAB. 9)

ATTREZZATURE PROPRIE E CONVENZIONI CON TERZI		n. Casse	Dipendenti	Familiari
ambulatorio ed altre attrezzature proprie; convenzione con:	tutte le convenzioni con terzi	1	1.580	2.920
	medici, ospedali, laborato- ri, gabinetti, altri . . .	1	600	2.460
	medici, ospedali, laborato- ri, gabinetti	1	2.490	5.110
	tutte le convenzioni con terzi	8	88.320	117.840
	medici, farmacisti, ospe- dali, gabinetti, altri . . .	1	1.730	2.350
	medici, farmacisti, ospe- dali, laboratori	2	10.180	9.070
	infermeria ed altre attrezzature proprie; tutte le convenzioni con terzi	1	2.060	4.130
	infermeria ed ambulatorio; convenzioni: con me- dici, ospedali, gabinetti	1	18.150	24.280
	ambulatorio e poliambulatorio; tutte le conven- zioni con terzi	1	2.340	7.080
	tutte le attrezzature proprie; tutte le convenzioni con terzi	1	1.270	3.350
	<i>Totale</i>	99	235.300	372.740

Poca importanza hanno i gruppi seguenti:

6°) *Convenzioni con I.N.A.M. e con terzi.*

TABELLA 10

I.N.A.M. E CONVENZIONI CON TERZI	n. Casse	Dipendenti	Familiari
medici, farmacisti, ospedali, laboratori, gabinetti, altri	1	390	640
laboratori	1	430	—
<i>Totale</i>	2	820	640

7^o) *Attrezzature proprie, convenzioni con l'I.N.A.M. e con terzi.*

TABELLA II

ATTREZZATURE PROPRIE, CONVENZIONI CON L'I.N.A.M. E CON TERZI	n. Casse	Dipendenti	Familiari
disponibilità di ambulatorio; convenzioni con l'I.N.A.M.; convenzioni con ospeda- dali	1	280	—
disponibilità di ambulatorio ed altre at- trezzature proprie; convenzioni con l'I.N.A.M.; tutte le convenzioni con terzi	1	7.700	12.360
poliambulatorio ed altre attrezzature proprie; convenzioni con l'I.N.A.M.; tutte le convenzioni con terzi	2	6.890	7.670
<i>Totale</i>	4	14.870	20.030

Certamente l'ultimo gruppo propone il tipo di assistenza più valido. Accanto all'organizzazione I.N.A.M. i dipendenti ed i familiari di queste aziende possono usufruire anche di un numero notevole di altre prestazioni. C'è da notare l'alto numero medio di assistiti di queste mutue: 3.718 dipendenti e 5.006 familiari.

Concludendo ci sembra che più numerosi sono gli assistiti e migliore è l'organizzazione assistenziale. Per i complessi industriali con pochi dipendenti o meglio per le Casse mutue con un numero ristretto di persone da assistere è logico che si abbia un più scarso apporto di contributi e quindi una minore disponibilità di materia prima per effettuare un'adeguata assistenza.

Ma proprio in sede di conclusione sulle attrezzature delle mutue aziendali dobbiamo porci un interrogativo: se un'aliquota delle mutue ha convenzionato con l'I.N.A.M. le prestazioni sanitarie, in quanto mancano di una propria diretta organizzazione, ci si può chiedere perché mai i lavoratori iscritti alla mutua aziendale, ma serviti dall'I.N.A.M. non considerino superflua la mutua, quando l'assistenza che questa presta è l'assistenza dell'I.N.A.M.?

La risposta c'è ed è espressa dalla stessa decisa resistenza che i lavoratori hanno fatto in difesa della propria istituzione anche quando questa non ha una propria diretta organizzazione. Il fatto è che l'atto

con cui la Cassa aziendale dispone le prestazioni dell'I.N.A.M. è più pronto ed immediato rispetto alla domanda del beneficiario. Non è che l'I.N.A.M. faccia in questi casi un servizio qualitativamente migliore rispetto a quello riservato ai propri assistiti, è che il dispositivo della prestazione è più rapido e sburocratizzato rispetto all'analogo dispositivo nei casi in cui l'I.N.A.M. opera per i suoi propri iscritti. Questa, secondo i sondaggi fatti presso i lavoratori, è la ragione pratica che determina la preferenza della Cassa aziendale rispetto all'I.N.A.M., anche nei casi in cui la Cassa sviluppa le sue prestazioni utilizzando i servizi dell'I.N.A.M. (ovviamente vi sono anche altre ragioni che giustificano la difesa delle mutue aziendali: storiche di azienda, psicologiche, e diciamo anche di democrazia aziendale, ecc.).

16. - Le prestazioni sanitarie

Dopo avere esaminato le attrezzature a disposizione delle Casse mutue private sostitutive, vediamo ora quali tipi di prestazioni si effettuano con dette attrezzature (v. Tabella riassuntiva 36 a pag. 100).

Innanzitutto dobbiamo escludere 64 mutue che non forniscono alcun dato al riguardo: pertanto di queste non si terrà conto nella Tabella 12 dove le mutue sono divise per tipo di assistenza. Tuttavia, per essere più precisi, dobbiamo osservare che di queste 64 mutue, 34 sono convenzionate con l'I.N.A.M. e solo con questo Istituto; 3 hanno convenzioni con terzi non definiti. Di 6 di esse non si conoscono i tipi di attrezzatura. Altra considerazione: delle 64 mutue anzidette, per 50 non si riscontrano nel capitolo « bilanci » uscite per prestazioni sanitarie, ma in 7 casi si trovano uscite per questa causale, ancorché la mutua non abbia fornito i dati relativi; per altre invece,

TABELLA 12

TIPO DI ASSISTENZA	n. Casse
sanitaria generica e specialistica; ospedaliera; ostetrica; farmaceutica	196
sanitaria generica; ospedaliera; ostetrica; farmaceutica	3
sanitaria specialistica; ospedaliera; farmaceutica	2
ospedaliera; farmaceutica	2
solamente farmaceutica	10
<i>Totale</i>	213

anche quando sono specificati i varî tipi di assistenza, nel capitolo « bilanci » non si trova una corrispondente uscita. È chiaro che i dati forniti mancano di chiarezza e mentre non consentono di escludere in via assoluta che manchino le prestazioni sanitarie, l'incertezza delle indicazioni desumibili è tale che rende consigliabile l'escludere questo gruppo dalla Tabella 12.

Passiamo ora all'esame delle prestazioni sanitarie.

Possiamo fare una prima sommaria divisione tra i vari tipi di assistenza sanitaria che sono stati riscontrati nelle 213 mutue che ne hanno fornito i dati:

A) Sanitaria generica; B) Sanitaria specialistica; C) Ospedaliera; D) Ostetrica; E) Farmaceutica.

Premessa.

Quasi tutte le 213 Casse presentano contemporaneamente le 5 categorie di assistenza; in 10 casi si ha solo la fornitura di medicinali (assistenza farmaceutica) ed in 4 manca l'assistenza sanitaria specialistica.

Alla suddivisione ora fatta delle prestazioni sanitarie ne va affiancata un'altra, molto importante: ognuno dei tipi su elencati di assistenza può essere fornito direttamente, o meglio (con una frase in uso nella terminologia assistenziale) « in natura » ed in questo caso la mutua assume la condotta delle cure attraverso la propria organizzazione strumentale; oppure si ha la forma « indiretta » o « a rimborso » ed allora l'assistito provvede alle cure necessarie, sostenendo la relativa spesa, per poi chiedere il rimborso che di solito viene effettuato sulla base di tariffe prestabilite o secondo altri criteri.

Spesso si pratica un sistema diverso; per esempio viene effettuata l'assistenza generica diretta e quella farmaceutica a rimborso, oppure solo l'ospedaliera a rimborso e tutte le altre in forma diretta e così via.

Ancora una precisazione bisogna fare prima di approfondire le modalità in cui si articolano le prestazioni sanitarie.

Spesso, in relazione all'assistenza dei familiari, questi non vengono trattati alla stessa stregua del dipendente, ma con qualche difformità. Le difformità in questione, come vedremo, possono consistere in limitazioni dell'assistenza nel tempo (se si tratta di assistenza diretta), o nell'ammontare del rimborso; talvolta si hanno limitazioni in entrambi i sensi; talvolta uno dei tipi di prestazione è riservato ai soli iscritti; oppure vengono precluse alcune specialità farmaceutiche ai familiari o ancora si praticano verso questi ultimi degli addebiti parziali.

A) ASSISTENZA SANITARIA GENERICA.

I tre quarti forniscono l'assistenza diretta e di queste ben il 42% non pone nessuna limitazione né nel tempo né nell'ammontare. Da notare che questo 42% detiene però più dell'80% dei dipendenti ed altrettanto dei familiari; perciò hanno senz'altro un « peso » maggiore.

Il trattamento difforme (per i familiari) si riscontra in soli due casi; ma mentre uno ha un'importanza quasi nulla riguardando appena 50 dipendenti e 90 familiari, l'altro va preso sotto un diverso punto di vista, poiché vi rientrano 2.310 dipendenti e 2.540 familiari.

TABELLA 13

ASSISTENZA SANITARIA GENERICA	n. Casse	Dipendenti	Familiari
solo diretta	164	227.840	344.220
di cui senza alcuna limitazione .	69	186.940	259.530
solo a rimborso	9	11.740	22.470
di cui con difformità per i familiari	1	50	90
mista	28	49.860	102.110
di cui con difformità per i familiari	1	2.310	2.540
<i>Totale</i> . . .	201	289.440	468.800

B) ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA.

Come nel caso precedente, la maggioranza spetta alla forma diretta; tuttavia 51 Casse delle 153 limitano la prestazione nell'ammontare e 40 nel tempo; 3 usano difformità di trattamento per i familiari. Le 59 rimanenti non pongono nessuna limitazione ed assistono il maggior numero di dipendenti (176.690) e di familiari (242.890).

TABELLA 14

ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA	n. Casse	Dipendenti	Familiari
solo diretta	153	218.570	327.530
solo a rimborso	10	11.920	22.470
mista	37	55.450	113.970
<i>Totale</i> . . .	200	285.940	463.970

C) ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Qui, per la prima volta, notiamo la presenza di una particolare diversità di trattamento per i familiari; infatti, nella forma « mista », 9 mutue li escludono dall'assistenza ospedaliera; ciò non vuol dire che non assistono sanitariamente i familiari, bensì che il ricovero negli ospedali, e solo questo, è riservato ai soli iscritti.

TABELLA 15

ASSISTENZA OSPEDALIERA	n. Casse	Dipendenti	Familiari
solo diretta	84	167.580	258.980
di cui senza nessuna limitazione .	6	86.580	116.440
di cui con difformità per familiari .	61	61.230	107.120
solo a rimborso	16	16.480	21.080
di cui con difformità per familiari .	7	9.930	9.740
mista	103	106.830	190.890
di cui senza alcuna difformità . .	69	35.800	63.540
di cui illimitata per soli iscritti . .	9	12.180	27.010
<i>Totale</i>	203	290.890	470.950

D) ASSISTENZA OSTETRICA.

Abbiamo voluto mettere in evidenza le varie forme di assistenza ostetrica per analizzare meglio questo importante aspetto.

Molte Casse corrispondono il « pacco ostetrico » anche quando prevedono il « ricovero ». Va al riguardo tenuto presente che il pacco ostetrico è la forma iniziale con cui la mutualità si è manifestata per la prima volta nell'assistenza di maternità e corrisponde anche ai tempi in cui il ricovero nelle cliniche di maternità non era usuale.

La maggior parte delle Casse mutue prevede il ricovero come è da aspettarsi in questo caso. Da notare che le differenze di trattamento per i familiari si riscontrano in pochissimi casi: 4 su 200, vale a dire il 2%; questo 2% detiene solo poco più dell'1% dei familiari e quindi si tratta solo di una piccola parte.

La nostra legislazione prevede, per le lavoratrici, l'astensione obbligatoria dal lavoro durante un periodo precedente alla data presunta del parto e nelle 8 settimane successive ad esso. Il periodo precedente viene computato in 3 mesi per le addette alle industrie, otto settimane per le lavoratrici agricole, sei settimane per le impiegate negli altri settori.

Durante tutto il periodo di assenza, naturalmente, viene corrisposto il trattamento di legge, ed in alcuni casi anche un'indennità giornaliera; come vedremo, in seguito, a volte vengono effettuati pagamenti in denaro sotto forma di premi di natalità o indennità di allattamento. Tutte le mutue praticano le modalità summenzionate senza nessuna eccezione trattandosi di norme vevoli per tutto il territorio nazionale.

TABELLA 16

ASSISTENZA OSTETRICA	n. Casse	Dipendenti	Familiari
solo diretta	149	201.200	318.850
di cui { pacco ostetrico	1	190	210
ricovero	13	11.216	18.830
altra forma	2	1.150	1.910
pacco e ricovero	48	54.180	105.060
pacco ed altra forma	16	3.170	5.570
ricovero ed altra forma	65	124.550	173.350
pacco, ricovero ed altra forma	3	5.400	11.520
ricovero, con difformità per familiari	1	1.300	2.400
solo a rimborso	13	15.060	27.770
di cui con difformità per familiari	1	460	600
mista	38	72.690	121.270
di cui con difformità per familiari	2	2.870	3.590
<i>Totale</i>	200	288.950	467.890

E) ASSISTENZA FARMACEUTICA.

È il tipo di assistenza che si verifica nel maggior numero dei casi, anche quando manca qualcuna delle altre forme (vedi Tabella 12 a pag. 72).

Il 5,6% (sulle 213 mutue) riserva le prestazioni ai soli iscritti. Come al solito, però, la maggior parte dell'assistenza è a forma diretta sia pure con molte limitazioni.

Concludendo questa analisi approfondita di ciascun tipo di assistenza, dobbiamo notare la presenza di una grande varietà di forme che però non si differenziano tra di loro per attributi molto importanti. Gli assistiti per la maggior parte usufruiscono di un'assistenza diretta che è, secondo il nostro parere, la più idonea; ed all'interno di questa forma la maggioranza spetta sempre all'assistenza senza limitazione di sorta o con poche limitazioni. Lo stesso avviene per i casi delle forme a rimborso.

TABELLA 17

ASSISTENZA FARMACEUTICA	n. Casse	Dipendenti	Familiari	
solo diretta	143	194.180	297.610	
di cui {	illimitata o indeterminata	39	128.780	196.540
	limitata nell'ammontare .	55	15.570	21.610
	con esclusione di alcune specialità	19	13.340	18.820
	con addebiti parziali per specialità	9	16.020	20.060
	altre limitazioni	1	2.160	4.000
	illimitata o indeterminata per i soli iscritti	5	3.040	4.880
solo a rimborso	56	79.500	138.130	
di cui illimitata o indeterminata per i soli iscritti	6	6.830	12.590	
mista	14	23.350	38.490	
di cui indirettamente illimitata; direttamente illimitata per i soli iscritti	1	1.540	4.170	
<i>Totale</i>	213	297.030	474.230	

Un discorso a parte va fatto per le forme miste.

Con il termine « misto » si designa la disponibilità della Cassa di assistere i propri iscritti sotto tutte e due gli aspetti, ma non contemporaneamente. L'assistito cioè al momento dell'assunzione o al momento in cui ha bisogno di rivolgersi alla propria Cassa mutua ha facoltà di scegliere o l'una o l'altra forma.

La scelta ovviamente sarà fatta dall'interessato sulla base della propria personale convenienza o delle circostanze particolari in cui si trova.

17. - Le prestazioni integrative.

Nel campo delle prestazioni integrative, due aspetti sono da prendere particolarmente in considerazione: l'estrema varietà sia dal punto di vista del tipo sia da quello della forma in cui vengono fornite e la prevalenza di prestazioni riservate ai soli iscritti o concesse solo in parte ai familiari.

Non possiamo dare un elenco di tutte le combinazioni esistenti presso le Casse mutue private, in quanto, in pratica, ogni Cassa ha un proprio sistema; ci limiteremo a fornire il numero delle mutue per i tipi di prestazioni:

TABELLA 18

TIPO DI PRESTAZIONE	n. Mutue
cure convalescenziarie; cure balneo-termali; apparecchi di protesi; presidi terapeutici; colonie; sussidi; rimborso spese varie	154
cure balneo-termali; apparecchi di protesi; presidi terapeutici; altre prestazioni integrative	76
apparecchi di protesi; presidi terapeutici; altre prestazioni integrative	12
altre	35
<i>Totale</i>	277

Si tenga presente che ognuna delle prestazioni su elencate può essere effettuata obbligatoriamente, cioè in modo tale che l'assistito non vi si sottragga, oppure facoltativamente, cioè solo quando l'interessato ne faccia richiesta. Ed ancora le spese per le varie cure possono essere sostenute interamente dalla Cassa oppure solo rimbor-

sate parzialmente. Il più delle volte la seconda forma è riservata ai familiari sia per tutti i tipi di prestazioni sia solo per alcune di esse.

In ogni caso la quasi totalità delle mutue fornisce un notevole numero di tali prestazioni; le 35 Casse che noi abbiamo registrato sotto la voce « altre » forniscono almeno una prestazione integrativa, ma più spesso i tipi sono due o più.

Ciò che colpisce in maniera particolare è la presenza in tutte le mutue, nessuna esclusa, di questo tipo di prestazioni; anche quelle Casse che non forniscono prestazioni sanitarie o che non danno prestazioni economiche, hanno almeno una delle prestazioni della Tabella 18.

18. - Le prestazioni economiche.

Ultime in ordine di rilevazione (ma non di importanza) vengono le prestazioni economiche.

Già nel paragrafo 16 abbiamo visto che si erogano delle prestazioni « economiche » sotto forma di rimborsi totali o parziali ed anche con sussidi di carattere straordinario concessi *una tantum*. Ma questi rientrano sempre nelle prestazioni integrative poiché sono di natura saltuaria. Le prestazioni sotto elencate invece hanno carattere permanente, cioè vengono erogate ogni volta che si presenta l'evento per il quale sono state istituite.

TABELLA 19

TIPO DI PRESTAZIONE	n. Mutue
indennità di malattia: in percentuale ed in giorni	10
sussidio funerario (per dipendenti e familiari)	12
premi ed altre indennità (premi di nuzialità; natalità; indennità allattamento)	47
sussidio funerario (per dipendenti e familiari); premi ed altre indennità	79
sussidio funerario solo per dipendente; premi ed altre indennità	9
indennità di malattia; sussidio funerario (per dipendenti e familiari)	4
indennità di malattia in %; premi ed altre indennità	3
indennità di malattia in giorni; premi ed altre indennità	3
indennità di malattia (% e giorni); premi; sussidi funerari	4
solo sussidio funerario per dipendente	6
altre combinazioni	17
non effettuano prestazioni economiche	83
<i>Totale</i>	277

Le prestazioni economiche risentono, a differenza delle altre di cui abbiamo fin qui parlato, del tipo di azienda alla quale le mutue appartengono. Anzi il ramo o classe di attività delle aziende ha una parte fondamentale. Si prenda in esame la Tabella 20 che segue: in essa abbiamo messo a confronto il numero delle mutue che effettuano la prestazione con il numero totale delle stesse, ramo per ramo. La prima cosa che si nota è l'assenza di tali prestazioni nel ramo delle industrie estrattive ed in due classi del ramo manifatturiero (abbigliamento e simili, industrie meccaniche). Le altre classi delle industrie manifatturiere usufruiscono anche di più prestazioni, ma in percentuali molto basse. I rimanenti due settori invece sono i più avvantaggiati. Specialmente il gruppo delle mutue, appartenenti alle società distributrici del gas, presenta il 100% o almeno il 99% dei casi con corresponsione di premi o sussidi; anche le mutue appartenenti al settore « pubblica amministrazione e comunicazione » si avvantaggiano di un buon trattamento a questo riguardo.

Territorialmente non abbiamo nessuna particolare tendenza del fenomeno ad una distribuzione piuttosto che ad un'altra.

TABELLA 20

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ	Indennità di malattia		Premi vari		Sussidio funerario per dipendenti		Sussidio funerario per familiari		Totale delle Casse per ogni ramo
	n. Casse che effettuano la prestazione	% sul totale delle Casse del ramo	n. Casse che effettuano la prestazione	% sul totale delle Casse del ramo	n. Casse che effettuano la prestazione	% sul totale delle Casse del ramo	n. Casse che effettuano la prestazione	% sul totale delle Casse del ramo	
Industrie estrattive	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (*)
Industrie manifatturiere . . .	26	16	67	41	34	21	14	8	160
Produzione e distrib. energia elettrica, gas e acqua	1	1	78	80	81	83	80	82	97
Varie	2	12	8	50	9	56	9	56	16
<i>Totale</i>	29	10	153	55	124	44	103	37	277

(*) Il totale del numero delle Casse non corrisponde alla somma delle colonne; infatti ogni Cassa può dare contemporaneamente più tipi di prestazioni economiche.

19. - Forme di finanziamento.

Le fonti di reddito di cui può disporre una mutua hanno, come facilmente si può immaginare, una particolare importanza agli effetti della valutazione dell'entità delle prestazioni.

In questo paragrafo prenderemo in esame solo le fonti dal punto di vista del tipo, lasciando da parte la consistenza delle stesse di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti.

Le forme di finanziamento sono essenzialmente di 2 tipi: contribuzioni e redditi (da capitali oppure da multe al personale o ancora da altre fonti non precisate).

Le contribuzioni possono essere solo a carico del datore di lavoro oppure divise in percentuali, non sempre uguali e definite, tra questo e i dipendenti.

TABELLA 21

FINANZIAMENTI	n. Casse
multe al personale, interessi e reddito; altre forme	76
contribuzioni del solo datore di lavoro	2
contribuzioni del solo datore di lavoro; multe al personale, interessi e reddito; altre forme	88
contribuzioni da ambo le parti; multe al personale; interessi e reddito; altre forme	106
non specificate	5
<i>Totale</i>	277

Come si vede solo in due casi i finanziamenti si effettuano con la sola contribuzione del datore di lavoro; tutte le altre mutue hanno più fonti di reddito e la maggioranza spetta alla combinazione « contribuzione da ambo le parti e redditi da multe, capitali ed altri beni », che riunisce 106 Casse, seguita a brevissima distanza da una combinazione quasi uguale, dove però, oltre a « redditi da multe, capitali ed altri beni », figura la sola contribuzione del datore di lavoro e non quella dei lavoratori dipendenti.

Non è possibile, dai dati a nostra disposizione, desumere le percentuali delle contribuzioni suddette. Possiamo solo dire che queste vengono stabilite sulla base della retribuzione corrisposta ai dipen-

denti e che, nel caso di contribuzioni effettuate da parte del datore di lavoro e del lavoratore, è sempre il primo a sostenere la maggior parte dell'onere contributivo. Inoltre, spesso, il datore di lavoro fornisce una percentuale per l'impiegato ed un'altra (che può essere maggiore o minore) per l'operaio. Nel caso del lavoratore, invece, questa percentuale risulta sempre la stessa, qualunque sia la sua qualifica.

20. - Finanziamenti ed altre caratteristiche della Cassa.

Sarà interessante esaminare le differenze esistenti in questo settore riguardo al tipo di azienda, cui le mutue appartengono. Per avere un quadro più sintetico prendiamo solo il ramo cui appartiene la mutua tralasciando le classi (v. Tab. 22, pag. 83).

Le mutue appartenenti al primo, secondo ed ultimo gruppo (colonne 1, 2, 3, 4, 7, 8) hanno una certa somiglianza nelle loro distribuzioni percentuali; innanzi tutto la metà, o poco meno, delle Casse appartenenti a questi rami, ha come finanziamenti le contribuzioni del solo datore, le multe e i redditi da capitali e da altre fonti (50% delle industrie estrattive e di altre attività, 44,5% delle industrie manifatturiere). Anche nelle altre forme di finanziamenti le percentuali si discostano poco: 34,3% e 37,5% per il 1° tipo; 18,7% e 12,5% per l'ultimo.

Diversa è invece la situazione per le mutue appartenenti al ramo produzione e distribuzione di energia elettrica.

Il 76% di queste Casse denuncia una contribuzione da ambo le parti e redditi da multe, da capitali e da altre fonti. Come al solito dunque queste Casse si differenziano da tutte le altre; in questo particolare settore sono gli assistiti ad erogare una piccola parte dei contributi che, come abbiamo già fatto notare, sono sempre inferiori a quelli erogati dal datore di lavoro.

Purtroppo non sappiamo se nel caso di assistenza estesa anche ai familiari, vi sia una maggiorazione nella percentuale dovuta dal prestatore di lavoro. È comunque interessante notare che quando i finanziamenti della Cassa mutua registrano la voce « contribuzione da parte del lavoratore » è sempre presente l'assistenza ai familiari; tuttavia non è detto che l'assistenza ai familiari comporti necessariamente una contribuzione da parte del lavoratore. Ciò serve però a spiegare le differenze tra le distribuzioni della seguente Tabella 22 (pag. 83). In-

FINANZIAMENTI	RAMO DI ATTIVITA									
	Industrie estrattive		Industrie manifatturiere		Distribuzione di energia elettrica, acqua, gas		Altre attività		TOTALE	
	n. Casse 1	% 2	n. Casse 3	% 4	n. Casse 5	% 6	n. Casse 7	% 8	n. Casse 9	% 10
multe al personale, interessi e redditi, altre forme	1	25,0	55	34,3	14	14,4	6	37,5	76	27,5
contribuzioni del solo datore di lavoro	—	—	1	0,6	1	1,0	—	—	2	0,8
contribuzioni solo datore, multe al personale, interessi e reddito, altre forme	2	50,0	71	44,5	7	7,3	8	50,0	88	31,7
contribuzioni da ambo le parti, multe, interessi, altre	—	—	30	18,7	74	76,3	2	12,5	106	38,2
non specificate	1	25,0	3	1,9	1	1,0	—	—	5	1,8
<i>Totale</i>	4	100,0	160	100,0	97	100,0	16	100,0	277	100,0

TABELLA 22

L'ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI RACCOLTI

fatti, nel settore delle industrie di distribuzione la più alta percentuale delle Casse a contribuzione da ambo le parti è dovuta al fatto che queste mutue assistono tutte indistintamente anche i familiari.

21. - Le entrate.

Di tutti i dati che ci sono stati forniti dalle Casse mutue private sostitutive, quelli sui bilanci sono i più completi ed esaurienti. Tuttavia dovremo eliminare qualche mutua che o per errore o per dimenticanza non ha fornito in maniera completa i dati. Preferiamo escludere del tutto queste mutue in quanto non ci soffermeremo solo sui singoli dati forniti ma cercheremo di prenderli in considerazione tutti contemporaneamente e perciò, se qualcuno dei dati suddetti venisse a mancare, fornirebbe un'azione « di disturbo ».

Le entrate complessive in lire, di tutte le mutue, ammontano a 10.705.315.000, cifra piuttosto ragguardevole anche se raffrontata alle entrate degli altri Enti di assicurazioni nello stesso anno.

Vediamo la distribuzione di queste entrate per tipo di azienda (industrie estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua ed altre attività) e territorialmente (provincia e regione) (Tabelle 23 e 24).

TABELLA 23.

ENTRATE

RAMO DI ATTIVITA'	n. Casse	Importo in lire (migliaia)	Importo medio in lire (2 : 1) (migliaia)
	1	2	3
Industrie estrattive	3	108.975	36.325
Industrie manifatturiere	145	8.146.068	56.179
Industrie produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua . . .	91	1.590.518	17.478
Altre attività	16	859.754	53.734
<i>Totale . . .</i>	255 (*)	10.705.315	41.982

(*) Solo 255 Casse in quanto 8 non hanno fornito il totale; 12 hanno dato solo il totale; 2 solo totale e contribuzioni ma queste ultime non sono uguali al totale; in tutto 22 Casse, che eliminiamo per uniformità.

TABELLA 24.

IMPORTO DELLE ENTRATE - NUMERO DELLE MUTUE
E LORO DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

PROVINCIA E REGIONE	n. Casse	Importo delle entrate (migl. di lire)	PROVINCIA E REGIONE	n. Casse	Importo delle entrate (migl. di lire)
Asti	2	1.310	Venezia	3	108.591
Alessandria	7	50.024	Verona	2	13.382
Cuneo	2	1.080	Vicenza	9	541.910
Novara	2	63.116	VENETO	20	680.393
Torino	9	4.082.474	Udine	1	2.051
Vercelli	3	72.388	FRULI-V. GIULIA	1	2.051
PIEMONTE	25	4.270.392	Bologna	2	129.561
Genova	10	261.273	Ferrara	1	1.844
Imperia	2	3.481	Forlì	2	4.957
La Spezia	1	84.985	Modena	1	24.170
Savona	2	62.460	Parma	3	78.157
LIGURIA	15	412.199	Piacenza	1	155
Bergamo	6	187.247	Ravenna	1	509
Brescia	21	906.585	EMILIA	11	239.353
Como	8	177.218	Arezzo	1	39.130
Cremona	2	29.561	Firenze	5	170.238
Mantova	2	4.655	Livorno	2	60.569
Milano	68	1.738.600	Lucca	1	1.786
Pavia	1	4.225	Massa	1	1.014
Varese	7	132.988	Pisa	2	123.839
LOMBARDIA	115	3.181.078	Pistoia	5	36.209
Padova	3	15.381	TOSCANA	17	432.785
Rovigo	3	1.129			

(segue)

(segue TAB. 24).

PROVINCIA E REGIONE	n. Casse	Importo delle entrate (migl. di lire)	PROVINCIA E REGIONE	n. Casse	Importo delle entrate (migl. di lire)
Perugia	1	55.901	Bari	2	41.518
Terni	2	3.633	Foggia	1	2.008
UMBRIA	3	59.534	PUGLIA	3	43.526
Ancona	2	9.792	Catanzaro	2	19.304
Ascoli Piceno	1	558	CALABRIA	2	19.304
Pesaro	2	45.897	Catania	1	3.823
MARCHE	5	56.247	Messina	1	1.346
Roma	8	820.020	Palermo	2	74.159
LAZIO	8	820.020	Trapani	4	3.322
Pescara	1	28.626	SICILIA	8	82.650
ABRUZZO	1	28.626	Cagliari	3	108.975
Caserta	2	1.329	SARDEGNA	3	108.975
Napoli	14	565.253	Potenza	—	—
Salerno	2	1.599	BASILICATA	—	—
CAMPANIA	18	568.181	<i>Totale</i>	255	10.705.315

È interessante vedere anche l'ammontare dell'importo per ogni assistito (v. Tabella 25, pag. 87). Dall'esame delle due tabelle (23 e 25), si possono trarre interessanti conclusioni.

Come importo, sia in valore assoluto che in media per ogni Cassa, il ramo « manifatturiero » e quello delle « altre attività » sembra molto avvantaggiato (56 milioni e 53 mila per ogni mutua); seguono le mutue dell'« industria estrattiva » con 36 milioni ed in ultimo, con soli 17 milioni, le aziende di produzione e di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua.

Ma qui non si tiene conto di un fattore importantissimo e cioè del numero di assistiti per ogni ramo di attività. Guardando la Tabella 25, ci si accorge che la situazione cambia, sia pure non di molto, lasciando per ultime le « industrie estrattive » con sole 7.300 lire per ogni assistito, mentre passano al primo posto le mutue del settore « altre attività ». Le altre mutue hanno un valore *pro capite* quasi uguale.

Naturalmente le entrate per ogni assistito non ci danno la misura di questa assistenza. Tuttavia è da presumere che se ogni dipendente o familiare dispone in entrata di un alto importo *pro capite* è più facile che in « uscita » venga erogata una cifra più consistente.

Vedremo poi in sede apposita di quale consistenza siano queste erogazioni.

TABELLA 25. ENTRATE

RAMO DI ATTIVITÀ	Importo in lire (migliaia)	n. assistiti	Importo medio per ogni assistito (lire)
Industrie estrattive	108.975	14.990	7.300
Industrie manifatturiere	8.146.068	566.880	14.400
Industrie produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua	1.590.518	119.160	13.100
Altre attività	859.754	53.530	16.000
<i>Totale</i>	<i>10.705.315</i>	<i>754.560</i>	<i>14.100</i>

Ci rimane da vedere da quali fonti provengano queste entrate (Tabella 26).

Ben il 97% circa delle entrate proviene dalle contribuzioni o del solo datore di lavoro o in varie percentuali divise tra questo ed il lavoratore. E ciò non solo in complesso, ma, come si ha modo di osservare, anche per ciascun ramo di attività. Il totale generale delle entrate non corrisponde esattamente al totale fornito per questa voce dalle Tabelle precedenti solo perché nella Tabella 26 il totale suddetto è ottenuto come somma dei vari tipi di entrata che sono date in unità; mentre il totale fornito dalla Cassa è approssimato alle migliaia.

Nella Tabella 26 ogni voce di entrata, ad esclusione delle contribuzioni, è data unitamente ad altre voci.

Nelle colonne 4 e 5 si deve intendere che la maggioranza dell'importo è per la voce « reddito » (col. 4) o per la voce « altra fonte », ma una piccola parte è dovuta anche a multe e reddito presi assieme o a reddito, altra fonte, ecc. presi anche questi assieme.

Ciò è dovuto al fatto che molte Casse mutue non hanno fornito gli importi separatamente e quindi siamo nell'impossibilità assoluta di dare una visione più precisa della consistenza degli importi appartenenti a ciascuna voce.

TABELLA 26

ENTRATE

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA	n. Casse	IMPORTI DELLE ENTRATE PER:				Totale delle entrate (lire)
		Contribuzioni (migliaia di lire)	Multe (centinaia di lire)	Reddito [ed in parte multe e reddito] (lire)	Altra fonte [ed in parte reddito e altra fonte o multe, reddito e altra fonte] (lire)	
<i>Industrie estrattive:</i>						
minerali metalliferi	3	105.348	142.319	—	3.484.268	108.974.587
<i>Industrie manifatturiere:</i>						
alimentari e affini	5	16.800	34.478	4.700	4.960.166	21.799.344
pelli e cuoio	1	1.031	—	78.744	—	1.109.144
tessili	26	947.854	1.292.703	7.602.472	6.703.049	962.452.224
carta e cartotecnica	4	74.380	15.378	1.842.894	490.876	16.729.148
metallurgiche	23	882.965	2.028.702	15.023.480	35.285.618	935.302.800
<i>meccaniche:</i>						
fonderie	8	280.693	151.829	605.143	6.288.002	287.737.974
costruzione di macchine motrici . . .	1	5.038	2.916	601.970	4.368	5.647.254
costruzione di macchine operatrici . . .	6	135.758	46.790	386.752	2.524.693	138.716.235

costruzione di strumenti elettrici	0	222.941	14.991	1.700.192	14.070.101	200.070.101
costruzione di mezzi di trasporto	15	4.164.875	2.963.034	1.799.750	87.688.328	4.257.326.112
di precisione	3	46.881	369.530	2.045.588	5.724.385	55.020.503
non altrimenti classificate	21	273.295	598.653	5.076.625	9.549.757	288.520.035
industrie trasformazione minerali non metal- liferi	6	84.937	66.380	1.037.669	105.000	86.146.049
industrie chimiche e affini	17	753.763	858.549	5.022.365	4.827.951	764.471.865
<i>Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua:</i>						
trasporto e distribuzione energia elettrica	21	1.055.149	1.203.174	3.174.394	39.407.863	1.098.934.431
distribuzione gas illuminante	68	398.903	413.639	612.062	20.931.751	420.860.452
distribuzione acqua	2	68.625	2.322	112.250	2.260.290	70.999.862
<i>Comunicazioni</i>	8	701.396	31.216	5.939.627	10.871.052	718.237.895
<i>Pubblica amministrazione e istituzioni sociali varie</i>	2	34.636	3.754	237.177	582.820	35.459.751
<i>Attività molteplici</i>	6	101.318	279.867	657.833	3.801.218	106.056.918
<i>Totale</i>	277	10.357.992	10.520.164	53.599.627	260.486.228	10.682.598.019
% sul totale delle entrate		96,91	0,09	0,50	2,40	100,0

22. - Vari tipi di entrate.

Nei paragrafi ove abbiamo parlato dei finanziamenti, sono già rese note le varie fonti di entrata. Tuttavia non sarà inutile rivederle in questa sede.

Nei paragrafi di cui sopra, avevamo notato che molte Casse non contemplavano, nel finanziamento, la voce « contribuzioni » ma solamente i redditi derivanti da multe, da capitali, da altri beni. In sede di « entrate » invece quasi tutte le Casse (facendo astrazione da quelle eliminate), escluse 2, danno delle entrate per « contribuzioni ».

Esaminiamo la seguente tabella:

TABELLA 27

TIPO DI ENTRATA	n. Casse	Importo delle entrate (migl. di lire)	Importo medio (migl. di lire)
solo contribuzioni	26	403.931	15.536
contribuzioni e multe	8	197.088	24.636
contribuzioni e reddito	28	304.490	10.874
contribuzioni ed altre fonti	27	912.076	33.780
contribuzioni, multe, reddito	35	1.126.347	32.181
contribuzioni, reddito, altre fonti	46	1.479.137	32.155
contribuzioni, multe, altre fonti	15	438.948	29.263
contribuzioni, multe, reddito, altre fonti	68	5.824.797	85.578
multe e reddito	2	18.501	9.250
<i>Totale</i>	255	10.705.315	41.982

Come si vede solo 2 mutue non registrano entrate per contribuzioni; bisogna quindi concludere che nel fornire i dati del settore « finanziamenti » vi sono state delle omissioni.

Si può fare un'altra ipotesi: le contribuzioni, indicate in entrata, potrebbero derivare non da versamenti effettuati dal datore di lavoro o dal lavoratore (come indicato nei finanziamenti), ma da altre fonti non precisabili.

In quest'ultimo caso, però, l'importo di tali entrate avrebbe dovuto figurare nella voce « altra fonte » e quindi il problema rimane insoluto, per queste due Casse.

Esaminando l'importo medio per ciascun tipo di entrata, vediamo che è di gran lunga superiore a tutti l'importo relativo al penultimo gruppo. Certamente la concorrenza, nelle entrate di queste 68 mutue, di gettiti da tutte le voci fa sì che salga notevolmente l'importo relativo.

23. - Le uscite.

Il paragrafo « uscite », come facilmente si può immaginare, è di importanza fondamentale ai fini della nostra ricerca.

Anche in questa sede, come per le « entrate », dobbiamo eliminare alcune Casse mutue, e precisamente 10. Di queste alcune non hanno fornito del tutto i dati ed altre li hanno forniti in maniera errata.

Rimangono perciò 267 mutue.

Esaminiamo la Tabella 28 (pag. 92). Vi sono gli importi per le varie voci di uscita e per ogni tipo di azienda cui appartiene la mutua. Anche in questo caso, purtroppo, le varie voci non sono state distinte; si trovano assieme importi riguardanti prestazioni diverse o prestazioni ed altre spese di ordine generale; perciò non è stato possibile eseguire una elaborazione per ogni voce. Tuttavia, poiché le uscite per prestazioni sanitarie, per tutte le Casse, sono tenute separate dalle altre di qualsiasi genere, abbiamo operato distinguendo queste uscite da tutte le altre prese insieme ed ottenendo, queste ultime, per differenza dal totale.

Esaminiamo innanzi tutto le uscite in totale ed il loro valore medio per ogni Cassa, come sono illustrati nella Tabella 29 di pag. 94.

Queste uscite ammontano a più di 11 miliardi di lire con un « disavanzo », se così lo vogliamo chiamare, di L. 788.290.000 rispetto alle entrate; il che vuol dire che alcune Casse sono in *deficit*.

Raggruppando le mutue secondo la solita classificazione per ramo di attività dell'azienda, cui la mutua appartiene, gli importi delle uscite in totale, per spese sanitarie e per altre prestazioni o spese, si leggono nella Tabella 30; accanto ad ogni voce abbiamo messo il numero delle Casse corrispondenti e, come si vede, sono solo 261 le mutue che hanno fornito dati sulla voce « spese sanitarie ».

TABELLA 28

USCITE

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ	n. Casse	IMPORTI DELLE USCITE PER:				Totale delle uscite (lire)
		Prestazioni sanitarie (migliaia di lire)	Prestazioni economiche (centinaia di lire)	Prestazioni integrative [ed in parte economiche e integrative assieme] (centinaia di lire)	Altre causali [ed in parte per altre causali prestazioni integrative ed economiche assieme] (centinaia di lire)	
<i>Industrie estrattive:</i>						
minerali metalliferi	3	90.457	190.897	4.550	17.329	111.734.600
<i>Industrie manifatturiere:</i>						
alimentari e affini	5	1.866	131.081	43.225	1.643	19.460.900
pelli e cuoio	1	—	1.342	5.447	—	678.900
tessili	27	656.617	2.689.240	358.938	403.122	1.001.747.000
vestiario, abbigliamento, arredamento . . .	1	7.083	—	5.130	674	7.201.700
carta e cartotecnica	4	42.404	199.525	51.571	35.265	71.040.100
metallurgiche	24	435.653	4.554.913	768.263	244.419	982.412.500
fonderie	8	208.592	537.357	103.493	217.160	294.393.000
costruzione di macchine motrici, ecc. . .	1	—	38.619	7.273	507	463.900
costruzione di macchine utensili ecc . .	1	—	195	8.791	—	891.600

costruzione di macchine operatrici, ecc.	7	69.294	504.119	149.979	99.979	141.240.700
costruzione di apparecchi elettrici	8	183.880	585.858	155.060	73.736	265.345.400
costruzione di mezzi di trasporto	16	3.027.690	12.060.195	980.297	738.845	4.405.623.700
di precisione, medaglie, ecc.	3	—	499.030	58.220	9.748	56.699.800
non altrimenti specificati	22	97.642	1.417.577	248.581	223.585	286.616.300
trasformazione minerali non metalliferi	6	537	399.329	28.918	24.260	45.787.700
industrie chimiche e affini	17	749.448	1.488.970	892.227	123.289	999.896.600
<i>Produzione e distribuzione energia elettrica e gas - distribuzione acqua:</i>						
trasporto e distribuzione energia elettrica	27	1.397.057	726.265	1.163.633	257.583	1.611.805.100
distribuzione gas illuminante	68	409.867	54.668	61.215	182.151	439.670.400
distribuzione acqua	2	61.206	1.280	28.323	39.926	68.158.900
<i>Comunicazioni</i>	8	499.016	1.587.817	345.126	49.449	697.255.200
<i>Pubblica amministrazione e istituzioni sociali varie</i>	2	24.230	70.373	29.811	3.024	34.550.800
<i>Attività molteplici</i>	6	73.344	152.363	80.373	60.351	102.652.700
<i>Totale</i>	267	8.031.823	27.971.013	5.573.768	2.736.641	11.659.965.200
% sul totale delle uscite		69,0	24,0	4,8	2,2	100,0

TABELLA 29

USCITE IN TOTALE E USCITE MEDIE PER OGNI CASSA
SECONDO LA CLASSE O IL RAMO DI ATTIVITA' DELLE
AZIENDE CUI LE MUTUE APPARTENGONO

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA'	n. Casse	Importo delle uscite in totale (migliaia di lire)	Importo delle uscite per ogni Cassa (migliaia di lire)
<i>Industrie estrattive:</i>			
minerali metalliferi	3	111.332	37.110
<i>Industrie manifatturiere:</i>			
alimentari e affini	5	19.390	3.880
pelli e cuoio	1	679	679
tessili	27	1.002.307	37.120
vestiario, abbigliamento e affini . .	1	7.663	7.663
carta e cartotecnica	4	71.042	17.760
metallurgiche	24	998.101	41.590
meccaniche:			
fonderie	8	307.684	38.640
costruzione macchine motrici . .	1	4.640	4.640
costruzione macchine utensili . .	1	892	892
costruzione macchine operatrici . .	7	141.240	20.180
costruzione strutture elettriche . .	8	265.344	33.190
costruzione mezzi di trasporto . .	16	4.405.448	275.340
di precisione	3	56.700	18.900
prodotti mecc. non altrimenti class.ti	22	286.194	13.000
Industrie della trasformazione di mi- nerali non metalliferi	6	78.435	13.070
Industrie chimiche e affini	17	778.069	45.770
<i>Produzione e distribuzione energia elet- trica, gas, acqua:</i>			
Trasporto e distrib. energia elettrica	27	1.614.948	59.810
Distribuzione di gas illuminante . .	68	440.778	6.480
Distribuzione di acqua	2	68.158	34.080
<i>Comunicazioni</i>	8	697.256	87.160
<i>Pubblica amministrazione</i>	2	34.550	17.270
<i>Attività molteplici</i>	6	102.655	17.110
<i>Totale</i>	267	11.493.505	43.040

TABELLA 30

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ	Uscite in totale (migliaia di lire)	n. Casse	Uscite per prestazioni sanitarie (migliaia di lire)	n. Casse	Uscite per altre prestazioni e spese (migliaia di lire)	n. Casse
Industrie estrattive . .	111.332	3	90.417	3	20.885	3
Industrie manifatturiere	8.423.828	151	5.476.646	145	2.947.182	151
Distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	2.123.884	97	1.868.130	97	255.754	97
Altre attività	834.461	16	596.590	16	14.866	16
<i>Totale</i>	11.493.505	267	8.031.823	261	3.461.682	267

Le medie delle uscite per ogni Cassa mutua (vedi Tabella 31) hanno lo stesso andamento delle entrate medie; abbiamo la punta massima di 55.780.000 lire per le industrie manifatturiere e quella minima per le industrie di produzione e distribuzione del gas, energia elettrica ed acqua.

Da notare le Casse appartenenti al ramo « altre attività » che si avvicinano molto, con il loro importo medio di 52.153.000 lire, alla punta massima.

TABELLA 31

IMPORTO MEDIO DELLE USCITE PER OGNI CASSA
SECONDO LA CAUSALE

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ	n. Casse	In totale (migliaia di lire)	n. Casse	Per prestazio- ni sanitarie (migliaia di lire)	n. Casse	Per altre causali e per prestazioni (migliaia di lire)
Industrie estrattive . .	3	37.110	3	30.150	3	6.960
Industrie manifatturiere	151	55.780	145	37.770	151	19.520
Distribuzione e produ- zione energia elettri- ca, gas, acqua . .	97	21.890	97	19.260	97	2.640
Altre attività	16	52.153	16	37.290	16	14.860
<i>Totale</i>	267	43.040	261	30.770	267	12.970

La situazione cambia quasi del tutto passando alle uscite medie per ogni assistito; nel totale la media più alta spetta alle Casse di aziende appartenenti alle « altre attività », e le industrie manifatturiere e quelle di produzione e distribuzione sono quasi sullo stesso piano. Se poi guardiamo le uscite per prestazioni sanitarie (vedi Tabella 32) sono gli ultimi due gruppi a detenere il più alto importo per ogni assistito.

Da notare che le industrie estrattive, che in quanto a media per ogni mutua dispongono di ben 37.110.000 lire, per ogni assistito hanno solo L. 7.430 per il totale delle uscite, di cui buona parte per prestazioni sanitarie.

In conclusione il gruppo di mutue, che abbiamo visto nei paragrafi precedenti sempre favorito in quanto ad attrezzature e prestazioni, e cioè quelle appartenenti alle industrie di produzione e distribuzione, ecc., in sede di bilanci risulta quasi sullo stesso piano delle mutue appartenenti alle industrie manifatturiere, che erano sembrate le meno dotate dal punto di vista assistenziale.

Le stesse considerazioni possono essere fatte esaminando il tipo di saldo del bilancio di ogni Cassa mutua.

Abbiamo già visto, dall'eccedenza dell'importo totale delle uscite rispetto alle entrate, che vi sono delle Casse in *deficit*; adesso precisiamo che queste sono in numero di 155, cioè quasi il 60% del totale.

TABELLA 32

IMPORTO MEDIO DELLE USCITE PER OGNI ASSISTITO

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ	IN TOTALE		PER PRESTAZIONI SANITARIE		PER ALTRE CAUSALI E PRESTAZIONI	
	n. Assistiti	Media uscite (lire)	n. Assistiti	Media uscite (lire)	n. Assistiti	Media uscite (lire)
Industrie estrattive . .	14.990	7.430	14.990	6.030	14.990	1.390
Industrie manifatturiere	582.180	14.470	577.020	9.490	582.180	5.060
Distribuzione e produ- zione energia elettrica, gas, acqua	164.980	12.870	164.980	11.320	164.980	1.550
Altre	53.530	15.590	53.530	11.140	53.530	2.780
<i>Totale</i>	815.680	14.090	810.520	9.910	815.680	4.240

Come si vede si tratta certamente di un notevole numero di mutue ed il valore medio dell'importo di tale *deficit*, per ogni Cassa in passivo, è di lire 5.085.000; ma questo valore medio non è molto significativo in quanto le 155 Casse in questione hanno passivi che vanno da un minimo di 1.030 lire fino ad un massimo di 22.381.190 lire.

Scendendo più nel particolare diremo che sono più frequenti i *deficit* intorno al valore minimo piuttosto che quelli intorno al valore massimo: il valore di 22.301.190 lire di passivo è del tutto eccezionale, dato che quello immediatamente inferiore si trova intorno ai 5.000.000 di lire.

Esaminando la Tabella 33, dalle percentuali per ogni ramo di attività, vediamo che ben il 70% delle mutue appartenenti alle aziende di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, è in passivo; la stessa percentuale scende al 66% nelle industrie estrattive; seguono le mutue delle industrie manifatturiere con il solo 50% ed in ultimo quelle delle altre attività.

Anche sotto questo punto di vista, quindi, le Casse di aziende appartenenti al ramo di distribuzione e produzione di energia elettrica, gas ed acqua mostrano, rispetto alle altre Casse mutue private, una deficienza nel settore dei bilanci.

TABELLA 33

**CASSE MUTUE PER GENERE DEL SALDO E RAMO O CLASSE
DI ATTIVITA' DELLE AZIENDE CUI LE MUTUE
APPARTENGONO**

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA'	Saldo attivo		Saldo passivo		Pareggio		Totale	
	n. Casse	%	n. Casse	%	n. Casse	%	n. Casse	%
Industrie estrattive . .	1	33,33	2	66,67	—	—	3	100,0
Industrie manifatturiere	72	48,00	76	50,67	2	1,33	150	100,0
Distribuzione energia elettrica, gas, acqua	29	30,00	68	70,00	—	—	97	100,0
Altre attività . . .	9	56,25	6	37,50	1	6,25	16	100,0
<i>Totale . . .</i>	111	41,72	152	57,15	3	1,13	266	100,0

Per chiudere il paragrafo delle uscite non ci rimane altro che registrare le varie voci di uscita (vedi Tabella 34).

TABELLA 34

NUMERO DELLE CASSE SECONDO IL TIPO DI USCITE
E IL RAMO DI ATTIVITA' DELLE AZIENDE CUI LE
MUTUE APPARTENGONO

USCITE PER PRESTAZIONI	Industrie estrattive	Industrie manifatturiere	Distr. e prod. energia el., gas, acqua	Altre attività	Totale
sanitarie, economiche, integrative, altre	2	72	26	14	114
sanitarie, economiche, integrative	—	12	15	2	29
sanitarie, economiche, altre	1	5	32	—	38
sanitarie, integrative, altre	—	2	2	—	4
sanitarie e varie combinazioni	—	4	17	—	21
economiche, integrative, altre	—	37	—	—	37
economiche, integrative	—	17	1	—	18
economiche, altre	—	1	1	—	2
economiche	—	1	1	—	2
sanitarie	—	—	2	—	2
<i>Totale</i>	<i>3</i>	<i>151</i>	<i>97</i>	<i>16</i>	<i>267</i>

24. - Considerazioni finali sulle prestazioni e sull'assistenza in generale.

Abbiamo già esaminato a fondo ciascun tipo di prestazione. Ciò che ora desideriamo mettere in evidenza è l'aspetto generale riguardo a questo problema. Trascuriamo la distribuzione territoriale del fenomeno, poiché abbiamo potuto constatare che non è il fatto che la mutua risiede in una regione, piuttosto che in un'altra a determinare differenze sostanziali in seno alla stessa, quanto l'appartenenza della Cassa ad un tipo di azienda piuttosto che ad un altro. S'intende che,

essendo alcuni rami di attività più frequenti in alcune regioni, talvolta si verificano delle differenze, anche notevoli, nelle varie parti del territorio nazionale. Ma il fattore determinante è sempre da ricercarsi nel tipo di industria o meglio di azienda cui la mutua appartiene.

Nella Tabella 35 diamo il numero delle mutue appartenenti a ciascun gruppo diviso per tipo di prestazioni di cui godono.

TABELLA 35

PRESTAZIONI

RAMO O CLASSE DI ATTIVITA ECONOMICA	Sanitarie integrative economiche	Sanitarie integrative	Integrative economiche	Integrative	Totale
<i>Industrie estrattive:</i>					
minerali metalliferi	—	3	—	—	3
minerali non metalliferi	—	1	—	—	1
<i>Industrie manifatturiere:</i>					
alimentari e affini	4	—	—	1	5
pelli e cuoio	—	1	—	—	1
tessili	12	10	3	4	29
vestiario, abbigliamento, arredamento o affini	—	1	—	—	1
carta e cartotecnica	4	—	—	—	4
metallurgiche	4	8	8	4	24
meccaniche: fonderie	7	1	—	—	8
meccaniche: costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di ve- locità, ecc.	—	—	1	—	1
meccaniche: costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine	1	—	—	—	1
meccaniche: costruzione di macchine operatrici, di macchine per l'agricol- tura, ecc.	2	1	2	3	8
meccaniche: costruzioni di carpenteria metallica, forni, ecc.	—	1	—	—	1
meccaniche: costruzioni di macchine, ap- parecchi e strumenti elettrici, ecc. . . .	2	1	2	3	8
meccaniche: costruzione mezzi di tra- sporto, lav. affini	11	3	3	1	18
meccaniche di precisione, fabbricazione di medaglie, monete, oreficeria, ecc. . .	—	—	2	1	3
meccaniche: fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati . . .	6	1	7	10	24

(segue)

(segue TAB. 35).

RAMO O CLASSE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Sanitarie integrative economiche	Sanitarie integrative	Integrative economiche	Integrative	Totale
Industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	2	—	2	2	6
Industrie chimiche e affini	9	4	3	1	17
Industrie manifatturiere varie	—	—	1	—	1
<i>Produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, distribuzione di acqua:</i>					
trasporto e distribuzione di energia elettrica	13	10	4	—	27
Distribuzione di gas illuminante	68	—	—	—	68
Distribuzione di acqua	2	—	—	—	2
Comunicazioni	7	1	—	—	8
Pubblica amministrazione e Istituzioni sociali varie	2	—	—	—	2
Attività molteplici	2	4	—	—	6
<i>Totale</i>	158	51	38	30	277

Per maggior comodità forniamo ora una Tabella di riepilogo (Tab. 36):

TABELLA 36

RAMO DI ATTIVITÀ	PRESTAZIONI					Totale	%
	Sanitarie integrative economiche	Sanitarie integrative	Integrative economiche	Integrative			
estrattive	—	4	—	—	4	1,5	
manifatturiere	64	32	34	30	160	57,7	
distribuzione energia elettrica, gas, acqua	83	10	4	—	97	35,0	
altre	11	5	—	—	16	5,8	
<i>Totale</i>	158	51	38	30	277	100,0	

Tutte le mutue quindi hanno almeno una forma di prestazione. Le più complete posseggono tutti e tre i tipi e di queste la maggioranza spetta alle mutue appartenenti ad aziende del ramo produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua.

Delle 160 mutue di aziende manifatturiere, invece, ben 64 hanno fornito al riguardo dell'assistenza sanitaria dei dati vaghi e di difficile interpretazione. Di ciò si è già parlato in precedenza, rilevando però che di questo gruppo ben 34 sono convenzionate con l'I.N.A.M. e solo con questo Istituto, ma senza fornire informazioni in merito, altre hanno convenzioni con terzi non definiti, altre ancora hanno segnato vari tipi di assistenza sanitaria, senza che nel capitolo del bilancio ne sia indicata l'uscita.

D'altra parte è opportuno far notare che nelle prestazioni « integrative » ed « economiche » sono presenti alcune forme che potrebbero in parte sostituire la prestazione sanitaria vera e propria. Si tratta di sussidi straordinari, di rimborso spese per visite specialistiche, per viaggi intrapresi a scopo terapeutico, di cure convalescenziarie o termali, ecc.; tutte prestazioni senza dubbio utili al completamento o all'espletamento delle cure necessarie in caso di malattia, ma certamente non possono essere solo questi gli aiuti adatti ad una completa assistenza dell'iscritto.

Nei casi in cui è presente, l'assistenza sanitaria si articola in forme diverse e comprende un buon numero di prestazioni: ospedaliera, farmaceutica, ostetrica, generica, specialistica. Queste, come abbiamo fatto notare, non sono presenti sempre tutte assieme, tuttavia la maggioranza delle mutue ha più di due tipi di assistenza.

Un altro aspetto delle prestazioni è l'estensione o meno di queste ai familiari del prestatore di lavoro.

Possiamo qui distinguere nettamente due gruppi di mutue. Un primo gruppo, di 52 Casse, che riserva le prestazioni ai soli iscritti. Questo gruppo ha delle caratteristiche particolari: 1°) sono tutte mutue appartenenti ad aziende del ramo manifatturiero; 2°) per la maggior parte mancano di assistenza sanitaria. Per contro il secondo gruppo, che raccoglie le mutue che estendono l'assistenza ai familiari, ha delle caratteristiche completamente diverse: innanzitutto sono mutue non appartenenti ad aziende di tipo particolare; poi per la maggioranza effettuano prestazioni in tutte e tre le forme. Inoltre i soggetti beneficiari dell'assistenza, tra i familiari, comprendono non solo il coniuge ed i figli, ma molto spesso anche i fratelli, i genitori ed ascendenti vari del prestatore di lavoro.

25. - Considerazioni finali sui bilanci ed i finanziamenti.

La situazione esaminata a fondo può essere sintetizzata qui nei seguenti punti:

I) Innanzitutto è doveroso far notare che dai risultati ottenuti appaiono delle discordanze tra i finanziamenti ed i bilanci. Infatti, come già abbiamo accennato, molte mutue registrano delle entrate per contribuzioni, ma nei finanziamenti non risulta tale forma; a nostro avviso, comunque, sono da ritenere incompleti i dati sulle forme di finanziamento piuttosto che quelli sulle entrate. E ciò essendo ogni volta specificato l'importo relativo alle entrate per contribuzioni.

II) Non v'è un'esatta corrispondenza tra prestazioni ed uscite. Ciò si nota mettendo a confronto le Tabelle 34 (v. pag. 98) e 36 (v. pag. 100). Si nota che vengono registrate delle uscite per prestazioni che sembrano non effettuate. E viceversa: a volte quando è effettuata una prestazione (specie per il tipo prestazioni integrative) non risulta alcuna erogazione in denaro alla corrispondente voce. Queste differenze portano ad un riesame della situazione dal punto di vista assistenziale poiché è più opportuno ritenere nel giusto il dato risultante in sede di bilanci (suffragato da un importo in denaro effettivamente erogato) che non il dato fornitoci dalla mutua riguardo ai vari tipi di assistenza effettuati. Sempre tenendo presenti le due Tabelle 34 e 36 vediamo che in sede di bilanci le Casse mutue delle aziende del ramo manifatturiero, che hanno uscite per prestazioni economiche, sono 108, mentre le stesse che praticano questo tipo di assistenza sono solo 98. Lo stesso accade per le mutue appartenenti alle aziende di « altre attività »: quelle che hanno erogato delle somme per prestazioni economiche sono 16, mentre le mutue che registrano questo tipo di assistenza sono 11. Questi casi possono essere considerati senz'altro delle dimenticanze, da parte delle mutue interrogate, nel fornire i dati sull'assistenza.

I casi opposti cioè quando esiste la prestazione, ma non l'importo corrispondente in uscita, sta a significare che in quell'anno (poiché i bilanci sono per un solo anno) quelle Casse non hanno avuto occasione di effettuare prestazioni di quel tipo. Questo discorso è valido per il caso di prestazioni economiche ed integrative, ma, ovviamente, non nel caso delle prestazioni sanitarie dove però abbiamo solo 4 casi discordi.

In conclusione quindi la situazione assistenziale muta di poco ed a vantaggio delle industrie manifatturiere. A questo proposito dobbiamo far presente un altro punto.

III) In sede di bilanci le mutue appartenenti alle industrie di distribuzione del gas, energia elettrica ed acqua, sono inferiori o quasi alla pari con le Casse di aziende del ramo manifatturiero e degli altri rami. Ciò è evidente esaminando i valori medi degli importi delle uscite per ogni Cassa e per ogni assistito (vedi Tabelle 31 e 32). Tuttavia dobbiamo tener presente che il settore manifatturiero pratica con alta frequenza l'assistenza ai soli dipendenti, mentre negli altri settori l'assistenza è sempre estesa ai familiari e ciò è un vantaggio notevole anche se non traducibile in cifre. Inoltre il modo con cui viene limitata l'assistenza ha una notevole parte nell'abbassare o alzare l'importo erogato per le prestazioni. Se infatti vi sono limitazioni nell'ammontare dei rimborsi o nella concessione di medicinali oppure cure specialistiche ecco che ciò si traduce in un minor onere per la mutua.

IV) Un ultimo rilievo resta da fare e cioè che la maggioranza delle mutue in *deficit* si trova tra quelle appartenenti alle aziende di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua. Queste Casse hanno tutte indistintamente un sistema di copertura mediante l'apporto di un non meglio identificato « ente di compensazione ». In ogni caso è significativo il fatto che proprio questo settore registri il maggior *deficit*. Ciò vuol dire che queste Casse hanno delle entrate piuttosto limitate rispetto al numero di persone da assistere.

26. - Rapporti azienda-mutua. Particolari gruppi di Casse mutue.

Abbiamo già accennato al fatto che non vi sia un'esatta corrispondenza tra Cassa mutua ed azienda che da questa è assistita.

Alla luce degli altri risultati cui siamo a mano a mano pervenuti desideriamo ora vedere se ed in quale misura questo fatto influisca sull'andamento dell'assistenza.

Nel fornire l'elenco delle mutue (v. pag. 39) abbiamo rispettato per intero il nome della Cassa, e come si noterà, spesso tale nome è ripetuto più volte con la sola variante del luogo di residenza o di altre dizioni come « operai » o « impiegati ».

Ciò sta a significare che all'interno di una stessa azienda operano più mutue. Ma si dà anche il caso che una mutua assista più aziende.

Questo stato di cose, a nostro avviso, porta a delle sperequazioni di trattamento tra gli addetti appartenenti ad uno stesso ramo di attività ed ancora ad una stessa azienda.

Il fatto che gli appartenenti ad uno stesso ramo di attività vengano trattati diversamente è (ma sempre fino ad un certo punto) giustificabile poiché vi sono tante classi di attività diverse, all'interno di uno stesso ramo da imporre, secondo le esigenze particolari, diverse forme di assistenza. Ma all'interno di una stessa azienda, il problema cambia aspetto. Facciamo un esempio.

Alcune Casse mutue dell'elenco sopra citato appartengono tutte ad una stessa azienda con stabilimenti sparsi nei dintorni di *Milano*, della provincia di *Brescia* e di *Como*. La sede « sociale » di tutte queste mutue è però a *Milano*. Esaminando da vicino ogni mutua, notiamo che 4 di esse sono per operai, una per impiegati ed una ancora per ambedue le categorie. Per gli operai della mutua di uno di tali stabilimenti v'è anche assistenza per i familiari, mentre per gli altri operai questa è limitata solo ad essi. Inoltre per questi ultimi operai non è prevista l'assistenza sanitaria, mentre per quelli di uno di tali stabilimenti presso *Milano* esistono solo prestazioni integrative.

La mutua che assiste gli impiegati dello stabilimento principale assiste anche i familiari, fornendo tutte le prestazioni e lo stesso fa la mutua dello stabilimento della provincia di *Brescia* che però assiste e gli operai e gli impiegati.

Abbiamo voluto analizzare a fondo queste Casse per mostrare quanto possano differire le forme di assistenza per persone appartenenti ad uno stesso complesso industriale.

Dobbiamo ancora dire che in un numero notevole di casi, però, accade esattamente il contrario.

Diverse Casse mutue, in totale 68, hanno tutte la stessa identica struttura, pur appartenendo a due diverse aziende.

Queste mutue assistono tutti i lavoratori (operai ed impiegati) ed i loro familiari; forniscono le stesse prestazioni (sanitarie, integrative ed economiche), tutte sotto le stesse modalità; e sono in definitiva perfettamente uguali le une alle altre come se si trattasse di una sola Cassa mutua.

27. - Conclusioni.

Tutto quanto abbiamo finora esposto non ci consente di affermare perentoriamente se l'assistenza fornita dalle Casse mutue private sostitutive è o meno migliore di quella in atto con tutte le altre forme di assistenza pubblica.

Dobbiamo tenere presente molti fattori dei quali alcuni a favore, ma quasi altrettanti contro.

Anzitutto va notato il fatto che essa è indubbiamente gradita ai lavoratori che ne beneficiano.

Certamente solo nell'iniziativa privata possiamo trovare una così vasta e capillare assistenza come abbiamo riscontrato nelle mutue delle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, gas ed acqua, nelle mutue delle aziende di altre attività come comunicazioni, pubblica amministrazione ed altre varie attività per talune mutue del settore manifatturiero specie per quelle dei maggiori complessi e delle maggiori aziende. In questi casi l'organizzazione assistenziale sanitaria è veramente buona, con una molteplicità di forme tale da essere in grado di sopperire a tutti o quasi i bisogni in caso di malattia dei dipendenti e dei loro familiari.

È naturale che le aziende del ramo di produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, avendo in loro potere dei beni di prima necessità, abbiano potuto avvalersi di questo fatto per ottenere un trattamento migliore anche dal punto di vista sanitario; inoltre queste aziende hanno avuto modo di unirsi tra di loro e quindi formare una massa di un notevole peso, ciò che invece è accaduto più tardi e più lentamente per le altre categorie di lavoratori. Tutto questo ovviamente si traduce in una migliore organizzazione assistenziale, più completa, più estesa, meglio rispondente, secondo il nostro giudizio, alle necessità dell'iscritto e soprattutto più uniforme nei riguardi dei lavoratori appartenenti al ramo.

Non altrettanto si può affermare per altre mutue appartenenti alle aziende del ramo manifatturiero. In questo caso c'è da notare innanzitutto che buona parte di queste mutue si limitano ad assistere i soli dipendenti; in secondo luogo un buon 40% manca dell'assistenza sanitaria (la percentuale scende al 31% se vogliamo basarci sui dati dei bilanci) contro il 4% delle mutue di aziende appartenenti agli altri rami, messe assieme. Sussistono forme di assistenza integrativa ed economica che però, per quanto possano essere fornite con larghezza (molti sussidi, molti rimborsi, premi, indennità, possibilità di accedere agli stabilimenti termali, di usufruire di cure convalescenziarie e di apparecchi di protesi, ecc.), a nostro parere non sostituiscono la prestazione sanitaria.

A questo proposito dobbiamo dire che proprio a questa scarsità di assistenza sanitaria è dovuto il fatto che il valore medio dell'importo erogato dalle mutue delle aziende del ramo manifatturiero per

ogni assistito è superiore agli altri valori medi registrati per tutte le rimanenti mutue. Infatti se l'assistenza viene fornita per la maggior parte attraverso prestazioni integrative ed economiche, è naturale che l'importo delle uscite salga e quindi risulti più alto anche il corrispondente valore medio (1).

Un'ultima considerazione vogliamo fare sulle differenze di trattamento (riscontrate nel paragrafo precedente) di dipendenti di uno stesso ramo o di una stessa azienda. Queste differenze sono più marcate nel ramo manifatturiero e ciò perché si tratta di vecchie aziende (vecchie come data di nascita) che a poco a poco hanno assorbito altre aziende conservando ad ognuna la propria organizzazione assistenziale. Il frazionamento, quindi, della predetta organizzazione assistenziale è la causa principale di queste differenze e la causa non ultima, in generale, della condizione di svantaggio che abbiamo registrato per talune mutue di questo settore.

(1) Dobbiamo però ricordare quanto abbiamo rilevato a nota 1, della pag. 36: la situazione rappresentata dalla relazione statistica ha subito notevoli modificazioni.

CAPITOLO III

ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA
SULLE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

CAPITOLO III

ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA
SULLE CASSE MUTUE PRIVATE SOSTITUTIVE

Sommario: 28. - *Orientamenti della Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alle Casse mutue private sostitutive.* 29. - *Successivi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulle Casse mutue aziendali.* 30. - *L'atteggiamento del Ministero del lavoro circa l'assorbimento nell'I.N.A.M. delle Casse mutue aziendali.* 31. - *La azione dell'I.N.A.M.* 32. - *I riflessi sugli ambienti interessati.* 33. - *Una nuova sentenza della Cassazione.*

28. - Orientamenti della Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine alle Casse mutue private sostitutive.

Il problema delle Casse mutue private sostitutive è stato trattato dalla Commissione d'inchiesta nel quadro del più vasto problema della tutela previdenziale del lavoratore. Le conclusioni formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta — che, ripetiamo, si è occupata del problema negli anni dal 1956 al 1958 — sono riportate nell'apposita relazione contenuta nei due precedenti volumi degli Atti della Commissione. Può essere opportuno ricordare in questa sede che, trattando del problema dell'eventuale riforma della disciplina giuridica della struttura dell'I.N.A.M., la Commissione ha rilevato, fra l'altro, quanto segue (1):

« Il punto più importante, tra quelli prospettati in questo gruppo, è quello relativo ad una eventuale *riforma della disciplina giuridica della struttura dell'I.N.A.M.*

(1) v. Vol. XII delle Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, pagg. 941 e segg.

È questo un argomento molto delicato, sia per le difficoltà insite in ogni programma del genere, sia per la situazione di fatto esistente nella gestione dell'assicurazione contro le malattie in favore della generalità dei lavoratori operanti nel settore di attività privata (sopravvivenza di Casse mutue aziendali con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M.).

Il legislatore, nel 1943, volendo perseguire una finalità di accentramento e di unificazione dei diversi organismi mutualistici di origine sindacale per la tutela contro le malattie in un unico organismo, istituì l'ente parastatale, oggi denominato I.N.A.M. Negli interventi legislativi successivi, però, sembra si sia abbandonato questo indirizzo di accentramento, per seguire, invece, quello di un ampio decentramento periferico, attraverso organismi locali dotati di personalità giuridica — non come uffici periferici di un unico organismo — coordinati ed unificati, nell'azione e nei mezzi di carattere generale, attraverso un organismo federativo.

A questo criterio, sono, infatti, improntate le ultime realizzazioni di tutela previdenziale contro le malattie in favore degli artigiani e dei coltivatori diretti.

In questo campo, però, la struttura federativa appare più aderente all'autonomia dei settori produttivi ed alla elasticità nel reperimento dei mezzi finanziari occorrenti. Comunque, è troppo presto per controllare, attraverso esperienze di sicuro fondamento, la bontà o meno del sistema.

Questo — qualora dovesse dare buoni risultati — si presenta preferibile anche per un eventuale cambiamento di struttura dell'I.N.A.M., in quanto potrebbe consentire, tra l'altro, di sanare la situazione attualmente esistente delle Casse mutue aziendali operanti in sostituzione dell'I.N.A.M. — sono circa 300 — e che, non essendo state a suo tempo fuse nell'I.N.A.M., sono rimaste come enti autonomi e distinti, ai quali la giurisprudenza ha riconosciuto personalità giuridica privata.

La struttura a base federativa della gestione per la tutela previdenziale contro le malattie comuni in favore della generalità dei lavoratori subordinati, operanti nel settore di attività privata articolata in *Casse provinciali* dotate di personalità giuridica pubblica, deve, però, far salvo il principio della mutualità generale degli assicurati, per garantire almeno un livello comune di assistenza, anche in favore dei lavoratori operanti in zone di minore reddito produttivo e, comunque, una base minima perequata tra i lavoratori dei diversi settori produttivi.

A tal fine, la nuova struttura dovrebbe sempre conservare un efficiente organismo centrale dotato di compiti e poteri propri, e non già delegati dagli organismi federati. Fra i compiti, vi dovranno essere quelli di dettare norme e disposizioni vincolanti di carattere generale, di attuare la vigilanza ed il coordinamento, di nominare i presidenti ed i direttori degli organismi provinciali.

All'organismo centrale dovrebbe affluire una parte dei contributi, sia per le spese generali e per il funzionamento delle attrezzature comuni sia come fondo di mutualità generale, destinato a sopperire alle deficienze finanziarie degli organismi provinciali, sia per quanto attiene il livello comune delle prestazioni comunque da garantire, e sia per una perequazione nella distribuzione e nello sviluppo delle attrezzature.

Le *Casse aziendali*, attualmente operanti con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M., non potrebbero avere sfera di competenza oltre i limiti del territorio di una provincia, e dovrebbero diventare sezioni distaccate — prive, quindi, di personalità giuridica — dell'organismo provinciale, sotto la direzione del quale potrebbero continuare ad operare con gestione separata.

Ogni *Cassa provinciale* dovrebbe essere amministrata da un consiglio di amministrazione, di cui dovrebbero far parte, di diritto, i rappresentanti delle Casse aziendali, operanti nella provincia, come sezioni distaccate della Cassa provinciale.

Le Casse aziendali potrebbero continuare a servirsi dell'attrezzatura propria e, in mancanza, dovrebbero servirsi di quella della Cassa provinciale della Federazione; ma l'azienda per la quale esse operano dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione almeno gli uffici necessari per il loro funzionamento.

La struttura sopra accennata nelle grandi linee potrebbe costituire un punto di incontro tra l'interesse generale — di comprendere, in una unica mutualità, tutti i lavoratori subordinati operanti nel settore di attività privata — e l'interesse particolare di determinati gruppi di lavoratori di mantenere i vantaggi di una più larga assistenza consentita dalle maggiori possibilità aziendali ».

29. - Successivi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulle Casse mutue aziendali.

Occorre peraltro rilevare che, nel periodo immediatamente susseguente all'inchiesta parlamentare, la situazione subisce un radicale mutamento con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 27

giugno 1959, n. 2028 (1) e 27 ottobre 1959, n. 3153 (2), trovando tuttavia nella successiva sentenza 12 maggio 1962, n. 972, della stessa Suprema Corte (3) una più completa ricostruzione del sistema mutualistico-assistenziale.

La Suprema Corte rileva l'illiceità della situazione determinatasi affermando: « se di fatto gli enti estinti per fusione continuarono a mantenere parvenza di soggetti giuridici autonomi e continuarono, come tali, a comportarsi e ad operare pur dopo la data del 1° giugno 1943, la contraddizione non consente di riconoscere e conferire prevalenza all'anzidetta parvenza, come ad uno stato di fatto soverchiante ed antitetico rispetto alla situazione di diritto, giacché l'ordine giuridico non tollera, se non a patto della sua negazione, il costituirsi dell'impero dello stato di fatto all'impero della legge, la quale è essa che modella e regola le situazioni di fatto né si lascia, per definizione, da questa dominare o eludere e porre in non cale ».

La Cassazione ha, infatti, in chiari termini, proceduto ad una radicale revisione della propria giurisprudenza in materia di mutue aziendali, e ciò « nonostante l'autorità dei suoi stessi precedenti » riconoscendo che « la stessa si appalesi giustificata a seguito di una nuova approfondita indagine, con riguardo alla forza cogente delle norme positive ed alla individuazione delle loro precise potestà nel quadro dei canoni di ermeneutica ». « L'I.N.A.M. è chiamato in modo imperativo a subire la fusione delle mutue aziendali. Il caso del suo rifiuto a riconoscere gli effetti della fusione stessa costituisce "una singolarità" e contrasta nettamente con il comando legislativo ».

Dai principi affermati derivano alcune importanti conseguenze. La fusione implica la incorporazione delle mutue aziendali nell'I.N.A.M., nel cui seno esse si dissolvono con relativo passaggio di strutture e del complesso delle posizioni giuridiche attive e passive; le necessarie operazioni amministrative e contabili, costituiscono operazione conseguenziale all'evento successivo della fusione.

L'avvenuta successione dell'I.N.A.M. alle mutue aziendali *in universum ius* per la legge 138 e quindi la sostituzione dell'I.N.A.M.

(1) Nell'Appendice, a pag. 126, viene riportato un ampio estratto della sentenza.

(2) Nell'Appendice, a pag. 131, viene riportato un ampio estratto della sentenza.

(3) Nell'Appendice, a pag. 134, viene riportato un ampio estratto di tale sentenza.

alle mutue medesime nel fine, nel patrimonio e nelle strutture, comporta che gli organi operanti per detti Enti debbano essere soggettivamente riguardati come organi propri e interni dell'I.N.A.M., sebbene gli Enti soggetti alla fusione e per i quali operano tali organi non siano ancora fusi di fatto nell'I.N.A.M.

Le mutue aziendali non sono, dunque, più considerate come soggetti autonomi di diritto fin dal 1943 e, da tale data, per effetto della suaccennata successione *in universum ius*, l'I.N.A.M. è chiamato a rispondere degli atti compiuti dagli organi anzidetti, a meno che essi non contrastino con le finalità dell'Ente o si discostino dal proprio ordinamento.

30. - L'atteggiamento del Ministero del lavoro circa l'assorbimento nell'I.N.A.M. delle Casse mutue aziendali.

Di fronte a tale situazione il Ministero del lavoro, con lettera 42/41427 del 12 novembre 1960, disponeva che l'Istituto provvedesse prontamente ad iniziare, senza ulteriori indugi, la piena e completa azione per l'attuazione dell'assorbimento delle mutue aziendali, dando altresì notizia dell'opera svolta perché il compito dell'Istituto stesso fosse opportunamente sostenuto, affiancato e facilitato dagli Ispettorati del lavoro, nonché dalle Associazioni sindacali interessate.

Nella lettera si rilevava come, in sede di approvazione del proprio bilancio alla Camera dei Deputati, il Ministero avesse manifestato il fermo intendimento di far rientrare nella legalità le mutue aziendali e di disporre quindi per il loro assorbimento presso l'I.N.A.M. in applicazione della legge e della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, e come tale proponimento, con l'approvazione del bilancio, avesse avuto, fra l'altro, l'adesione della Camera dei Deputati.

Ciò premesso, il Ministero rilevava che si dovesse provvedere senza altro all'assorbimento nell'I.N.A.M. delle Casse mutue aziendali.

Circa la procedura da seguire per l'attuazione di detto assorbimento, si riteneva che l'I.N.A.M. dovesse provvedere a tal fine direttamente, a mezzo dei direttori provinciali nella cui giurisdizione si trovano le mutue aziendali.

Tale procedura, infatti, oltreché essere la più propria, avrebbe consentito, fra l'altro, qualora fossero sorte difficoltà, la possibilità di un ulteriore intervento della Sede centrale, salvo restando l'esercizio dell'azione di controllo demandato dalla legge al Ministero. Di conse-

guenza si invitava l'I.N.A.M. a voler prontamente provvedere perché fosse iniziata senza ulteriori indugi la piena e completa azione per l'attuazione dell'assorbimento delle mutue aziendali.

Il Ministero interessava al riguardo tutti gli Ispettorati del lavoro e gli Uffici provinciali del lavoro perché facilitassero l'azione dei direttori provinciali dell'I.N.A.M. e le Associazioni sindacali nazionali competenti perché svolgessero opera di persuasione fra le categorie interessate al fine di ottenere con la necessaria sollecitudine l'adempimento richiesto dalla legge per l'inserimento dei lavoratori iscritti nelle mutue aziendali nella mutualità generale dell'I.N.A.M.

Il Ministero, infine, faceva presente che l'azione dell'I.N.A.M. avrebbe dovuto, comunque, essere ispirata alla esigenza che eventuali situazioni di favore risultanti nei confronti dei lavoratori da assorbire nella competenza assistenziale dell'Istituto stesso, dovessero essere conservate e che, pertanto, fosse, in ogni caso, da considerarsi la opportunità, ogni qualvolta la mutua aziendale disponesse di idonee attrezzature, di avvalersi delle stesse nelle forme consentite dalle norme vigenti, per la erogazione dell'assistenza dovuta per legge, agevolando, altresì, la loro ulteriore esistenza per l'assolvimento di funzioni integrative.

31. - L'azione dell'I.N.A.M.

In relazione a tali direttive il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.M. prendeva la seguente determinazione, successivamente diramata a tutte le aziende presso le quali operavano Casse mutue interne:

« 1) Salvo quanto previsto ai successivi punti 3) e 4) della presente delibera, l'Istituto ha facoltà di provvedere all'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui alle vigenti leggi, tramite mutue aziendali agenti nell'ambito della mutualità volontaria, che presentino i seguenti requisiti:

a) siano costituite con accordo sindacale fra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in sostituzione delle Casse mutue considerate in premessa, funzionanti alla data della presente delibera;

b) offrano dirette o indirette garanzie economiche per l'assunzione della regolare gestione dei servizi;

c) assicurino più favorevoli prestazioni rispetto a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria di malattia;

d) prevedano l'inclusione, nei propri organi di amministrazione, di un rappresentante dell'I.N.A.M.

2) Il corrispettivo dovuto per l'espletamento dei servizi assistenziali sarà determinato, mediante apposita convenzione da stipularsi tra le rappresentanze degli organismi di cui al punto precedente e la Sede centrale dell'Istituto. Per la determinazione del corrispettivo sarà tenuto conto dei costi assistenziali sostenuti dall'Ente, di quelli della Sede provinciale competente per territorio, nonché dell'attività di collaborazione svolta dagli Enti stessi nell'interesse dei lavoratori e dell'I.N.A.M. Gli importi relativi potranno essere, su autorizzazione dell'Istituto, corrisposti dall'azienda alla costituita mutua volontaria, con conguaglio sui contributi di legge.

3) Le aziende, presso le quali risultino operanti gli organismi di malattia indicati nella parte motiva della presente, dovranno trasmettere all'Istituto gli elenchi dei dipendenti lavoratori e versare i relativi contributi di legge alle Sedi provinciali dell'I.N.A.M. territorialmente competenti, le quali provvederanno — salvo quanto disposto nei punti precedenti — all'erogazione delle prestazioni assistenziali.

4) L'Istituto provvederà, nei confronti delle mutue aziendali che cessano da ogni attività nel campo dell'assistenza di malattia, ad effettuare — secondo le norme di legge vigenti — le operazioni relative al trapasso delle gestioni.

Le norme, i termini e le modalità per il passaggio delle gestioni delle mutue aziendali, cui subentrano organismi affidatari di servizi assistenziali dell'I.N.A.M., saranno regolati nelle convenzioni previste al precedente punto 2).

5) Il Presidente dell'Istituto è incaricato di dare esecuzione alla presente deliberazione stabilendo la decorrenza degli adempimenti previsti al comma 3° per ciascun organismo, avuto riguardo alle singole situazioni ».

32. - I riflessi sugli ambienti interessati.

La determinazione ministeriale che imponeva all'I.N.A.M. di procedere alla fusione delle Casse mutue aziendali e la successiva azione dell'I.N.A.M. presso le aziende determinarono una vivacissima reazione non solo da parte delle Casse stesse, ma in particolare da parte dei lavoratori e delle stesse direzioni aziendali. I primi protestando in

modi diversi presso il Ministro e reclamando la sospensione degli atti ufficiali che l'I.N.A.M. andava iniziando per il pagamento dei contributi dei quali si considerava l'esclusivo percettore *ex lege*; le direzioni aziendali resistendo alle sollecitazioni dell'Istituto prima, e poi alla ingiunzione, quando da un semplice invito amministrativo l'I.N.A.M. passò ad intraprendere atti ufficiali.

Sostenevano i lavoratori, nei loro reclami, che il diritto loro alla autonomia mutualistica discendeva da lunga tradizione, talora pluridecennale (che in non pochi casi risaliva persino al secolo scorso); che per essa si era messa in atto nelle aziende una manifestazione effettiva della tanto vagheggiata democrazia aziendale: né a ciò si opponeva la legge positiva, sia perché mai venne dal potere delegato stabilito concretamente il decorso della fusione (né sarebbe stato possibile concepire che potesse considerarsi tuttora valida quella delega legislativa), sia soprattutto in linea di principio, posto che la legge istitutiva dell'I.N.A.M. non aveva inteso stabilire un monopolio assistenziale affidato all'Istituto, cui la pluralità operativa non contrastava. Ed aggiungevano motivi pratici, per l'interesse loro a conservare la propria autonomia: l'immediatezza del rapporto fra l'assicurato e l'ente prestatore del servizio; la conseguente larghissima sburocraizzazione del rapporto — che è invece e necessariamente onerosissima per gli assicurati direttamente assistiti dall'I.N.A.M. —; l'autocontrollo della gestione assistenziale che solleva la Cassa mutua da abusi, rispetto alla cui possibilità operava, anche psicologicamente, un più formato ed acceso senso di comunità; infine, ma non ultimo ed in stretta correlazione con questo senso di comunità, stava l'immediato contatto fra gli assicurati e gli amministratori, non solo in quanto loro diretta espressione, ma più che tutto per i quotidiani rapporti nel lavoro e la consuetudine di vita comune, che consentivano di risolvere rapidamente le questioni, di avanzare proposte migliorative, di discutere infine e proprio con la « base » i problemi della vita della Cassa, quanto insomma può includersi nel concetto di democrazia diretta.

Il Ministero non entrò nel merito delle tesi sostenute dai lavoratori e dalle aziende, ma ne accolse il reclamo, e, senza pregiudicare i principî, invitò l'I.N.A.M. a sospendere l'azione di assorbimento e fusione già intrapresa « *in modo da consentire in apposite riunioni l'esame dei problemi sorti circa le modalità di esecuzione della " delibera" dell'Istituto* ».

Dobbiamo però aggiungere che nel periodo in cui tale azione fu in atto, alcune Casse — e certamente quelle economicamente più

deboli — si accordarono con l'Istituto: alcune furono nettamente assorbite e gli assistiti vennero passati in carico agli organi periferici dell'I.N.A.M.; altre, invece, si accordarono con l'Istituto nella forma dell'autonomia delegata, assumendo cioè la forma di organi periferici aziendali dell'Istituto.

33. - Una nuova sentenza della Cassazione.

Frattanto una nuova sentenza della Cassazione (12 maggio 1962, n. 972, INAM-Pirelli) sopravvenne a integrare la portata del precedente giudicato della Cassazione stessa, del quale abbiamo già parlato. Essa infatti introduce — derivandolo ovviamente dai contesti legislativi — un principio nuovo, che vale a rendere chiaro il pensiero dei precedenti enunciati della stessa Corte. In questi si leggeva che la fusione sancita dalla legge del 1943 aveva determinato la scomparsa *de iure* dal mondo giuridico delle Casse ed Enti contemplati dalla stessa legge per essere fusi nell'I.N.A.M.: una fusione che si doveva intendere come automaticamente operativa, indipendentemente, cioè, da materializzazione in atti concreti. Con la sentenza del 1962 è stata invece chiarita la posizione giuridica degli Enti e Casse non soggetti alla fusione. Per questo la sentenza del 1962 non contraddice alla precedente, in quanto non sostituisce un principio nuovo al precedente enunciato; ma aggiungendolo, in modo da creare *in nuce* un sistema.

La sentenza del 1959 aveva stabilito il principio — come si è visto — che la fusione, per gli Enti che vi erano soggetti, dovesse intendersi automaticamente realizzata con l'entrata in vigore della legge del 1943, indipendentemente dalla sua materiale attuazione. La sentenza del 1962 ha acclarato questo altro principio, che la legge del 1943 non volle istituire un monopolio assistenziale nell'I.N.A.M., accertando quindi la caratterizzazione pluralistica del nostro sistema assistenziale. Studia quindi e risolve la posizione degli Enti rimasti autonomi in quanto non soggetti alla fusione nell'I.N.A.M.

A questa conclusione la suprema Corte perviene attraverso il coordinato esame di diversi testi legislativi. Detta: « La legge 11 gennaio 1943, n. 138 (che istituì quello che oggi si chiama I.N.A.M.) ed il successivo R.D. n. 400 del 6 maggio 1943, non disposero per detto Istituto un monopolio assicurativo contro le malattie tant'è che il legislatore del 1950 (legge n. 860) all'art. 17, lett. b) parla di *lavoratrici che non hanno diritto in caso di malattia al trattamento economico*

da parte dell'I.N.A.M., ed il legislatore del 1953 (D.P.R. n. 868) all'articolo 26, primo comma, parla di *altri enti cui è affidata l'assicurazione obbligatoria di malattia* e in correlazione l'ultimo comma dello stesso articolo ripete: *tale indennità è corrisposta invece ed a proprio carico del datore di lavoro, qualora in base alle vigenti disposizioni di legge le lavoratrici non abbiano diritto in caso di malattia al trattamento economico, da parte degli enti assicurativi di cui al primo comma.* Orbene — continua la sentenza — è da ritenere che se il legislatore del 1950 e del 1953 parla sia di enti assicurativi contro le malattie (e non del solo I.N.A.M.) sia di datori di lavoro che, in base alle vigenti disposizioni sono tenuti a prestazioni assicurative dirette di malattia, evidentemente la *legge 11 gennaio 1943, n. 138*, ed il relativo *R.D. n. 400 del 6 maggio 1943* non disposero per detto Istituto un monopolio assicurativo contro le malattie, onde lo stesso art. 4 della *legge n. 138* (il quale stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti all'I.N.A.M. i lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali) non ha il valore assoluto che gli attribuisce l'I.N.A.M.: il principio stesso soffre infatti di eccezioni per quanto riguarda gli enti che provvedono all'assistenza contro le malattie indipendentemente dall'I.N.A.M. ».

E ancora, dopo aver rilevato l'effettiva portata dell'art. 38 della *legge n. 138*, passando ad esaminare il contenuto del *R.D. n. 400* scrive: « il decreto in parola, dopo l'elenco degli istituti e delle Casse e federazioni indicati nel primo comma dell'art. 38 della *legge n. 138*, ripete soltanto la prima parte della dizione finale di detto articolo e precisamente "enti che fanno parte o aderiscono a quelli contemplati nel presente articolo" ma non la seconda che dice: "quelle Casse ed enti che adempiono a funzioni di malattia deferite dalla legge all'istituto costituendo". È così accaduto che un gran numero di Casse mutue ed enti assistenziali di origine contrattuale — che non facevano parte o aderivano a quelle Casse, federazioni, istituti nominati dal *R.D. n. 400* — sono rimasti di fatto escluse dalla fusione nell'I.N.A.M. ».

Dalla lunga esposizione qui sopra svolta sul problema delle Casse mutue aziendali, si possono trarre queste conclusioni. Anzitutto che il problema è tuttora vivo e nasce dalla imperfetta ed incompleta statuizione legislativa. Basti osservare che se la fusione prevista dalla *legge del 1943* fosse *de jure* operativa, anche la Cassa nazionale per l'assistenza agli impiegati agricoli e forestali sarebbe già fusa nell'I.N.A.M., come uno di quegli organismi a sfera operativa nazionale che nel chiaro intendimento del 1943 dovevano essere assorbiti per primi, per coordinarli nelle strutture periferiche che il nuovo Ente

ereditava dalle Casse provinciali delle Federazioni nazionali preesistenti: questo era il fine del circoscritto provvedimento di fusione contenuto nel R.D. n. 400 del maggio 1943. Una gradualità che, mentre provvedeva a riordinare le strutture territoriali, prevedeva di conservare funzionalità a quegli organismi che avevano un'organizzazione operativa circoscritta e ben definita, evitando così l'appesantimento iniziale del nuovo Ente con problemi organizzativi che si potevano considerare già assolti soddisfacentemente.

Successivamente è mancata la disposizione giuridica che, in ossequio al dettato legislativo, disponesse la pratica attuazione della fusione. E non si trattava soltanto di stabilire la data dell'assorbimento, ma anche di dettarne le condizioni, quelle condizioni — o altre — che poi l'I.N.A.M. ha cercato per suo conto di stabilire mediante deliberati del suo organo amministrativo.

La sentenza della Corte di Cassazione del 1959 non ha sostanzialmente risolto il problema in quanto, pur stabilendo la successione *in universum jus*, non ha definito quali siano i soggetti passivi di tale successione, rimettendosi sostanzialmente al dettato legislativo. Si trattava allora di stabilire quali fossero questi soggetti passivi. Quest'ultimo passo venne compiuto dalla sentenza del 1962, la quale ha chiarito che se c'è un vincolo successorio creato dalla legge ed operante *de jure*, esso tuttavia non abbraccia tutta la sfera operativa ed organizzativa dell'assistenza mutualistica, perché il legislatore in successive fasi ha gradualmente maturato il suo orientamento: non un monopolio si è voluto creare con l'I.N.A.M., e così la legge ha riconosciuto l'esistenza di un sistema pluralistico che lascia in vita organismi diversi a fianco all'Istituto pubblico. Tant'è che al di là delle Casse mutue « non ancora fuse nell'I.N.A.M. » esistono organismi e servizi assistenziali che non sono *de jure* destinati alla fusione e continuerebbero quindi a sussistere anche dopo l'operazione di fusione per le Casse che vi sono soggette.

Orbene: a questo punto è chiaro che sorge un problema di coordinamento e di riduzione a sistema della pluralità degli organismi operanti nell'assistenza malattie: ci sembra che la strada sia ormai aperta per risolverlo e che le stesse conclusioni cui è pervenuta la Commissione parlamentare, e già illustrate nei precedenti volumi (1), ne possa rappresentare una chiara delineazione.

(1) V. volumi XI e XII delle Relazioni della Commissione parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, richiamati a pag. 109 di questo volume.

APPENDICE

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, A SEZIONI RIUNITE, N. 2457 DEL 14 AGOSTO 1950

(*Omissis*)

F A T T O

Con atto 22 giugno 1946 la dott.ssa Lea Salici conveniva avanti il Tribunale di Genova la Cassa mutua aziendale S. Giorgio, ed espose che dopo circa due anni di servizio prestati quali dirigente l'ambulatorio chirurgico di Genova Sestri, con lettera 25 maggio 1945 era stata sospesa dal servizio « in attesa del giudizio del competente Comitato nazionale di Liberazione » senza riuscire mai a sapere le cause della sospensione, né più ricevere alcun assegno dal 1° maggio 1945; chiedeva pertanto che la Cassa fosse condannata al pagamento in suo favore di tutte le mensilità maturate dall'anzidetta data, previa, occorrendo, ammissione di prova per interrogatorio e per testi.

La Cassa eccepeva che le prestazioni della dott.ssa Salici non rivestivano carattere impiegatizio, e il Tribunale adito, espletata la istruttoria della causa, in accoglimento della tesi della convenuta, con sent. 23 dicembre 1947-27 gennaio 1948 rigettava la domanda attrice.

Su appello della Salici, la Corte di *Genova* andava in contrario avviso e con sentenza 2 marzo-6 aprile 1949, ritenuto che la prestazione di lavori avesse non solo i caratteri della continuità e della collaborazione ma anche quello della subordinazione, negato dal Tribunale, e che, non essendo stato il rapporto d'impiego sciolto in conformità di legge, ma soltanto sospeso, permaneva il diritto nella Salici alla retribuzione, condannò la Cassa al pagamento degli assegni maturati dal primo maggio 1945.

Contro la sentenza di secondo grado la Cassa ha con atto 25 luglio 1949 proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di annullamento. Resiste con controricorso la dott.ssa Salici.

D I R I T T O

Osserva la Corte che, nella discussione orale, il dibattito fra le parti si è imperniato quasi esclusivamente sulla questione di giurisdizione sollevata col terzo mezzo del ricorso, che appare innegabilmente delicata. Sostiene la ricorrente che attualmente tutte le Casse mutue farebbero capo all'Istituto nazionale assicurazione malattie ai La-

voratori (I.N.A.M.), che è un Ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza dello Stato, non inquadrato né inquadrabile sindacalmente, sicché la Corte di Genova, riconosciuta, nella specie, l'esistenza non di un contratto di opera intellettuale, ma di un rapporto di impiego, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia.

Non si può contestare che lo sviluppo della legislazione in materia sia nel senso indicato dalla ricorrente. Le Casse mutue per l'assicurazione contro le malattie, sorte originariamente in varie aziende industriali per effetti di liberi accordi o in virtù di contratti collettivi di lavoro, e aventi quindi essenzialmente caratteri di enti privati, furono dapprima col *R.D.L. 6 settembre 1934, n. 1619*, mirante a riordinare e coordinare le attività assistenziali e mutualistiche esistenti in favore dei prestatori d'opera dell'industria, obbligatoriamente costrette a far parte della Federazione naz. fasc. delle Casse mutue di malattie dell'industria, istituita con lo stesso decreto.

Questa Federazione avente personalità giuridica non sopprimeva però l'autonomia delle singole casse, come è dato desumere dalle indicate sue finalità integratrici e coordinatrici, in vista delle quali era anche autorizzata a stabilire dei contributi a carico delle singole Casse. Ben diversa portata ebbe la *legge 11 gennaio 1943, n. 138*.

In questa fu creato l'Ente Mutualità fascista - Istituto per l'assicurazione di malattia ai lavoratori, avente personalità giuridica di diritto pubblico (che ora per il *D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 435*, ha assunto il nome di Istituto nazionale assicurazione contro le malattie dei lavoratori), e fu disposto che tutte le casse e gli enti adempienti funzioni di assistenza ai lavoratori, e tra essi la Federazione naz. fasc. delle Casse mutue per i lavoratori dell'industria fossero fusi nell'ente di nuova istituzione, sottoposto al controllo e alla vigilanza dello Stato, a cui era anche devoluta la nomina del personale dirigente.

L'art. 38 della cennata legge stabiliva che sarebbe stata determinata in seguito, con decreto reale, la data dalla quale avrebbe avuto effetto la fusione di ciascuno degli enti predetti, e infatti con successivo *decreto del 6 maggio 1943, n. 400*, fu disposto che la fusione avesse effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, e cioè dal primo giugno dello stesso anno.

Ora, nel concetto della legge, quale è dato chiaramente rilevare dal citato art. 38, l'estinzione dei preesistenti numerosi enti assistenziali e la loro fusione e compenetrazione nel nuovo ente di diritto pubblico non avveniva automaticamente con la semplice e generica dichiarazione di diritto, poiché la disposta fusione impostava trapasso di poteri, regolamentazione di complessi rapporti patrimoniali e amministrativi, sistemazione di numeroso personale, ecc.; tutta una serie, cioè, di operazioni contabili e amministrative che dovevano essere attuate perché quella fusione fosse operante, e non si creassero perturbazioni e interruzioni nel funzionamento degli enti assistenziali. In rispondenza a tale criterio legislativo deve essere interpretato il successivo *decreto n. 400* che stabilì la data in cui la fusione, presupposta

già organicamente compiuta attraverso queste operazioni, avrebbe spiegato effetti giuridici nei rapporti interni e verso i terzi.

Se pertanto constasse che, eccezionalmente, per sopraggiunti eventi bellici o per circostanze particolari, per alcuno di questi enti assistenziali non fossero state eseguite le accennate operazioni di fusione, il ritenerla ciò nonostante effettuata sarebbe in contrasto col presupposto di legge e con la realtà delle cose, e porterebbe ad aberranti conseguenze giuridiche, e a gravi e ingiusti danni per l'I.N.A.M. che sarebbe esposto a rispondere, quali emanazioni di suoi organi periferici, di fatti ed atti avvenuti senza alcuna sua ingerenza e di cui fosse anche ignaro.

Ora è incontestato e ad ogni modo risulta dagli atti che in tale situazione particolare trovasi la Cassa aziendale S. Giorgio. Lo dimostra anche il fatto che i provvedimenti verso la Salici, per cui è causa, furono presi direttamente dalla ricorrente senza intervento dell'I.N.A.M., che la Cassa è fornita di propria amministrazione e di propri organi rappresentativi e che tutto il giudizio si è svolto con la costituzione della Cassa e senza intervento dell'Istituto che altrimenti sarebbe stato il solo legittimato ad agire. Ne deriva che, permanendo tuttora tale particolare situazione di autonomia, non si può ritenere che per quanto riguarda la fattispecie in esame, la Corte di *Genova* nel presupposto da essa affermato di un rapporto d'impiego (che sarebbe stato di natura pubblico) avrebbe dovuto dichiarare in limite la incompetenza assoluta del giudice ordinario a conoscerne e si può senz'altro passare ad esaminare se essa abbia, nel suo intrinseco, esattamente definito il rapporto, questione della Cassa riproposta in questa sede con i suoi due primi mezzi del ricorso.

(*Omissis*)

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE CIVILI, N. 2028 DEL 27 GIUGNO 1959

MOTIVI DELLA DECISIONE

(*Omissis*)

Il punto nodale ed assorbente della delicata controversia — per ciò che attiene alla questione di giurisdizione — è quello prospettato con l'ultimo « rilievo del ricorso incidentale » là dove si attira l'attenzione sugli effetti della disposta fusione in ordine alle sorti delle Casse ed Enti destinati per legge ad essere fusi nell'I.N.A.M. e alla detta fusione assoggettati.

In proposito la decisione impugnata — riecheggiando argomenti, i quali già ispirarono l'orientamento di queste sezioni unite manifestatosi con sentenza n. 2457 del 1950 e che furono poi riprodotti e tenuti fermi con le successive sentenze di questa medesima Corte, pure a sezioni unite n. 1619 e n. 3265 del 1952 — ha escluso che la Cassa mutua interaziendale Ansaldo-Siac, sia, nonostante le forme di fusione, venuta a mancare quale soggetto autonomo di rapporti giuridici. È ciò che la decisione ha escluso per la fondamentale considerazione che « nel concetto della legge (istitutiva dell'I.N.A.M.) la estensione dei preesistenti numerosi enti assistenziali e la loro fusione e penetrazione nel nuovo Ente di diritto pubblico non avveniva automaticamente, con la semplice generale dichiarazione di diritto, poiché la disposta fusione implicava trapasso di poteri, regolamentazione di complessi rapporti patrimoniali e amministrativi, sistemazione di numeroso personale, ecc.: tutta cioè una serie di operazioni contabili e amministrative che dovevano essere attuate perché quella fusione fosse operante e non si creassero perturbazioni e interruzioni nel funzionamento degli enti assistenziali ». « Sicché in rispondenza a tale criterio legislativo doveva essere interpretato (anche) il successivo *decreto n. 400*, che stabilì la data in cui la fusione, presupposta già organicamente compiuta attraverso quelle operazioni, avrebbe spiegato effetti giuridici nei rapporti interni e verso i terzi »: con la conseguenza che, quante volte fosse in fatto risultato che, come nella specie, le anzidette operazioni di concreto e materiale assorbimento non fossero state portate a compimento, non si sarebbe potuta la fusione considerare operante stante il mancato previo realizzo dei suoi presupposti.

Nel riprendere ora doverosamente in esame il quesito questa Corte non ritiene, nonostante l'autorità dei suoi stessi precedenti, di potersi

sottrarre all'obbligo di una necessaria revisione una volta che la stessa si appalesi ingiustificata a seguito di una nuova approfondita indagine, con riguardo alla forza cogente delle norme positive e alla individuazione della loro precisa portata nel quadro dei canoni di ermeneutica.

Come già riportato in narrativa, l'art. 38 della *legge n. 138 del 1943*, istitutiva dell'I.N.A.M., stabilì la fusione nell'Ente di nuova istituzione dei vari Enti e Casse fin allora esistenti e nella norma elencati e che adempivano le funzioni di assistenza di malattia dei lavoratori, dalla citata legge devolute all'Ente di nuova istituzione (art. 5), e, nel sancire quanto innanzi, la stessa norma avvertì che con decreto reale sarebbe stata determinata la data dalla quale avrebbe avuto effetto la fusione di ciascuno degli Enti e Casse predetti.

In seguito, in attuazione dell'art. 38 della *legge* e in conformità dei poteri da questa all'uopo conferitigli, il Governo emanò il *decreto reale n. 400 del 6 maggio 1943*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio seguente, con il quale, all'art. 1, fu stabilito che la fusione dei vari Enti e Casse, elencati nell'art. 38 della *legge* e che nel decreto venivano nuovamente elencati (fatta solo eccezione per la Cassa nazionale di assistenza degli impiegati agricoli e forestali, lasciata perciò al di fuori della portata del decreto) *aveva effetto* dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato: ovvero, con riguardo alla data di detta pubblicazione, dal 1° giugno 1943. Inoltre con l'articolo 2 del decreto, in consequenzialità con quanto stabilito all'art. 1 e benché *ad abundantiam*, fu pure precisato che alla data indicata nell'art. 1 (che è, ripetesi, il 1° giugno 1943) restavano trasferite all'Ente Mutualità, attuale I.N.A.M., « le attività e passività dei singoli Enti » assoggettati alla fusione.

Coordinando ora fra loro l'art. 38 della *legge n. 138* e gli artt. 1 e 2 del *decreto n. 400* — con riferimento al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e con riguardo altresì alla intenzione del legislatore, giusta i canoni posti nell'art. 15 delle *preleggi* — scaturisce piana la deduzione che, dunque, per gli Enti e Casse contemplati nell'articolo 38 della *legge n. 138*, siccome destinati alla fusione nell'I.N.A.M. alla data da stabilirsi con decreto reale, e poi di nuovo contemplati nel *decreto reale n. 400*, che in attuazione della *legge* quella data ebbe a fissarsi, la fusione medesima ebbe giuridico effetto, nel senso pieno e proprio di tale espressione, esattamente alla data indicata nel decreto. E, poiché la fusione implica, per comune nozione, la incorporazione degli enti, che ne sono oggetto, nell'altro ente, nel cui seno i primi si dissolvono, con correlativo passaggio di strutture e del complesso delle posizioni giuridiche attive e passive degli enti fusi nell'ente che lo accoglie, fra le conseguenze prime e ineluttabili dell'attuazione (giuridica) della fusione è la scomparsa dal mondo del diritto degli enti fusi come soggetti autonomi di rapporti giuridici, ovvero, con la estinzione dei detti enti, ad essi succedendo *in universum ius* l'ente già esistente o di nuova istituzione nel cui seno, in concreto, la fusione viene attuata.

Si deve dunque ritenere, in base al rigore dei principii e in stretta aderenza alle norme positive, le quali, nel caso qui in esame e negli altri similari, vollero attuata giuridicamente la fusione alla data del 1° giugno 1943 con trasferimento, a tale data, all'I.N.A.M. delle attività e passività degli enti fusi (artt. 1 e 2 del *decreto n. 400*), che gli effetti voluti si produssero in forza di tale titolo legale, per volontà imperativa della legge, e che, fra tali effetti, essenziale e non evitabile fu quello della giuridica estinzione degli enti fusi per incorporazione nell'I.N.A.M. da riportarsi alla ripetuta data del 1° giugno 1943.

Non si può in contrario obiettare, senza contraddire la legge, che la fusione non poteva operare ove non si fossero prima compiute le complesse e varie operazioni amministrative e contabili, indispensabili al (materiale) passaggio di strutture, di beni e di rapporti da uno ad altro ente, perché non è, a giudizio di questa Corte, esatto che il compimento di dette operazioni costituisca il *prius* o il presupposto della attuazione della fusione, essendo invece esatto che il compimento di quelle operazioni — conformemente del resto a quel che accade nel verificarsi, in genere, del fenomeno successorio — costituiva il *posterius* del decretato evento successorio di fusione, per trattarsi di operazioni consequenziali al detto evento ed anzi condizionate, perché potessero essere poste idoneamente in essere, al verificarsi dell'evento giuridico della fusione dei cui effetti esse entravano concretamente a far parte.

Rovesciamento quindi totale di prospettiva nella ricognizione dei termini del problema e nella impostazione e risoluzione del problema medesimo; ma rovesciamento necessitato dalla constatazione che a suo favore stanno testi precisi e inequivocabili di legge, senza che la interpretazione qui accolta implichi un forzamento o una deviazione dai principii ai quali anzi essa puntualmente si adegua.

A riprova poi della non accettabilità della contraria tesi sta la ulteriore considerazione — anch'essa di determinante momento — secondo la quale, se esatto fosse che il verificarsi della fusione, nella pienezza dei suoi giuridici effetti, dovesse intendersi subordinata al compimento delle varie operazioni amministrative e contabili delle quali innanzi si è fatto cenno, si perverrebbe al singolare risultato di fare in definitiva dipendere l'attuazione o non attuazione della fusione dal beneplacito dell'Ente dalla legge viceversa chiamato, in modo imperativo e a stabilita scadenza, a semplicemente subire l'anzidetta fusione (singolarità di cui offre un rimarchevole esempio il presente caso nel quale, a distanza di tre lustri, ancora l'I.N.A.M. rifiuta di riconoscere effetti alla fusione per non avere esso Ente dato corso alle operazioni di assorbimento come avrebbe invece dovuto in osservanza del comando di legge). Ma tutto ciò, come appare evidente, contrasta nettamente con il comando appunto di legge, il quale, senza lasciar margine di alcun genere né agli enti destinati ad essere fusi né all'ente destinato a ricevere in sé la fusione, ebbe a imporre *tout court* agli uni e all'altro il suo volere determinando alla data più volte indicata gli effetti della fusione con le relative conseguenze.

Questo conferma che le operazioni amministrative e contabili inerenti all'assunzione, anche di fatto, a favore e a carico dell'I.N.A.M. delle posizioni giuridiche attive e passive degli enti estinti (e già di diritto passate all'I.N.A.M. in forza del disposto degli artt. 1 e 2 del *decreto reale n. 400 del 1943*) erano operazioni bensì da compiersi per chiare esigenze di buona amministrazione da parte dell'I.N.A.M. ma destinate ad avere rilevanza sul piano interno amministrativo del suddetto Istituto e non anche tali da condizionare, sul piano e nei riflessi esterni, l'evento giuridico, già prodottosi, della fusione. E comporta, altresì, che, se di fatto gli enti estinti per fusione continuarono a mantenere parvenza di soggetti giuridici autonomi (poiché di questo, in ipotesi, si tratterebbe) e continuarono, come tali, a comportarsi e ad operare pur dopo la data del 1° giugno 1943, la contraddizione non consente di riconoscere o conferire prevalenza all'anzidetta parvenza, come ad uno stato di fatto soverchiante e antitetico rispetto alla situazione di diritto, giacché l'ordine giuridico non tollera, se non a patto della sua negazione, il sostituirsi dell'impero dello stato di fatto all'impero della legge, la quale è essa che modella e regola le situazioni di fatto né si lascia, per definizione, da questa dominare o eludere e porre in non cale.

A conclusione dei suesposti rilievi si deve dunque affermare che, stante l'avvenuta fusione e per effetto di questa, la Cassa e gli enti fusi nell'I.N.A.M. cessarono di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici fin dalla data della disposta fusione (1° giugno 1943), essendo ad essi succeduto l'I.N.A.M. nelle strutture, nel fine e nel patrimonio; e si può e si deve altresì precisare che, se dopo la data indicata le Casse e gli Enti anzidetti o taluni fra essi furono dall'I.N.A.M. lasciati tuttavia operare, di fatto, in posizione di autonomia, ciò non potè valere, *contra legem*, ad impedire il prodursi della fusione e dei suoi effetti, con la specifica conseguenza di doversi soggettivamente riguardare le Casse e gli Enti fusi, o, per la precisione, gli organi per essi operanti, come organi propri e interni dell'I.N.A.M., il quale è dalla data indicata l'unico soggetto di diritto residuo rispetto a quelli in esso fusi e, con la fusione, estinti.

Corollario della raggiunta conclusione è che — senz'uopo di doversi indagare qual fosse la natura delle Casse prima esistenti e poi fuse nell'I.N.A.M. — il personale delle Casse suddette si trovò, in conseguenza della fusione, a dovere essere considerato personale dell'I.N.A.M.; e poiché l'I.N.A.M., com'è pacifico e com'è del resto definito dalla stessa legge istitutiva (art. 1), è in ragione dei suoi scopi un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza dell'Amministrazione centrale dello Stato (art. 3 della legge istitutiva), consegue ancora che le controversie concernenti i rapporti di impiego del personale in discorso si appartengono in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 29 del T.U. approvato con *R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158)*. Donde la fondatezza del ricorso incidentale del Venturini ed altri in ordine alla declinatoria di giurisdizione, conte-

nuta nella decisione impugnata circa la lamentata illegittimità dei licenziamenti: ricorso incidentale che deve pertanto essere accolto restando superate e assorbite le altre ragioni dei ricorrenti incidentali pure dedotte a sostegno del loro assunto.

Ma, stante la esclusività della giurisdizione del giudice amministrativo in attinenza con i disvelati e riconosciuti rapporti di impiego pubblico, la giurisdizione medesima si appalesa altresì esistente in ordine alla impugnazione per illegittimità del *D.M. 26 maggio 1954* di scioglimento e messa in liquidazione della Cassa mutua Ansaldo-Siac, dal decreto suddetto supposta ancora giuridicamente esistente. E pertanto, per questo scopo della denunziata decisione, sono infondati i ricorsi distintamente proposti in via principale sia dall'I.N.A.M. che dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I motivi dei menzionati ricorsi e dell'I.N.A.M. e del Ministero concordemente puntano, benché sotto profili diversi, allo sforzo di dimostrare che il Consiglio di Stato, con il prendere in esame e con il pronunciare in merito alla impugnativa proposta avverso il decreto ministeriale, avrebbe esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione decidendo in materia di diritti, anziché di interessi, fuori del campo della giurisdizione esclusiva. Senonché, caduta la premessa secondo la quale qui non si sarebbe trattato di giurisdizione esclusiva, diviene irrilevante indagare se la tutela invocata avesse avuto per oggetto materia di interessi oppure di diritti, giacché nell'un caso e nell'altro le doglianze dei dipendenti dovevano comunque (come furono) essere portate alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.

(Omissis)

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE CIVILI, N. 3153 DEL 27 OTTOBRE 1959

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1959, n. 3153; Pres. OGGIONI, P.P., Est. PELLETTIERI, P.M. TAVOLARO (concl. conf.); Casse mutue malattie interaziendali Ansaldo (Avv.ti Guerra, Visconti Prasca) c. Franceschelli, Benedetti, Delpino (Avv.ti Contaldo, Piccini), Patermostro ed altri.

(Cassa App. Genova 21 giugno 1957).

« La Corte, ecc. — Col primo mezzo si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto si assume che, data la natura di "ente pubblico" rivestita dalle Casse ricorrenti, la controversia esulava dalla sfera di giurisdizione del giudice ordinario, perché rientrante nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato.

I Giudici del merito hanno preso in esame la questione relativa alla giurisdizione e l'hanno risolta in conformità ad un indirizzo fissato da una giurisprudenza, di data non troppo recente, di questo Supremo collegio, nel senso cioè che alle Casse mutue ricorrenti è stata negata la qualifica di "ente pubblico", ma è stata loro riconosciuta la veste di "ente privato autonomo" e quindi, soggetto, per quanto attiene ai rapporti giuridici da esse posti in essere, alle norme della giurisdizione ordinaria.

Rileva però questo Supremo collegio che la questione sulla qualifica giuridica delle casse mutue, così come proposta dalle parti ed inquadrata dai Giudici del merito, presuppone necessariamente la postulazione e quindi la soluzione di un altro quesito, d'indole preliminare e pregiudiziale all'esame della questione stessa, del quesito cioè circa la sussistenza in vita, al momento della proposizione della odierna controversia, delle casse mutue ricorrenti, come "ente autonomo" dotato di personalità giuridica.

Che invero le casse mutue per l'assicurazione dei lavoratori contro le malattie, sorte originariamente in varie aziende industriali per effetto di liberi accordi od in virtù di contratti collettivi di lavoro, per attuare volontariamente l'assicurazione sociale contro le malattie, avessero sin dall'origine natura di "enti privati autonomi", è questione che ha sempre trovato sia in dottrina, sia in giurisprudenza, una solu-

zione positiva, e ciò sino all'avvento della *legge 11 gennaio 1943, n. 138*. Quest'ultima legge, nell'istituire il nuovo Ente mutualità per l'assistenza di malattia ai lavoratori (oggi I.N.A.M.), dispose, com'è noto, nell'art. 38, 1° comma, che i vari enti e casse nell'articolo elencati, nonché quelle casse ed enti che adempivano le funzioni di assistenza malattia, deferite da questa legge all'ente costituendo (I.N.A.M.) avrebbero dovuto fondersi nell'Ente costituendo... ed al 2° comma aggiunse " ...con successivo decreto reale, su proposta del (allora) Ministro per le corporazioni, sarebbe stata determinata la data, da cui avrebbe dovuto avere effetto la fusione di ciascuno degli enti predetti ". Ed è del pari noto che, in adempimento al disposto dell'articolo 38 testé menzionato, ed in conformità ai poteri da questo all'uopo conferitigli, il Governo del tempo emanò il *R.D. n. 400 del 6 maggio 1943*, il quale stabilì che la fusione dei vari enti e casse elencati nell'art. 38 della legge doveva avere effetto dal 1° giugno 1943 (art. 1), e che a quella data " dovevano essere trasferite all'ente mutualità (attuale I.N.A.M.) le attività e passività dei singoli enti, assoggettati alla fusione " (art. 2).

Senonché, non avendo dette norme imperative avuto totale pratica attuazione da parte dell'I.N.A.M. e continuando alcuni enti, di cui era stata disposta la fusione, a permanere in vita anche successivamente alla emanazione delle norme stesse, sorse in dottrina ed in giurisprudenza controversia circa la qualificazione giuridica da assegnarsi a questi enti.

La quistione, come si è ricordato all'inizio della presente motivazione, fu portata all'esame di queste Sezioni unite, le quali, in diverse decisioni, ritennero che la *legge del 1943* non aveva dato carattere automatico alla fusione dei singoli enti da essa elencati, né aveva soppresso *ipso iure* la loro qualifica di « enti privati autonomi », e ciò perché la fusione e la soppressione degli enti suddetti richiedevano necessariamente un regolare trapasso di poteri ed una completa regolamentazione patrimoniale ed amministrativa degli enti incorporandi nell'ente incorporante. Fu così affermato il principio secondo cui, ogni qualvolta le suaccennate operazioni, cui era subordinata la fusione, non risultassero compiute per qualsiasi ragione, gli enti non assorbiti dall'I.N.A.M. dovessero ritenersi ancora in vita, conservando la propria natura di " enti privati autonomi ".

Questo principio non appare però meritevole di ulteriore conferma, in base ad un più approfondito esame della quistione; va invero, anzitutto, rilevato che il compimento pratico delle operazioni amministrative e contabili, relative alla fusione di enti giuridici, non è il *prius* od il presupposto dell'attuazione giuridica della fusione, bensì è soltanto il *posterius* dell'evento successorio della fusione, che costituisce la *conditio sine qua non* del compimento delle operazioni stesse. Sì che dette operazioni sono destinate ad avere rilevanza solo nel piano interno amministrativo dell'ente incorporante e non nei rapporti esterni, e non sono perciò tali da condizionare l'evento giuridico della fusione.

Ma altra considerazione è da aggiungere a questo primo rilievo.

Invero, è d'uopo tener presente che le norme dettate dalla *legge n. 138 del 1943* e dal successivo decreto reale, innanzi citato, col disporre la fusione degli enti assistenziali allora esistenti nell'Ente di nuova istituzione (I.N.A.M.), e col fissare nel tempo la data in cui tale fusione avrebbe dovuto avere giuridico effetto (1° giugno 1943), hanno espressamente privato gli enti stessi delle caratteristiche essenziali di « enti autonomi ». Là dove, infatti, hanno sancito per il 1° giugno 1943 " il trasferimento " nell'ente incorporante I.N.A.M. di " tutte le attività e passività dei singoli enti ", le dette norme hanno sottratto ad essi enti ogni potere di disposizione, a partire da quella data, del proprio patrimonio; così come là dove hanno abrogato espressamente tutte le norme di diritto obiettivo, che sino allora presiedevano la potestà regolamentare riconosciuta agli enti, in ordine all'attuazione dei compiti assistenziali, che loro erano propri, ed hanno invece attribuito al solo ente incorporante I.N.A.M. tale potere normativo pieno ed assoluto (art. 38, 3° comma), quelle norme hanno voluto inibire agli enti stessi a partire da quella stessa data l'esercizio di quella attività, che legittimamente sino allora era stata da essi spiegata: hanno cioè in sostanza decretato la loro fine. Ora, se ciò è vero, e non può meno essere revocato in dubbio, perché è una deduzione, che scaturisce piana dal coordinamento delle norme di legge innanzi citate, con riferimento al significato proprio delle parole e con riguardo alla intenzione del legislatore, la conclusione che si impone non può essere altro che questa: che cioè la data 1° giugno 1943, fissata per la fusione degli enti e casse assistenziali nell'I.N.A.M., segna la sparizione definitiva e completa dal mondo giuridico degli enti in questione, quali soggetti autonomi di rapporti giuridici, segna cioè la estinzione dei detti enti, perché " fusione " è unificazione di persone e di patrimoni, e la successione ad essi *in universum* dell'ente incorporante I.N.A.M. E poiché la perdita della capacità giuridica delle attuali ricorrenti Casse mutue (è dato pacifico in causa che le ricorrenti odierne vanno appunto annoverate tra gli enti soggetti alla fusione nell'I.N.A.M.), risale, come si è detto, al 1° giugno 1943, consegue chiaro l'assoluto difetto di legittimazione processuale delle stesse nella attuale controversia, dappoiché l'azione avrebbe dovuto essere proposta dagli odierni residenti unicamente nei confronti dell'istituto successore I.N.A.M.

Tale difetto di legittimazione deve essere dichiarato di ufficio: il che porta alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ed al conseguenziale travolgimento nel nulla delle precedenti sentenze emesse nell'attuale giudizio ».

(*Omissis*)

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
II SEZIONE CIVILE, N. 972 DEL 12 MAGGIO 1962

Cassazione civile, II Sezione, 12 maggio 1962, n. 972 — LA VIA, *Presidente* — PRATILLO, *Relatore* — CALDARERA, P.M. (conf.). — I.N.A.M. (avv.ti Agosta, Foà, Jemolo) - Soc. Pirelli (avv.ti Ceriani, Ronchey, Santoro-Passarelli).

Omissis. — Con citazione notificata il 4 ottobre 1956 la società per az. Pirelli conveniva a giudizio, innanzi il Tribunale di Milano, l'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie (I.N.A.M.) esponendo che, da molti anni, aveva creato e mantenuto in funzione un servizio di assistenza sanitaria per i propri dipendenti ai quali corrispondeva, inoltre, in caso di malattia, un trattamento economico particolarmente favorevole, esteso anche alle impiegate e alle operaie in caso di maternità.

Precisava la Pirelli che, pertanto, i suoi dipendenti non erano mai stati iscritti ad alcuna di quelle Casse mutue di malattie le quali, sorte tra il 1928 e il 1933, erano confluite, dopo l'emanazione del R.D.L. 6 settembre 1934, n. 1629, nella Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dell'industria e che tale situazione era rimasta immutata sia quando, con gli accordi interconfederali del 1° luglio 1936 e del 3 gennaio 1939, erano state istituite casse mutue per gli impiegati e per gli operai dell'industria — in quanto tali accordi disponevano che la nuova disciplina non si estendeva a quelle aziende, tra cui era nominativamente indicata la Pirelli, le quali fornivano già ai propri dipendenti un'assistenza di malattia con prestazioni più favorevoli; sia quando, con la legge 11 gennaio 1943, n. 138, era stato costituito l'Ente di mutualità fascista per l'assistenza di malattia ai lavoratori (divenuto in seguito l'I.N.A.M.) e in esso erano confluiti, a norma del D.L. 6 maggio 1943, n. 400, le casse, le confederazioni e gli enti assicurativi che, in precedenza, avevano esercitato l'assistenza di malattia ai lavoratori in quanto il servizio sanitario della Pirelli, che non rientrava tra codesti istituti, continuava a fornire in modo autonomo le sue prestazioni ai propri dipendenti; sia, infine, dopo l'emanazione della L. 26 agosto 1950, n. 860, contenente disposizioni per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri che aveva, a questo fine, disposto il versamento di un contributo supplementare. Aggiungeva la Società attrice che, nel 1954, l'I.N.A.M. le aveva però improvvisamente

richiesto il pagamento di tale contributo suppletivo e che era stato respinto il suo reclamo proposto in via amministrativa, cosicché era stata costretta a corrispondere, con riserva di ripetizione, la somma di lire 124.069.690, quale differenza, per il periodo dal 1° dicembre 1950 al 31 maggio 1956, fra l'importo dei contributi pretesi dall'I.N.A.M. e l'importo delle erogazioni corrisposte alle lavoratrici madri.

Ciò esposto, e assumendo l'illegittimità della pretesa dell'ente convenuto, l'attrice chiedeva che il Tribunale la dichiarasse non obbligata a versare i contributi supplementari suddetti e condannasse l'I.N.A.M. a rimborsarle la somma corrisposta, con gli interessi di legge, nonché le spese di lite.

L'I.N.A.M., costituitosi, deduceva che la Pirelli svolgeva in regime di autonomia l'assistenza di malattia ai propri dipendenti non in forza di una legge o di un contratto collettivo, secondo la deroga prevista dall'art. 6 della legge n. 138 del 1943, ma per effetto di una speciale concessione di natura privatistica; che uguale concessione non esisteva per l'assistenza di maternità in quanto, pur avendola la Pirelli ottenuta, le era stata poi revocata per mancato adempimento delle condizioni alle quali la concessione era stata sottoposta.

La Pirelli replicava sostenendo che, secondo il sistema di legge, l'assistenza di maternità rientrava tra le prestazioni di assistenza malattia, contestando, inoltre, che l'autonomia del proprio servizio sanitario avesse titolo da un atto di concessione da parte dell'I.N.A.M.

Il Tribunale adito, con sentenza del 12 febbraio 1959, accoglieva la domanda e condannava l'ente convenuto a restituire, con gli interessi di legge, la somma indebitamente versatagli dalla Pirelli nonché al rimborso delle spese e degli onorari di causa.

Tale pronunzia veniva impugnata dall'I.N.A.M., ma la Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 luglio 1960, confermava la decisione del Tribunale condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese di lite.

Ricorre per Cassazione l'I.N.A.M. con un mezzo di annullamento; v'è controricorso della Pirelli; entrambe le parti hanno depositata una memoria illustrativa.

Motivi della decisione: La Corte di merito, premesso che numerose norme della L. 26 agosto 1950, n. 860, ed anche della legge n. 138 del 1943 considerano malattia la gravidanza e il puerperio, ha osservato che l'art. 17 della legge suddetta dispone doversi corrispondere l'indennità di maternità dalle competenti gestioni dell'I.N.A.M. a quelle lavoratrici gestanti e madri per le quali, in caso di malattia, l'indennità sia dovuta dall'I.N.A.M. medesimo, o direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro, alle lavoratrici che non avevano diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'I.N.A.M. e, pertanto, essendo considerata dalla legislazione vigente unica e inscindibile l'assistenza di malattia e quella di maternità, doveva affermarsi che obbligato a corrispondere l'indennità, in caso di maternità, non poteva essere che lo stesso soggetto tenuto a prestare l'assistenza in caso di malattia, vale a dire l'I.N.A.M., se tale ente era obbligato

a corrispondere l'indennità in caso di malattia; il datore di lavoro spettava a costui di provvedere all'assistenza malattia. E poiché l'obbligo del datore di lavoro per l'assistenza malattia comporta, ovviamente, l'esenzione dai relativi versamenti contributivi, così l'obbligo inerente alla collegata assistenza di maternità non può non comportare l'esenzione del versamento del « contributo supplementare » prescritto dall'art. 23 della legge n. 860 del 1950.

Ciò posto la Corte — considerato che provvedendo, nel caso concreto la soc. Pirelli direttamente all'assistenza malattia essa era esentata dall'obbligo del versamento dei contributi relativi all'I.N.A.M., e che la legittimità di tale diretta prestazione e relativa esenzione non era contestata dall'appellante, che anzi la riconosceva espressamente, affermando che detto servizio si svolgeva per sua concessione — ha concluso che, predisponendo la legge un regolamento unico e inscindibile e per l'assistenza malattia e per quella di maternità, ne derivava essere legittima anche la prestazione di tale ultima assistenza da parte della Pirelli alle proprie lavoratrici, con la conseguenza che, essendo anche effettiva la prestazione dell'assistenza stessa, l'impresa andava dispensata anche dal versamento del relativo contributo supplementare. Ha, altresì, precisato la Corte del merito che la diretta gestione dell'assistenza malattia e maternità da parte della Pirelli non poteva considerarsi una delega, di natura del tutto discrezionale e privatistica, concessa *extra legem* dall'I.N.A.M., poiché tale delega discendeva invece dagli artt. 6 e 8 della legge n. 138 del 1943 e trovava il suo presupposto nella situazione in cui si è sempre, in concreto, svolta a favore dei lavoratori nella Pirelli l'assistenza di malattia e di maternità, vale a dire trattavasi di una funzione che trovava nella legge la facoltà originaria del suo conferimento e nel contratto collettivo (accordi interconfederali del 1° luglio 1936, e del 3 gennaio 1939) il titolo immediato e particolare del suo esercizio e la disciplina obbligatoria del suo contenuto.

Con l'unico mezzo il ricorso si lamenta, in rapporto all'art. 360, nn. 3, 5, codice di proc. civile, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 6, 38 della L. 11 gennaio 1943, n. 138; 1, 2 del D.L. 6 maggio 1943, n. 400; 17, 23 della L. 26 agosto 1950, n. 860 e 2110 codice civile, e si sostiene che la Corte del merito avrebbe errato nel ritenere non dovuti i contributi supplementari di cui si tratta, in quanto la L. 11 gennaio 1943, n. 138, non conteneva deroghe o sospensioni all'obbligo di assicurare i dipendenti presso l'I.N.A.M. — obbligo che trae con sé quello di pagare i relativi contributi — dato che rendeva obbligatoria l'iscrizione presso detto ente non dei lavoratori fino a quel momento assistiti da casse o mutue aziendali che dovessero fondersi con l'I.N.A.M. (per quanto non fossero neppure previste eccezioni a tale fusione), ma dei lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni dei grandi settori produttivi, quindi di tutti i lavoratori dell'industria, tra cui anche di quelli della Pirelli, per i quali, pertanto, dal 1943 in poi nasceva il diritto alle prestazioni assicurative dell'I.N.A.M. e, in correlazione, l'obbligo della da-

trice di lavoro al pagamento dei relativi contributi. Errata sarebbe, dunque, l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui l'autonomia dell'esercizio diretto di assistenza malattia da parte della Pirelli deriverebbe dalla legge e dai contratti collettivi. E precisa, al riguardo, l'istituto ricorrente, che se tale è la situazione di diritto, la circostanza che i lavoratori della Pirelli non si servano delle prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M., per essere la stessa Pirelli tenuta a provvedersi direttamente, non esonera l'impresa dal pagamento dei relativi contributi, e il fatto che l'I.N.A.M. non pretenda il pagamento dei contributi malattie, mentre non dispensa l'istituto dalla corresponsione dell'indennità malattia ai lavoratori della Pirelli che la reclamassero, qualora non l'avessero ottenuta dall'impresa, così non potrebbe esonerare la Pirelli dal versamento del contributo relativo ove l'I.N.A.M. intendesse por termine alla situazione di fatto venuta a crearsi con l'esercizio diretto dell'assistenza malattia da parte della Pirelli e con la tollerata omissione del versamento contributivo. Pertanto, come l'I.N.A.M. può sempre pretendere tale versamento, così lo stesso istituto ha diritto di pretendere il pagamento del solo contributo supplementare, dovuto per l'assicurazione di maternità, pur non prestando di fatto l'assistenza di malattia e di maternità perché non richieste, dato che ne potrebbe sempre essere richiesto, ed anche se non riscuota di fatto il contributo malattia, al cui esonero la Pirelli non ha diritto trattandosi di mera tolleranza da parte dell'istituto.

Infine si rileva che sarebbe anche errata la stretta e completa equiparazione che si fa in sentenza fra gestazione e malattia, in quanto l'unico elemento comune sarebbe quello dell'assenza dal lavoro dato che la prima sarebbe un fatto fisiologico e non patologico come la seconda; con la conseguenza che non sarebbero inseparabili, come hanno affermato i giudici del merito, l'assistenza malattia e l'indennità alla gestante nel periodo di assenza obbligatoria, come non lo sarebbe il contributo per l'assistenza malattia e quello supplementare per la copertura dell'onere dell'indennità alle gestanti.

Il ricorso è infondato. Ponendo l'art. 31 della Costituzione tra i compiti della Repubblica quello di proteggere la maternità, la legge n. 860 del 26 agosto 1950 e il relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 568 del 21 maggio 1953, contengono, appunto, norme generali sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti e puerpere: le quali norme, peraltro, sostituiscono o integrano altre che avevano finalità identica o simile. Il sistema attuale equipara, sostanzialmente, l'assicurazione per la maternità a quella contro le malattie: ed invero la maternità ha in comune con la malattia le due caratteristiche più salienti ai fini assicurativi: la necessità di una astensione più o meno prolungata dal lavoro, per il quale periodo verrebbero meno alla donna, se non assicurata, i mezzi normali di sostentamento; e la necessità dell'assistenza sanitaria al momento del parto o dell'aborto e delle loro eventuali conseguenze. Tale generico concetto di malattia ai fini assicurativi, che è del resto comune in materia, deve ritenersi anche quello legale, come può desumersi dall'art. 1, capov.,

del R.D.L. n. 1918 del 23 settembre 1937 sull'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, secondo cui « ... s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi un'inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e, che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici ». Comunque un'analisi, anche rapida, di alcuni articoli di legge dimostrerà facilmente tale equiparazione, attraverso l'avvertimento, continuo e chiaro, dell'unicità di regolamentazione, data dal legislatore, all'assicurazione di malattia e di maternità.

Innanzitutto, già l'art. 6, n. 5, della L. 11 gennaio 1943, n. 138, sulla costituzione e il funzionamento di quello che è oggi l'I.N.A.M., prevedeva tra i compiti di tale istituto anche l'assistenza ostetrica e in linea di principio, sono anche l'I.N.A.M. o gli altri istituti assicuratori contro le malattie i soggetti tenuti a provvedere all'assicurazione per la maternità.

Più specificatamente l'art. 8, comma 1°, della legge n. 860 del 1950 dispone che alle lavoratrici protette da assicurazione per la maternità « ... spetta l'assistenza di parto dall'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia... » e l'art. 17, comma 4°, che « ... i periodi di malattia determinata da gravidanza e puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi per il trattamento normale di malattia » con evidente riferimento all'art. 6, comma 3°, della legge n. 138 del 1943 il quale stabilisce « non poter (tra le altre) l'assistenza specialistica e quella ostetrica superare il periodo massimo di giorni 180 all'anno ».

Inoltre l'art. 17 della legge n. 860 del 1950 e l'art. 26 del regolamento n. 568 del 1953 pongono l'indennità giornaliera dell'80 per cento della retribuzione dovuta per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e dichiarata comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, a carico degli istituti d'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali, in caso di malattia, è dovuta l'indennità relativa dagli istituti medesimi (lettera *a*); o direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte degli istituti suddetti [lett. *b*]); e che l'indennità è corrisposta « con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ». L'art. 18, ultimo capov., stabilisce, poi, che concorrono a formare la retribuzione, su cui va calcolata l'indennità suddetta, gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'art. 20 che alle lavoratrici, « nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 7) », è dovuto, invece, « il trattamento economico normale stabilito per il caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto »; cosicché il trattamento relativo alla maternità si profila come un trattamento particolare di malattia, il che

costituisce riprova di quanto si è accennato a proposito dell'art. 17, comma 4°. Ancora l'art. 23 dispone che, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 17, lett. a) (indennità a carico degli istituti assicuratori) i datori di lavoro sono tenuti al versamento, in favore degli istituti cui essi versano i contributi per l'assicurazione contro le malattie, di un contributo definito « supplementare », ai riguardi del quale si avverte (ultimo capoverso) che, per quanto concerne il versamento, le trasgressioni, ecc., si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L'art. 33 del regolamento n. 568 del 1953 precisa infine, non soltanto che il versamento è « addizionale » al contributo per l'assicurazione obbligatoria di malattie e che va fatto con l'osservanza delle norme vigenti per ciascuno dei settori di produzione ai fini del calcolo e del versamento relativo; ma anche che tale contributo supplementare « è applicato sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti (quindi anche degli uomini) ai quali compete, in caso di malattia, la relativa indennità, salvo per quei dipendenti che non hanno diritto all'indennità di malattia da parte degli istituti assicuratori ».

Tale ultima norma non può non finire di convincere che è impossibile fare dell'assicurazione di maternità un'assicurazione, oltre che nuova, autonoma rispetto a quella contro le malattie, dato che anche il contributo supplementare, come quello ordinario, è versato per una categoria di lavoratori (gli uomini), che sono certamente soggetti a malattie, contro le quali vanno assicurati, ma non possono certo usufruire, per natura, dei benefici connessi all'assicurazione per la maternità.

Si deve pertanto dedurre che la L. n. 860 del 1950 e il regolamento n. 568 del 1953 non hanno introdotto un'assistenza obbligatoria di maternità nuova, perché del tutto autonoma, rispetto l'assicurazione contro le malattie, ma hanno dato un nuovo assetto all'assicurazione stessa in confronto alla precedente legislazione che regolava la materia, disciplinando specificamente, come aspetto particolare dell'assicurazione di malattia, già in atto, i casi di gravidanza e di puerperio, e in modo tale che l'assicurazione contro le malattie e quella di maternità vengono a costituire un solo, unico rapporto assicurativo.

Appare, allora, coerente la tesi della « Pirelli » che, avendo essa sempre direttamente provveduto, in caso di malattia, all'assistenza sanitaria ed economica dei propri dipendenti e, appunto per ciò, non avendo mai l'I.N.A.M. preteso il versamento del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, l'Istituto non può pretendere il versamento del contributo supplementare per l'assicurazione di maternità, dato che anche all'assistenza fisica ed economica delle proprie lavoratrici gestanti e puerpere ha, dall'entrata in vigore della L. n. 860 del 1950, sempre pur essa datrice di lavoro provveduto, come deve provvedervi. Non coerente invece, la tesi dell'Istituto, il quale ammette di non essersi mai assunto il rischio di assicurazione sociale contro le malattie dei lavoratori della « Pirelli » e di non aver, pertanto, mai chiesto il versamento del relativo contributo dalla so-

cietà datrice di lavoro; di non essere mai stato richiesto di prestazioni sanitarie ed economiche inerenti all'assicurazione di maternità delle lavoratrici della « Pirelli », in quanto vi provvede la stessa società, ma afferma di aver parimenti diritto al versamento del contributo supplementare di cui agli artt. 23 della L. n. 860 del 1950, e 33 del D.P.R. n. 568 del 1953.

Invero — se l'assicurazione di maternità non si distingue da quella di malattia, ma è tutt'uno con questa o ne costituisce una naturale e inseparabile appendice — è evidente che o l'I.N.A.M. si assume l'intero rischio d'assicurazione sociale di malattia (comprensivo, cioè, di quello di maternità), pretendendo il pagamento e del contributo, per così dire, ordinario e di quello supplementare, oppure non si assume alcun rischio e non può pretendere, in conseguenza, versamento contributivo alcuno. Non può, insomma, l'I.N.A.M. dividere un rischio assicurativo che è unico e la conseguente unicità del relativo contributo, pretendendo il pagamento del solo contributo supplementare senza incorrere, oltre che in contraddizione, anche nella facile obiezione che, essendo il contributo supplementare dovuto per tutti i lavoratori, mentre alle relative prestazioni sanitarie ed economiche hanno diritto soltanto le lavoratrici gestanti e puerpere, ne deriverebbe un vantaggio rilevante all'Istituto, accresciuto dal fatto che, in pratica, esso non è stato e non sarà richiesto delle prestazioni sanitarie ed economiche relative all'assicurazione di maternità, alle quali ha sempre provveduto e continua a provvedere la « Pirelli » perché appendice delle prestazioni assicurative di malattia: come dire che l'I.N.A.M. percepirebbe indebitamente un contributo assicurativo sapendo che non si verificherà mai il rischio corrispondente.

La questione si sposta, dunque, fondamentalmente, su altro piano: si tratta, cioè, di accertare se tutti i lavoratori della Pirelli debbano essere obbligatoriamente assicurati contro le malattie e, quindi, anche per la maternità, presso l'I.N.A.M., con la conseguenza che deve essere l'Istituto a provvedere a tutte le relative prestazioni, mentre la società datrice di lavoro deve versare all'Istituto il contributo ordinario e quello supplementare, cessando dalle prestazioni dirette che fornisce, in caso di malattia e di maternità, ai propri dipendenti, prestazioni da considerarsi illegali se pure tollerate; ovvero se, dovendo provvedere all'assicurazione dei propri lavoratori contro le malattie direttamente la « Pirelli », questa deve provvedere anche alle prestazioni di maternità, con la conseguenza che nessun contributo assicurativo al riguardo è tenuta a versare all'I.N.A.M.

Per risolvere tale delicata questione è opportuno prendere l'avviso da alcune norme della L. n. 860 del 1950 e del D.P.R. n. 568 del 1953.

L'art. 17, lett. b), della L. n. 860 dispone, come si è già notato, che l'indennità giornaliera dell'80%, dovuta alle lavoratrici protette da assicurazione di maternità, è « ... corrisposta direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro per le lavoratrici *che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell' I.N.A.M.* », o « *degli altri enti cui è affidata l'assicurazione obbligatoria di ma-*

lattia » aggiunge, precisando, l'art. 26, 1° comma, del D.P.R. n. 568. In correlazione, l'ultimo comma dello stesso art. 26 ripete che « ... la indennità giornaliera è corrisposta, invece, direttamente e a proprio carico dal datore di lavoro qualora, *in base alle vigenti disposizioni di legge, le lavoratrici dipendenti non abbiano diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte degli enti assicurativi di cui al primo comma* ».

Ed ancora l'art. 33, ult. capov., del D.P.R. n. 568 dispone che « ... i datori di lavoro sono esclusi dall'obbligo del contributo supplementare di cui al citato art. 23 (Legge n. 860) per quei dipendenti che, in base alle vigenti disposizioni legislative, *non hanno diritto alla indennità di malattia da parte degli enti assicuratori* ».

Orbene è da ritenere che se il legislatore del 1950 e del 1953 parla e di *enti assicuratori contro le malattie* (e non solo dell'I.N.A.M.) e di datori di lavoro che, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a prestazioni assicurative dirette di malattia, e, quindi, di maternità, evidentemente la L. 11 gennaio 1943, n. 138 — che istituì quello che oggi, per il D.L.C.P.S. n. 435 del 13 maggio 1947, si chiama I.N.A.M. — e, il relativo regolamento, approvato con R.D. n. 400 del 6 maggio 1943, non disposero, per detto istituto, un monopolio assicurativo contro le malattie, ed ora anche di maternità, come sostiene il ricorrente; e che l'art. 4 della L. n. 138, il quale stabilisce che « sono obbligatoriamente iscritti all'I.N.A.M. — e automaticamente — i lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali aderenti alla ... Confederazione dei lavoratori dell'industria... », non ha il valore assoluto che gli attribuisce l'I.N.A.M., in quanto il principio stesso soffre delle eccezioni.

Infatti, per quanto riguarda gli enti, anche a non considerare la eccezione di carattere territoriale, relativa alla regione del Trentino-Alto Adige, provvedono, indipendentemente dall'I.N.A.M., all'assistenza contro le malattie (a non considerare l'I.N.P.S. per quanto concerne la tubercolosi e per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e di quelle addette ai servizi domestici) ad es., l'E.N.P. A.L.S., per i lavoratori dello spettacolo, e la C.N.A.I.A.F. per gli impiegati agricoli e forestali, ai cui riguardi è, anzi, da notare che tale Cassa, inclusa per l'assorbimento dell'I.N.A.M. dall'art. 38, 1° comma, della L. n. 138 del 1943, è stata, invece, omessa dall'art. 1 del D.L. n. 400 del 1943, e non si discute che abbia continuato e continui a vivere in modo del tutto autonomo.

È noto, peraltro, che l'assistenza malattia è sorta dapprima prevalentemente come mutualità volontaria, quindi sindacale, infine in forma legale e che la L. n. 138 dell'11 gennaio 1943, la quale avrebbe dovuto concentrare nell'attuale I.N.A.M. l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, si occupa, essenzialmente, della struttura e dell'organizzazione di tale istituto, e non disciplina che in modo disorganico, incompleto e non unitario la tutela previdenziale di malattia, trascurando proprio quanto concerne il rischio, le conseguenti prestazioni in favore dei lavoratori e i contributi e che costituisce, com'è stato osservato, « un

compromesso tra le strutture tradizionali del mutualismo e le formule dell'assicurazione obbligatoria ». La riprova, a tale riguardo, è data da alcune sue norme, le quali contrastano anche apertamente con la tesi sostenuta, sul punto, dall'I.N.A.M.: basti citare, per quanto è necessario alla questione in esame, gli artt. 6, capov. 1° e penult., e 8 capov. Il primo, a proposito dell'indennità di malattia, dispone che « ... non è dovuta (dall'I.N.A.M.) quando il trattamento economico di malattia è corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti... e che all'erogazione dell'indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate... ». Il secondo stabilisce che « ... potranno essere consentite deroghe nell'attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquistata dai vari Enti mutualistici... ».

Per quanto riguarda ancora il caso in esame si rileva che l'art. 38, 1° comma, della L. n. 138 dell'11 gennaio 1943, aveva disposta la fusione, nell'attuale I.N.A.M., di nominate Casse, Federazioni (tra cui quella nazionale delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria) e Istituti nazionali di malattia e degli « enti che ne facevano parte o vi aderivano » nonché « ... di quelle Casse od Enti che adempivano funzioni di assistenza malattia deferite dalla legge all'istituto costituendo ».

Il 2° comma dello stesso articolo stabiliva che, con R.D. sarebbe stata determinata la data dalla quale avrebbe avuto effetto la fusione di ciascuno degli enti predetti.

Il R.D. in parola è quello n. 400 del 6 maggio 1943, il quale, però, dopo l'elenco degli Istituti e delle Casse e Federazioni nominativamente indicati nel 1° comma dell'art. 38 della L. n. 138 del 1943 — tranne la già citata C.N.A.I.A.F. — ripete soltanto la prima parte della dizione finale di detto articolo, precisamente « ... enti che fanno parte o aderiscono a quelli contemplati nel presente articolo... » e non pure la seconda parte « ... quelle Casse ed Enti che adempiono a funzioni di assistenza malattia deferite dalla legge all'istituto costituendo ».

È così accaduto che un gran numero di casse mutue ed enti assistenziali aziendali di origine contrattuale, che non facevano parte o non aderivano a quelle Casse, Federazioni e Istituti nazionali nominati dal R.D. n. 400 del 1943, sono rimaste, di fatto, escluse dalla fusione nell'I.N.A.M.

È il caso di rilevare che, secondo recenti ed attendibili statistiche, tali mutue e casse, che provvedono, appunto, autonomamente e con loro particolari gestioni all'assistenza contro le malattie (e la maternità) in luogo dell'I.N.A.M., sarebbero circa 300, alcune assai cospicue e relative a importanti settori della produzione (gas, elettricità, acciaio...), con un complessivo numero di assistiti, tra lavoratori e loro familiari, di circa due milioni.

Per quanto concerne specificatamente la « Pirelli » non è impugnato, in questa sede, dall'istituto ricorrente l'accertamento dei giudici

del merito, secondo cui il servizio di assistenza malattia (sanitaria ed economica) venne istituito da detta società, per i propri dipendenti, di sua diretta iniziativa, pochi anni dopo la fine della prima guerra mondiale, e che esso è rimasto fuori della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dell'industria, costituita con R.D. 6 settembre 1934, n. 1619, e regolata, dapprima, dallo statuto approvato con R.D. n. 1486 del 1937, quindi, per quanto concerne le Casse mutue per gli impiegati dell'industria, dal contratto collettivo interconfederale del 1° luglio 1936 e, per quanto riguarda le Casse mutue degli operai dell'industria, dal contratto collettivo interconfederale del 3 gennaio 1939. Poiché non si contesta che di entrambi detti accordi era sospesa l'applicazione per i dipendenti di quelle aziende che già attuassero servizi autonomi di assistenza contro le malattie (sanitaria ed economica) — in attesa che le Federazioni nazionali competenti ne esaminassero la situazione e confermassero oppure negassero il mantenimento di tale autonomia — e che fra tali aziende era nominativamente indicata la « Pirelli » — la quale, dopo le debite indagini, fu esentata dalla disciplina dei due suddetti accordi interconfederali, anche perché forniva prestazioni più favorevoli di quelle in essi previste — rimane, così, definitivamente accertato che il servizio interno di assistenza sanitaria ed economica di malattia gestito dalla « Pirelli » è autonomo e non ha fatto mai parte della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, né a tale Federazione aveva aderito e non fu, quindi, assorbito dall'I.N.A.M. a sensi dell'art. 38 della L. n. 138 del 1943 e dell'art. 1 del R.D. n. 400 dello stesso anno.

L'istituto ricorrente afferma però che tale servizio interno della « Pirelli » costituirebbe una di quelle Casse od uno di quegli Enti compresi nella larga dizione dell'ultima parte dell'art. 38 della L. n. 138 del 1943 (« che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite dalla legge all'istituto costituendo »), non riprodotta dall'art. 1 del R.D. n. 400 del 1943, e che operano di fatto, ma non dà diritto, in posizione di autonomia e che sono soltanto tollerate.

A proposito di tali Casse ed Enti questa Suprema Corte una volta riteneva (sent. 24 aprile 1952, n. 1117, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 340; Sez. un., 7 giugno 1952, n. 1619, *ivi*, 1952, II, 341; 13 settembre 1955, n. 2585, in *Mass. Giur. ital.*, 1955, 625) che avessero personalità giuridica privata e operassero in piena autonomia dell'I.N.A.M. nel settore assistenziale di malattia; e così aveva finito per ritenere anche il Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen., n. 12 del 25 maggio 1955, in *Riv. Giur. Lav.*, 1955, II, 542); non sembra che si sarebbe potuto contestare, in base a tale giurisprudenza, la legittimità e la completa autonomia del servizio sanitario della « Pirelli ».

Senonché le Sez. un. (sent. 27 giugno 1959, n. 2028, in *Mass. Giur. ital.*, 1959, 423; 28 ottobre 1959, n. 3153, *ivi*, 656), a proposito sempre della legittimazione processuale di tali enti e casse e della competenza a decidere delle controversie relative ai rapporti d'impiego dei loro dipendenti, hanno deciso che essi debbono considerarsi estinti di di-

ritto, sebbene ancora non fusi di fatto nell'I.N.A.M., il quale istituto è loro subentrato in *universum ius*, e che dette Casse ed Enti, o meglio i loro organi, debbono considerarsi organi interni e periferici dell'I.N.A.M. (così riteneva un tempo il Cons. Stato, cfr. Sez. VI, dec. n. 509 del 1951, in *Riv. ital. prev. soc.*, 1952, 72), concludendo che legittimato processualmente è soltanto tale istituto e competente a decidere i rapporti d'impiego del personale dipendente da tali casse ed enti è il Consiglio di Stato. Sarebbe interessante studiare ed accertare i riflessi sul caso in esame di tale ultima giurisprudenza alla quale si richiama il ricorrente a sostegno della sua tesi.

Senonché non è affatto necessario, perché la tesi dell'I.N.A.M. è infondata alla sua base. Invero, come si è già sostanzialmente accennato, la Corte di Appello, con un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, perché adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori di diritto, ha ritenuto che l'assistenza malattia, e ora di maternità, della « Pirelli » non costituisce neppure una di quelle Casse o di quegli Enti « ... che adempiono a funzioni di assistenza malattia deferite dalla legge al costituendo Ente » (art. 38, 1° comma, ultima parte, n. 138 del 1943) e di fatto non ancora assorbiti dall'I.N.A.M. perché non contemplati dall'art. 1 del R.D. n. 400 del 1943, ma un servizio sanitario interno, creato e gestito direttamente e in piena autonomia dalla società datrice di lavoro per i propri dipendenti, che, appunto per ciò, non sono mai stati iscritti, per l'assicurazione di malattia, a Casse ed Enti a carattere associativo: e questo è stato il precipuo motivo della sua esclusione, a norma dei contratti collettivi 1° luglio 1936 e 3 gennaio 1939, dalle Casse mutue di malattia per gli impiegati e per gli operai dell'industria, e dalla relativa Federazione nazionale.

Si deve, pertanto, ritenere che le prestazioni, sanitarie ed economiche, di malattia fornite dalla « Pirelli » ai suoi dipendenti trovino la loro fonte di legittimazione innanzi tutto negli accordi interconfederali del 1° luglio 1936, e del 3 gennaio 1939, poiché i contratti collettivi corporativi, anche se riguardino l'assicurazione dei lavoratori contro le malattie, rimangono in vita, come ogni altro contratto collettivo di lavoro, pur dopo l'abolizione del sistema sindacale-corporativo a sensi dell'art. 43 della L. 23 novembre 1944, n. 369.

Infatti se la « Pirelli » è stata esentata, quanto al servizio sanitario da essa prestato ai propri dipendenti, dall'osservanza delle disposizioni contenute in materia assicurativa da detti contratti, ciò è avvenuto perché da detti accordi è stata espressamente riconosciuta la validità, l'autonomia e la legittimità del suo servizio sanitario, e la « Pirelli » è rimasta vincolata a proseguire le sue prestazioni assicurative di malattia per l'obbligo che, già assunto con i suoi lavoratori, gli accordi interconfederali in parola hanno ribadito. E a tali contratti collettivi (confermandone la già asserita validità) si riferiscono, chiaramente, l'art. 6, 1° comma, e, implicitamente, lo stesso articolo al penultimo comma e l'art. 8, capov., della L. n. 138 del 1943. A loro volta a tali disposizioni di legge si riferiscono gli artt. 17,

lett. b) della L. n. 860 del 1950, 26, 1° comma, e 33 ult. capov., del D.P.R. n. 568 del 1953, quando accennano a datori di lavoro tenuti, in base a vigenti disposizioni di legge, a corrispondere alle lavoratrici dipendenti l'indennità di maternità per non aver, queste, diritto a percepirla dall'I.N.A.M. o dagli altri enti assicuratori contro le malattie.

In conseguenza legittimo, per quanto sopra si è detto, è anche il servizio di assistenza di maternità che la « Pirelli » fornisce alle proprie dipendenti, e come la società non è tenuta — e, infatti, non ne è stata mai richiesta dall'istituto ricorrente — a versare all'I.N.A.M. il contributo di assicurazione contro le malattie, così non è obbligata a versare a detto Istituto il contributo supplementare di maternità. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con le conseguenze di legge. — *Omissis*.

Tipografia della Camera dei Deputati
1965